Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 718

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 11 aprile 2017

INDICE

Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro):

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 8

Plenaria (*)

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . » 9

4ª - Difesa:

Plenaria . . . . . » 32

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 41

7ª - Istruzione:

Plenaria . . . . . » 50

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 170) . . . . . » 146

Plenaria . . . . . » 146

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 342) . . . . . » 153

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 1ª (Affari costituzionali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 718º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'11 aprile 2017.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria . . . . . *Pag.* 154
11ª - Lavoro:
Plenaria . . . . . » 160
12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 167
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 256) . . . . . » 168
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 239) . . . . . » 169
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Sottocommissione per i pareri (fase ascendente) . . » 170

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Plenaria . . . . . *Pag.* 171
Ufficio di Presidenza . . . . . » 176

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Plenaria . . . . . » 232

Per l'infanzia e l'adolescenza:
Plenaria . . . . . » 235

Per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria . . . . . » 237

Per la semplificazione:
Plenaria . . . . . » 238

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:
Ufficio di Presidenza . . . . . » 239
Plenaria . . . . . » 239

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:
Plenaria . . . . . *Pag.* 242

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Martedì 11 aprile 2017

Plenaria

23ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alla ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (n. 389)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il senatore VACCIANO *(Misto)* si esprime favorevolmente rispetto a un generale snellimento degli adempimenti a carico degli operatori e richiama l'attenzione sull'importanza fondamentale di disporre di un archivio unico informatico per la raccolta e la conservazione dei dati con carattere standardizzato. Prosegue osservando l'insufficienza dell'acquisizione di informazioni in materia di verifica sulle assicurazioni sulla vita. Valuta sfavorevolmente la previsione del pagamento di diritti di segreteria in conseguenza degli obblighi concernenti l'archivio dei titolari

effettivi delle persone giuridiche. In materia di *whistleblowing* osserva che l'esigenza di garantire adeguati livelli di tutela deve suggerire l'adozione di una disciplina organica.

Si sofferma quindi sulle previsioni in materia di registro degli operatori in valuta virtuale, esprimendo dubbi circa l'efficacia dello strumento, in considerazione delle caratteristiche di tali operatori, di difficile tracciabilità. Esprime inoltre riserve circa l'abrogazione delle disposizioni sul vaglio dei fondi importati a fini di investimento e, passando alle disposizioni in materia di giochi, sottolinea l'opportunità di prevedere la possibilità di effettuare giocate dell'importo massimo di 200 euro, anziché di 500, tenuto conto della duplice finalità di contrastare il riciclaggio e la diffusione delle ludopatie.

Il senatore CARRARO *(FI-PdL XVII)* fa presente che dal ciclo di audizioni sono emersi dubbi ampiamente motivati in relazione all'esercizio della delega legislativa e all'efficacia della disciplina antiriciclaggio recata dallo schema di decreto legislativo in esame e si riserva di esprimersi nuovamente, successivamente alla replica del Governo e alla presentazione dello schema di parere.

La senatrice RICCHIUTI *(Art.1-MDP)*, relatrice per la Commissione finanze e tesoro, interviene richiamando la necessità di armonizzare i tempi per l'espressione del parere con la proroga di fatto ottenuta dalle omologhe Commissioni della Camera dei deputati.

Il senatore LUMIA *(PD)* dichiara, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, che il parere che le Commissioni riunite dovranno esprimere sarà utile a migliorare il provvedimento in titolo, che già si segnala comunque come uno strumento adeguato alla lotta al riciclaggio. Ricorda la propria esperienza personale ed in particolare di quando si batté in Commissione e in Aula per accelerare l'istituzione dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000 n. 269, in attuazione dell'articolo 20, quarto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha rappresentato uno dei primi, significativi, strumenti della normativa antiriciclaggio. Ritiene opportuno che vengano rafforzate le funzioni dell'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF); analogamente, ritiene opportuno che il provvedimento in titolo preveda dei canali di comunicazione più efficienti tra la predetta UIF, la Guardia di Finanza e la Direziona Nazionale Antimafia (DNA). Considera inoltre estremamente importante rendere più selettivo il filtro di valutazione delle segnalazioni operative sospette al fine di evitare di congestionare il lavoro degli uffici competenti con notizie non rilevanti o comunque relative ad informazioni a basso livello di pericolosità.

Il vice ministro CASERO esprime apprezzamento per il lavoro finora svolto dalle Commissioni riunite in entrambi i rami del Parlamento e ritiene che le audizioni e l'esame parlamentare serviranno senz'altro ad ap-

portare miglioramenti del provvedimento in titolo, che già assicura dei significativi passi avanti sul percorso della lotta al riciclaggio. Condivide inoltre le preoccupazioni testé espresse dal senatore Lumia sul rischio di un eccesso nel numero delle segnalazioni e di una conseguente possibile congestione delle connesse attività amministrative. Ricorda infine che il provvedimento in titolo si inscrive nell'ambito di un sistema normativo che presenta diversità, talora anche significative, rispetto ad altri Paesi. Alla luce di tali premesse, a nome del Governo, ritiene assolutamente condivisibile l'esigenza che gli è stata rappresentata in sede parlamentare di attendere il parere delle Commissioni riunite anche oltre la scadenza del termine inizialmente fissato, purché lo stesso intervenga entro la fine del corrente mese di aprile.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 11 aprile 2017

Sottocommissione per i pareri

188ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
TORRISI

La seduta inizia alle ore 13,45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici (n. 406)
(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore COLLINA *(PD)*, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, rilevando, in riferimento all'articolo 1, che il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *a)*, della legge n. 198 del 2016, riguardante la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti, non appare pienamente attuato.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE (n. 402)
(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COLLINA *(PD)*, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,55.

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 11 aprile 2017

Plenaria

378ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SU UN AVVISO DI GARANZIA RECENTEMENTE PERVENUTO AL SENATORE GIOVANARDI

Il senatore GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))* ritiene doveroso comunicare alla Commissione che gli è pervenuto, qualche giorno fa, un avviso di garanzia concernente fatti ai quali si dichiara del tutto estraneo. Peraltro fa presente che la notizia del predetto avviso è stata diffusa dal settimanale «L'Espresso» ancor prima che egli stesso potesse prenderne conoscenza e, comunque, lamenta che il settimanale in questione è in possesso degli atti giudiziari ai quali egli non è riuscito ancora ad accedere. Gli si contesta il reato di rivelazioni e utilizzazioni di segreti d'ufficio e minaccia al corpo amministrativo dei prefetti per salvare dall'interdittiva antimafia una società di costruzioni modenese a cui si imputava il condizionamento delle cosche mafiose. Quindi, ricorda come il sistema del rilascio delle interdittive antimafia da parte prefetti e le connesse criticità siano state al centro della propria battaglia parlamentare degli ultimi anni, in quanto fermamente convinto che tale sistema, così come applicato, è assai deleterio per l'attività di numerose aziende –

che, molto spesso, pur non avendo alcun contatto con gli ambienti mafiosi e malavitosi, sono destinatarie di interdittive alle quali fa seguito inevitabilmente il fallimento – senza peraltro risultare di alcuna utilità nel contrasto alla criminalità mafiosa. Ribadisce che questa tesi è stata riportata in ben tredici interpellanze parlamentari a sua firma e, pertanto, ritiene che si sia trovato al centro di una vicenda giudiziaria per il solo fatto di svolgere coerentemente la propria attività parlamentare anche mediante il sindacato ispettivo. Tiene a precisare che ha svolto l'attività di parlamentare in maniera rigorosa, agendo con trasparenza e onestà senza aver mai avuto contatti diretti o indiretti con esponenti delle cosche malavitose, ma intervenendo solo a favore delle imprese modenesi, nel tentativo di salvarle.

Il senatore FALANGA *(ALA-SCCLP)*, esprimendo solidarietà al senatore Giovanardi, conferma che quest'ultimo ha posto il problema del rilascio delle interdittive antimafia al centro della propria attività parlamentare; condivide peraltro le criticità di un sistema che sono emerse a vario titolo negli ultimi anni e che si allontanano, alla fine, dall'obiettivo del rispetto della legalità.

Il senatore ALBERTINI *(AP-CpE)* si associa alle considerazioni del senatore Falanga, esprimendo a sua volta solidarietà al senatore Giovanardi.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il relatore CUCCA *(PD)* illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)*, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *c)*, concernente l'ampliamento della distribuzione dei dispositivi elettronici di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, ritiene che questo punto debba essere spostato nelle premesse.

Il relatore CUCCA *(PD)* accogliendo il suggerimento del senatore Caliendo riformula il parere, pubblicato in allegato al resoconto, il quale, messo ai voti, previa verifica del numero legale, risulta approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2473) ***FALANGA ed altri. – Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***
(Discussione e rinvio)

Il presidente D'ASCOLA ricorda che l'esame del disegno di legge n. 2473 si è già concluso in sede referente con l'accoglimento di un nuovo testo modificato del relatore, pubblicato in allegato al resoconto. La Presidenza del Senato ha concesso il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante. Propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di assumere come testo base quello accolto in sede referente.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* chiede una precisazione in ordine alla formulazione del comma 4 dell'articolo 10 sulle modalità di espressione del voto.

Si svolge quindi un dibattito nel quale intervengono i senatori CUCCA *(PD)*, FALANGA *(ALA-SCCLP)*, LUMIA *(PD)* e PALMA *(FI-PdL XVII)*, il quale preannuncia la presentazione di un emendamento nel senso di precisare che il voto è espresso «secondo quanto previsto dall'articolo 8».

Il relatore FALANGA *(ALA-SCCLP)* fa presente che in qualità di relatore avrebbe intenzione di presentare un emendamento, suggerito anche da alcuni Gruppi dell'opposizione, che impedisca a un soggetto eletto in un organo di rappresentanza, quali sono i consigli dell'ordine, di essere eletto anche in un organo amministrativo quale la cassa di previdenza, salvo l'applicazione successiva del principio di incompatibilità e la scelta tra le due cariche. Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso nella carriera forense che sottende un carrierismo politico abilmente celato.

Il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* osserva che non si può, in questa sede, agire su norme di tipo ordinamentale e, specificamente, non si può trasformare una causa di incompatibilità in una causa di ineleggibilità. Ove dovesse essere approvata una modifica in tal senso al disegno di legge in esame, egli preannuncia fin da ora che il Gruppo di Forza Italia chiederà la riassegnazione del testo in sede referente.

Il senatore PALMA *(FI-PdL XVII)* si dice d'accordo con il senatore Caliendo e propone al relatore Falanga di desistere dal proposito di modificare il testo.

Il senatore BUCCARELLA *(M5S)* ritiene invece che la proposta di modifica preannunciata dal relatore è meritevole di attenzione soprattutto

nel tentativo di scoraggiare alcune pericolose correnti di carrierismo forense. Richiama poi l'attenzione sui comitati di pari opportunità degli avvocati, previsti dalla legge n. 247 del 2012 (articolo 25) che stabilisce che presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità. In particolare pone la questione se con il rinnovo dei consigli dell'ordine non sia automatica la decadenza dei predetti comitati e se non sia il caso che il legislatore intervenga, a tale riguardo, nell'ambito del provvedimento in esame.

Il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* ritiene fondata l'osservazione avanzata dal senatore Buccarella, mentre il senatore CUCCA *(PD)* osserva che l'elezione e il funzionamento dei comitati di pari opportunità devono essere stabilite con regolamento approvato dai consigli dell'ordine, come previsto dalla legge.

Dopo che il relatore FALANGA *(ALA-SCCLP)* ha precisato che i componenti dei consigli dell'ordine rivestono una carica di rappresentanza che nel sistema non può essere remunerata, si svolge un dibattito al quale partecipano i senatori CALIENDO *(FI-PdL XVII)*, LUMIA *(PD)*, PALMA *(FI-PdL XVII)* e CUCCA *(PD)*. In particolare il senatore Cucca richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di approvare quanto prima il testo accolto dalla Commissione in sede referente, incombendo l'urgenza del rinnovo di numerosi consigli dell'ordine che, in taluni casi, sono stati oggetto di commissariamento.

Il relatore FALANGA *(ALA-SCCLP)*, consapevole del proprio ruolo di relatore, afferma che, al di là delle proprie opinioni personali e delle originarie intenzioni di modificare per certi aspetti il testo accolto dalla Commissione in sede referente, seguirà in ogni caso una linea che terrà doverosamente conto delle indicazioni della maggioranza.

Il presidente D'ASCOLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base, a domani alle ore 10.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(580-B) ***FALANGA ed altri. – Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente D'ASCOLA comunica che sul provvedimento in titolo dalla Commissione bilancio, per le vie brevi, è stata preannunciata la pos-

sibile formulazione di un parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in ordine alle clausole di copertura finanziaria contenute nell'articolato del disegno di legge.

Interviene il relatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* il quale chiede alla Presidenza di sostenere, presso la Commissione bilancio, le ragioni dell'approvazione urgente del disegno di legge in esame.

Il senatore PALMA *(FI-PdL XVII)* ricorda ancora una volta che il disegno di legge *de qua* è volto a «salvare» dagli abbattimenti le abitazioni delle persone che vivono in Campania con un reddito assai modesto e non già i grandi gruppi alberghieri o i faccendieri che vivono in dimore lussuose presso la costiera sorrentina. Dunque il Gruppo di Forza Italia chiede di votare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, al di là del parere che formulerà la Commissione bilancio.

Il senatore FALANGA *(ALA-SCCLP)* ricorda che i cittadini della Campania, proprietari di abitazioni che sono sottoposte a procedure di esecuzione delle demolizioni, non hanno potuto beneficiare della legislazione nazionale sul condono a causa di una legge regionale dichiarata poi incostituzionale dal giudice delle leggi. Si tratta quindi di stabilire almeno un ordine equo per le procedure di demolizione, volto a tutelare i soggetti deboli.

Il senatore LUMIA *(PD)* a nome del Partito Democratico afferma, a sua volta, che il disegno di legge in esame, quantunque caratterizzato da alcune criticità, dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, non costituisce una sanatoria ma un provvedimento urgente volto a definire i tempi degli abbattimenti in modo tale da tener conto di situazioni di disagio sociale che non possono essere ignorate.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2754

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

– il decreto-legge n. 14 del 2017, già esaminato in sede di conversione dall'altro ramo del Parlamento, si articola in due Capi dedicati, rispettivamente, alla collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana (Capo I, articoli da 1 a 8) e alle disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano (Capo II, articoli da 9 a 18);

– l'articolo 11 – recante disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili – prevede, al comma 3, che l'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le disposizioni prefettizie di cui comma 1 – disposizioni finalizzate a prevenire il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili – può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile;

– l'articolo 15 – recante integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali – prevede, al comma 1, lettera *b)*, che sia aggiunto un comma 3-*bis* all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cosiddetto «Codice Antimafia») con il quale si stabilisce che, ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possano essere disposti dall'autorità giudiziaria, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche mediante l'utilizzo dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale (c.d. «braccialetti elettronici»);

considerato che

– l'articolo 11, comma 1, del disegno di legge, riferendosi alle «occupazioni arbitrarie di immobili», non specifica in maniera perspicua se le determinazioni prefettizie debbano riguardare esclusivamente le ipotesi in cui si concreta la fattispecie criminosa dell'«*invasione di terreni o edifici*» di cui all'articolo 633 c.p., che punisce, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032, chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o

di trarne altrimenti profitto – e nel cui ambito la giurisprudenza prevalente riconduce non soltanto l'invasione con modalità esecutive violente, ma anche il comportamento arbitrario di chi si introduce nell'altrui proprietà *contra ius*, in quanto privo del diritto di accesso (cfr. *ex plurimis,* Cass. pen., sez. II, sent. n. 53005 dell'11 novembre 2016) – ovvero se la disposizione di cui all'articolo 11 possa riferirsi anche a fattispecie di occupazione che, pur in assenza di un fatto configurabile come reato, si fondino su comportamenti comunque illegittimi (come ad es. nell'ipotesi di occupazione *sine titulo,* ma in astratto anche in ipotesi di titolo nullo, annullabile o comunque inefficace per decorrenza dei termini previsti nel contratto). Sotto questo profilo non è ben chiaro nemmeno se l'ambito di applicazione della previsione in oggetto debba o meno coincidere con quello delineato dall'articolo 5 del decreto legge n. 47 del 2014, che – pur perseguendo analoghe finalità di contrasto all'emergenza abitativa – si riferisce a occupazioni abusive di un immobile, ed in particolare ad occupazioni abusivamente poste in essere *sine titulo*, secondo quanto previsto al comma 1;

– l'articolo 11, comma 3, del disegno di legge in titolo, prevedendo l'esclusione della tutela risarcitoria per equivalente nelle ipotesi di eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono emanate le disposizioni prefettizie di cui al comma 1, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, suscita talune perplessità di carattere sistematico innanzitutto perché il risarcimento per equivalente rappresenta uno strumento di riparazione delle conseguenze dannose dell'illecito che viene garantito dall'ordinamento in via del tutto alternativa e fungibile rispetto alla reintegrazione in forma specifica: il primo riconosce al danneggiato il diritto ad una somma di denaro equivalente al valore della lesione patrimoniale patita; il secondo attribuisce al soggetto passivo la medesima utilità giuridica od economica sacrificata o danneggiata dalla condotta illecita (cfr. sul punto, *ex plurimis,* Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2015, n. 4482). Cosicché l'articolo 2058, secondo comma, del codice civile, nel prevedere che il giudice possa disporre che il risarcimento avvenga per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore, esprime una esigenza di carattere generale la cui deroga nel caso di specie appare priva di ragionevole giustificazione. Tanto più nell'ambito di strumenti di tutela che, come quella risarcitoria, deve essere assicurata dall'ordinamento in maniera piena ed effettiva, costituendo un indefettibile corollario del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione. Ed infatti, come riconosciuto in più occasioni anche dal giudice delle leggi, la previsione di una tutela risarcitoria nelle ipotesi di provvedimenti illegittimi della Pubblica amministrazione – ormai consacrata in via legislativa dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) – non rappresenta soltanto «uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione», «ma anche, e soprattutto, [...$œ affonda le sue

radici nella previsione dell'articolo 24 Costituzione, il quale, garantendo alle situazioni soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa piena ed effettiva tutela, implica che il giudice sia munito di adeguati poteri» (cfr., sul punto, *exempli gratia,* Corte cost. n. 204 del 2004).

Segnalato altresì che

– anche qualora si volesse ammettere per ipotesi che la tutela risarcitoria possa essere dimidiata solo sul versante del risarcimento per equivalente, la previsione in oggetto appare comportare ulteriori problemi applicativi e di coerenza sistematica perché, riferendosi esclusivamente alle ipotesi di eventuale annullamento dell'atto in sede di giurisdizione amministrativo, non viene affatto regolato il caso di accertamento incidentale della illegittimità del provvedimento amministrativo a seguito di azione di condanna esperita in via autonoma, ormai esplicitamente ammessa dall'articolo 30, comma 2, del codice del processo amministrativo anche senza il ricorso alla previa impugnazione dell'atto lesivo (cosiddetta «pregiudiziale amministrativa»).

Ravvisato infine che

– l'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge in titolo, come anche emerge dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione approvato in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento (A.C. 4310), per un verso sarebbe volto ad assicurare una maggiore efficacia deterrente del controllo a distanza e ad agevolare l'attività di monitoraggio e controllo, ma per altro verso essa potrà avere applicazione solo nei limiti della disponibilità degli strumenti di controllo e che a tal fine si evidenzia «*che l'Amministrazione dell'interno sta definendo una gara per l'affidamento di un servizio di monitoraggio da remoto, per un numero congruo di apparecchi volti a soddisfare tutte le esigenze connesse ai controlli elettronici*»;

– la disponibilità materiale del braccialetto elettronico assume quindi una grande rilevanza sull'efficace applicazione della disposizione predetta;

per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di delimitare in maniera più chiara l'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge in titolo;

b) si invita il Governo a sopprimere il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge in titolo;

c) al fine di consentire una efficace attuazione del controllo a distanza previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legge in titolo, venga assicurata nei tempi più rapidi la disponibilità di un numero adeguato di dispositivi elettronici di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2754

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

il decreto-legge n. 14 del 2017, già esaminato in sede di conversione dall'altro ramo del Parlamento, si articola in due Capi dedicati, rispettivamente, alla collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana (Capo I, articoli da 1 a 8) e alle disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano (Capo II, articoli da 9 a 18);

l'articolo 11 – recante disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili – prevede, al comma 3, che l'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le disposizioni prefettizie di cui comma 1 – disposizioni finalizzate a prevenire il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili – può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile;

l'articolo 15 – recante integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali – prevede, al comma 1, lettera *b)*, che sia aggiunto un comma 3-*bis* all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. «Codice Antimafia») con il quale si stabilisce che, ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possano essere disposti dall'autorità giudiziaria, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche mediante l'utilizzo dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-*bis* del c.p.p. (c.d. «braccialetti elettronici»);

considerato che:

l'articolo 11, comma 1, del disegno di legge, riferendosi alle «occupazioni arbitrarie di immobili», non specifica in maniera perspicua se le determinazioni prefettizie debbano riguardare esclusivamente le ipotesi in cui si concreta la fattispecie criminosa dell'«*invasione di terreni o edifici*» di cui all'articolo 633 del codice penale, che punisce, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032, chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occu-

parli o di trarne altrimenti profitto – e nel cui ambito la giurisprudenza prevalente riconduce non soltanto l'invasione con modalità esecutive violente, ma anche il comportamento arbitrario di chi si introduce nell'altrui proprietà *contra ius*, in quanto privo del diritto di accesso (cfr. *ex plurimis,* Cass. pen., sez. II, sent. n. 53005 dell'11 novembre 2016) – ovvero se la disposizione di cui all'articolo 11 possa riferirsi anche a fattispecie di occupazione che, pur in assenza di un fatto configurabile come reato, si fondino su comportamenti comunque illegittimi (come ad es. nell'ipotesi di occupazione *sine titulo,* ma in astratto anche in ipotesi di titolo nullo, annullabile o comunque inefficace per decorrenza dei termini previsti nel contratto). Sotto questo profilo non è ben chiaro nemmeno se l'ambito di applicazione della previsione in oggetto debba o meno coincidere con quello delineato dall'articolo 5 del decreto legge n. 47 del 2014, che – pur perseguendo analoghe finalità di contrasto all'emergenza abitativa – si riferisce a occupazioni abusive di un immobile, ed in particolare ad occupazioni abusivamente poste in essere *sine titulo*, secondo quanto previsto al comma 1;

l'articolo 11, comma 3, del disegno di legge in titolo, prevedendo l'esclusione della tutela risarcitoria per equivalente nelle ipotesi di eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono emanate le disposizioni prefettizie di cui al comma 1, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, suscita talune perplessità di carattere sistematico innanzitutto perché il risarcimento per equivalente rappresenta uno strumento di riparazione delle conseguenze dannose dell'illecito che viene garantito dall'ordinamento in via del tutto alternativa e fungibile rispetto alla reintegrazione in forma specifica: il primo riconosce al danneggiato il diritto ad una somma di denaro equivalente al valore della lesione patrimoniale patita; il secondo attribuisce al soggetto passivo la medesima utilità giuridica od economica sacrificata o danneggiata dalla condotta illecita (cfr. sul punto, *ex plurimis,* Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2015, n. 4482). Cosicché l'articolo 2058, secondo comma, del codice civile, nel prevedere che il giudice possa disporre che il risarcimento avvenga per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore, esprime una esigenza di carattere generale la cui deroga nel caso di specie appare priva di ragionevole giustificazione. Tanto più nell'ambito di strumenti di tutela che, come quella risarcitoria, deve essere assicurata dall'ordinamento in maniera piena ed effettiva, costituendo un indefettibile corollario del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione.

Ed infatti, come riconosciuto in più occasioni anche dal giudice delle leggi, la previsione di una tutela risarcitoria nelle ipotesi di provvedimenti illegittimi della Pubblica amministrazione – ormai consacrata in via legislativa dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) – non rappresenta soltanto «uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della

pubblica amministrazione», «ma anche, e soprattutto, [...] affonda le sue radici nella previsione dell'art. 24 della Costituzione, il quale, garantendo alle situazioni soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa piena ed effettiva tutela, implica che il giudice sia munito di adeguati poteri» (cfr., sul punto, *exempli gratia,* Corte costituzionale n. 204 del 2004).

Segnalato altresì che:

anche qualora si volesse ammettere per ipotesi che la tutela risarcitoria possa essere dimidiata solo sul versante del risarcimento per equivalente, la previsione in oggetto appare comportare ulteriori problemi applicativi e di coerenza sistematica perché, riferendosi esclusivamente alle ipotesi di eventuale annullamento dell'atto in sede di giurisdizione amministrativo, non viene affatto regolato il caso di accertamento incidentale della illegittimità del provvedimento amministrativo a seguito di azione di condanna esperita in via autonoma, ormai esplicitamente ammessa anche senza il ricorso alla «pregiudiziale amministrativa» dall'articolo 30, comma 2, del codice del processo amministrativo.

Ravvisato infine che:

l'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge in titolo, come anche emerge dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione approvato in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento (A.C. n. 4310), per un verso sarebbe volto ad assicurare una maggiore efficacia deterrente del controllo a distanza e ad agevolare l'attività di monitoraggio e controllo, ma per altro verso essa potrà avere applicazione solo nei limiti della disponibilità degli strumenti di controllo e che a tal fine si evidenzia «che l'Amministrazione dell'interno sta definendo una gara per l'affidamento di un servizio di monitoraggio da remoto, per un numero congruo di apparecchi volti a soddisfare tutte le esigenze connesse ai controlli elettronici»;

la disponibilità materiale del braccialetto elettronico assume quindi una grande rilevanza sull'efficace applicazione della disposizione predetta.

Premesso che sarebbe auspicabile che, al fine di consentire una efficace attuazione del controllo a distanza previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legge in titolo, venga assicurata nei tempi più rapidi la disponibilità di un numero adeguato di dispositivi elettronici di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale,

per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di delimitare in maniera più chiara l'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge in titolo;

b) si invita il Governo a sopprimere il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge in titolo.

TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2473

NT2

La Commissione

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge reca la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e delle modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «ordine»: l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) «consiglio»: l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cui composizione ed elezione sono disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 28 della citata legge n. 247 del 2012 e dalla presente legge;

c) «presidente»: il presidente del consiglio di cui alla lettera *b)*.

Capo II

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO E SISTEMA ELETTORALE

Art. 3.

(Elettorato attivo e passivo)

1. 1. I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della presente legge.

2. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.

Art. 4.

(Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato)

1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 47, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al Capo III le modalità di espressione del voto.

CAPO III

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 5.

(Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi)

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, quando convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio:

a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) fissa, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni stesse, da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.

2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

Art. 6.

(Convocazione elettorale)

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.

2. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno quattordici giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature degli avvocati secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale e il numero dei consiglieri da eleggere.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.

5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito *Internet* istituzionale dell'ordine.

6. In aggiunta alle modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione di cui ai commi 4 e 5, può essere altresì consentita la pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale

ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

Art. 7.

(Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. È ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8.

2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

Art. 8.

(Candidature)

1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.

2. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibiltà, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedentequello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9.

(Commissione elettorale)

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultano candidati.

2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 12, comma 4, lettera *d)*.

6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.

7. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

Art. 10.

(Schede elettorali ed espressione del voto)

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.

2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario.

3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.

4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente.

5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 11.

(Seggio elettorale)

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.

2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

3. All'interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura secondo l'ordine di presentazione.

4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.

5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Art. 12.

(Operazioni di voto)

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.

2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 11, nell'ora, nelgiorno e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.

3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente

all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.

4. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;

b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;

c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;

d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.

5. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.

6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne ed alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne ed il restante materiale sono conservati a cura del presidente del seggio.

9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.

10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione, ammettendo al voto solo coloro che sono presenti all'interno del seggio elettorale o, nel caso di incapienza della sala, identificando gli elettori presenti.

Art. 13.

(Votazione con sistema elettronico)

1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.

2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

a) prevedere un archivio digitale contenente l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l'elenco dei candidati;

b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre *password* diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due *password* sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;

c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della *password*;

d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di *badge* o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;

e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una «scheda di voto» che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nell'apposita urna;

f) prevedere il «blocco» della postazione al termine del voto di ogni iscritto, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;

g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di «sospensione», disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la «riattivazione» delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le *password* di cui alla lettera *b)*;

h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;

i) prevedere che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle *password* di cui alla lettera *b)*, sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.

3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.

4. L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

Art. 14.

(Scrutinio delle schede)

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;

b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;

c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera *a)*.

2. Sono nulle le schede che:

a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10;

b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;

c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;

d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 4, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Art. 15.

(Proclamazione degli eletti)

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.

4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

6. In caso di parità di voti risulta eletto l'avvocato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale del proprio ordine.

Art. 16.

(Sostituzione degli eletti)

1. In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

(Regime transitorio)

1. I consigli dell'ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni en-

tro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, le cui elezioni sono state annullate in via definitiva, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva alla predetta data di entrata in vigore.

3. In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell'ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge. Alle elezioni successive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. Restano comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in carica e non rinnovati per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali dell'anno 2015, nonché dai consigli eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, inclusi quelli insediati anche in presenza di impugnativa elettorale, fermi gli effetti del giudicato.

Art. 18.

(Abrogazioni)

1. I commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono abrogati.

Art. 19.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferernze esprimibili
5	3	2	1
7	4	2	2
9	6	4	2
11	7	4	3
15	10	6	4
21	14	9	5
25	16	10	6

DIFESA (4ª)

Martedì 11 aprile 2017

Plenaria

218ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 6 aprile scorso.

Il presidente LATORRE propone di integrare il programma dell'indagine conoscitiva in titolo con l'audizione del Procuratore della Repubblica di Siracusa, dottor Francesco Paolo Giordano.

La Commissione delibera in tal senso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE propone, in relazione all'affare assegnato sull'esportazione dei sistemi d'arma (n. 912), di udire anche il Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, e il ministro plenipotenziario Francesco Azzarello, direttore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento presso il Ministero degli affari esteri.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Si apre quindi un dibattito sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Con riferimento alle numerose audizioni previste dal calendario istituzionale della Commissione, il senatore SANTANGELO *(M5S)* invita la Presidenza ad esplorare la possibilità di privilegiare la loro effettuazione nelle giornate di martedì e di mercoledì, anche ricorrendo ad eventuali convocazioni notturne. Ciò al fine di potervi presenziare senza dover rinunciare ad ulteriori propri impegni politici, prevalentemente concentrati nella giornata di giovedì.

Il presidente LATORRE, nell'assicurare che i calendari delle audizioni saranno predisposti tenendo conto della necessità di garantire la più ampia partecipazione, osserva che si rende tuttavia necessario tenere conto anche delle disponibilità dei soggetti uditi e delle altre Commissioni con cui si effettuano.

Con riferimento alle audizioni informali che avranno luogo, congiuntamente con la Commissione Affari costituzionali, giovedì 13 aprile sull'atto del Governo n. 395 (relativo al riordino delle carriere delle Forze di polizia), il senatore COMPAGNONE *(ALA-SCCLP)* ipotizza la possibilità di udire anche i responsabili degli uffici tecnici delle Forze di Polizia coinvolte, oltre che le figure di vertice.

Il senatore VATTUONE *(PD)*, relatore per la Commissione Difesa sul predetto atto del Governo, osserva che quanto ipotizzato dal senatore Compagnone potrebbe aver luogo in maniera più efficace e costruttiva nell'ambito di un eventuale incontro informale con i relatori delle competenti Commissioni di entrambi i rami del Parlamento.

Concorda il sottosegretario ROSSI.

Il senatore COMPAGNONE *(ALA-SCCLP)* precisa che nulla osta a quanto ipotizzato dal senatore Vattuone.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Piano d'azione europeo in materia di difesa» (COM (2016) 950 definitivo) (n. 285)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 196)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.

Il relatore FORNARO *(Art.1-MDP)* illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), già inviata, lo scorso 7 aprile, a tutti i Commissari, dando conto di aver ricevuto alcune proposte di integrazione dal Gruppo Movimento 5 Stelle.

Tra queste ultime, appare meritevole di considerazione l'osservazione relativa alla necessità di prevedere misure a sostegno della riconversione industriale di quei settori dell'industria nazionale che risultassero penalizzati dalla riorganizzazione in ambito europeo della produzione industriale nel settore della difesa.

Ipotizza poi una seconda modifica, squisitamente politica e volta a ribadire l'esclusione dal deficit strutturale dei contributi degli Stati al Fondo europeo per la Difesa. Tale proposta al momento è presente solo nelle premesse dello schema presentato: tuttavia, potrebbe essere opportuno rinviare a un momento successivo non solo un eventuale impegno al Governo, ma l'intero tema, lasciando invece fermo il riferimento alla possibilità di emettere appositi titoli di debito a copertura del Fondo.

Si apre un dibattito.

Il senatore CONTI *(Misto-UDC)* domanda se l'eventuale recepimento delle osservazioni formulate dal Gruppo Movimento 5 Stelle possa dar luogo ad un voto favorevole e, in generale, ad un'ampia convergenza di tutte le forze politiche.

Il senatore COTTI *(M5S)* si pone criticamente sulla possibilità di escludere dal deficit strutturale le spese per la Difesa, a suo avviso non qualificabili come investimenti.

Propone quindi al relatore di espungere dalla propria bozza la terzultima e la penultima delle premesse che precedono gli impegni al Governo.

Il senatore SANTANGELO *(M5S)*, nell'esprimere apprezzamento per la disponibilità mostrata dal relatore, replica al senatore Conti osservando che un eventuale recepimento delle osservazioni proposte dalla sua parte politica potrebbe determinare un voto di astensione in luogo di un voto contrario.

Pone quindi l'accento sulla necessità di impegnare il Governo a sostenere, nel processo di razionalizzazione derivante dall'integrazione europea dell'industria della Difesa, la riconversione dei settori industriali nazionali penalizzati, con adeguate misure di sostegno ai redditi ed all'occupazione.

Rimarca, da ultimo, l'opportunità di definire in maniera puntuale i programmi finanziati con gli investimenti europei per la Difesa.

Il sottosegretario ROSSI, nel concordare con quanto osservato dal relatore e nel ribadire che nulla osta ad un eventuale passaggio della risoluzione volto alla tutela dei settori industriali oggetto di riconversione, osserva, con riferimento a quanto da ultimo rilevato dal senatore Santangelo,

che l'attuale fase non permette di definire in maniera puntuale i programmi di eventuale implementazione finanziati con il fondo europeo. Non rileva inoltre criticità circa l'eventuale espunzione della quarta premessa.

Il relatore FORNARO *(Art.1-MDP)* presenta quindi una nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), che recepisce le risultanze del dibattito con specifici interventi di modifica nella parte delle premesse.

Il senatore SANTANGELO *(M5S)*, ringraziando il relatore per la disponibilità dimostrata, osserva che sarebbe stato opportuno intervenire anche nella parte contenente gli impegni al Governo. Osserva inoltre che ben avrebbe potuto, a suo avviso, trovare spazio anche un impegno relativo alla chiara definizione degli indirizzi da prendere in sede europea.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Il senatore ALICATA *(FI-PdL XVII)* osserva che il piano all'esame della Commissione può essere condiviso nei suoi obiettivi (anche tenendo conto delle possibili ricadute economiche), ancorché permangano dei dubbi sulla reale possibilità di implementazione dello stesso. Esprime inoltre condivisione rispetto alla possibilità di escludere le spese per la difesa dal calcolo del deficit strutturale.

Dopo aver rilevato che saranno comunque necessari degli investimenti costanti per garantire una reale integrazione europea della difesa, preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la nuova proposta di risoluzione da ultimo illustrata dal relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (n. 396)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.

Il relatore VATTUONE *(PD)*, preso atto delle risultanze delle audizioni informali effettuate la scorsa settimana, si dichiara disponibile a valutare – ai fini della predisposizione del prescritto parere al Governo – tutte le osservazioni che i Gruppi riterranno di dover formulare nel corso della discussione generale.

Ad avviso del senatore FORNARO *(Art.1-MDP)*, stante la particolare portata della materia, sarebbe opportuno poter disporre di un quadro sinot-

tico degli interventi effettuati dallo schema di decreto legislativo, nonché delle risultanze di un'analisi comparatistica con le Forze armate di altri paesi riguardo alle consistenze numeriche complessive, nonché per ruolo e grado.

Il relatore VATTUONE *(PD)*, nel riservarsi di produrre successivamente ulteriore documentazione sul punto, precisa che il modello professionale a 150.000 unità è fissato, a monte, dalla legge n. 244 del 2012.

Il senatore BATTISTA *(Art.1-MDP)* rammenta incidentalmente di aver più volte sollecitato interventi per una migliore fruibilità digitale dei documenti in formato elettronico.

Il sottosegretario ROSSI precisa, a sua volta, che le consistenze numeriche dei ruoli delle Forze armate sono fissate dalla legge n. 244 del 2012 e dai discendenti decreti delegati. Lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione interviene, invece, sull'*iter* delle varie carriere, nonché sulle funzioni ad esse associate, senza incidere sulle consistenze organiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BATTISTA *(Art.1-MDP)* propone di effettuare una visita al Gruppo operativo incursori della Marina militare.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,10.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 285 (*Doc.* XVIII, n. 196)

La Commissione difesa,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Piano d'azione europeo in materia di difesa» (COM (2016) 950 definitivo),

premesso che:

con la Comunicazione dal titolo «Piano d'azione europeo in materia di difesa» la Commissione europea intende fornire il proprio contributo affinché l'Europa possa provvedere alla propria sicurezza, rafforzando la sua autonomia strategica, coerentemente con la linea tracciata dalla *Strategia globale dell'Unione europea*;

le proposte ivi contenute sono finalizzate allo sviluppo dell'industria europea della difesa, in un'ottica di riduzione della frammentazione e ottimizzazione delle risorse, con particolare attenzione ad eventuali aspetti di riconversione, quale presupposto per la creazione di una credibile politica di difesa europea;

in particolare, viene delineata l'istituzione di un Fondo europeo per la difesa, suddiviso in due sezioni, l'una finalizzata alla ricerca e tecnologia, da finanziarsi dal bilancio dell'Unione nel quadro finanziario pluriennale post 2020 con una dotazione annua di 500 milioni di euro, l'altra finalizzata all'acquisizione in comune di capacità, da finanziarsi principalmente con i contributi degli Stati membri, con una dotazione annua prevista di almeno 5 miliardi di euro;

l'istituzione del Fondo è preceduta da un'azione preparatoria, recentemente avviata, con una dotazione di 90 milioni di euro per gli anni 2017-2019;

considerato che:

allo stato attuale, il livello di cooperazione in materia di capacità di difesa nell'Unione europea è ampiamente al di sotto dei livelli concordati tra gli Stati membri in sede di Agenzia europea per la difesa nel novembre 2007, con una consistente riduzione negli anni della crisi economica;

le presenti sfide geopolitiche e di sicurezza rendono indispensabile e urgente proseguire con determinazione verso la costruzione di una difesa comune europea, sviluppando e acquisendo in modalità integrata le capa-

cità necessarie per tutelare autonomamente la vita e la libertà dei cittadini dell'Unione;

è parimenti necessario un efficientamento della spesa per conseguire, a parità di risorse, risultati più incisivi e lo sviluppo di programmi cui nessuno Stato membro potrebbe provvedere individualmente, come ad esempio nel dominio *cyber*;

la ricerca nel campo della difesa, se adeguatamente finanziata, consente di sviluppare tecnologie nella gran parte dei casi utilizzabili per impieghi civili, favorendo lo sviluppo dell'industria ma anche il più generale progresso tecnologico;

la Commissione europea, nella Comunicazione in esame, persegue tali obiettivi e, per la prima volta, propone un piano organico di misure che, nel rispetto dei confini tracciati da trattati, orientino politiche preesistenti, quale la politica di ricerca, anche a favore dell'industria della difesa;

il Fondo europeo per la difesa, in entrambe le sue sezioni, potrebbe costituire un reale punto di svolta in quest'ambito;

va salutata positivamente la possibilità che il Fondo possa finanziarsi attraverso propri titoli di debito, accrescendo così la propria capacità di attrarre risorse per lo sviluppo di progetti comuni;

permangono tuttavia incertezze circa l'effettiva *governance* del Fondo, in particolare sul ruolo rivestito in tale ambito dall'Agenzia europea per la difesa, cui il Trattato sull'Unione europea attribuisce specifici poteri e funzioni,

impegna il Governo:

a sostenere, nelle competenti sedi, la proposta della Commissione di istituire un Fondo europeo per la difesa, articolato in due sezioni, dedicate rispettivamente alla ricerca e alle capacità;

ad adoperarsi affinché il bilancio dell'Unione possa contribuire, nel rispetto dei Trattati, anche al finanziamento della sezione «capacità»;

a garantire un uso efficiente e concentrato delle risorse per conseguire risultati più incisivi e lo sviluppo comune di programmi cui l'Italia, da sola, non potrebbe fare fronte, valorizzando al contempo i programmi cooperativi già in essere;

ad assicurare che il Fondo europeo per la difesa sia governato in modo tale da mantenere la centralità del ruolo dell'Agenzia europea per la difesa, nel rispetto degli articoli 42, paragrafo 3, e 45 del Trattato sull'Unione europea.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 285

La Commissione difesa,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Piano d'azione europeo in materia di difesa» (COM (2016) 950 definitivo),

premesso che:

con la Comunicazione dal titolo «Piano d'azione europeo in materia di difesa» la Commissione europea intende fornire il proprio contributo affinché l'Europa possa provvedere alla propria sicurezza, rafforzando la sua autonomia strategica, coerentemente con la linea tracciata dalla *Strategia globale dell'Unione europea*;

le proposte ivi contenute sono finalizzate allo sviluppo dell'industria europea della difesa, in un'ottica di riduzione della frammentazione e ottimizzazione delle risorse, quale presupposto per la creazione di una credibile politica di difesa europea;

in particolare, viene delineata l'istituzione di un Fondo europeo per la difesa, suddiviso in due sezioni, l'una finalizzata alla ricerca e tecnologia, da finanziarsi dal bilancio dell'Unione nel quadro finanziario pluriennale post 2020 con una dotazione annua di 500 milioni di euro, l'altra finalizzata all'acquisizione in comune di capacità, da finanziarsi principalmente con i contributi degli Stati membri, con una dotazione annua prevista di almeno 5 miliardi di euro;

l'istituzione del Fondo è preceduta da un'azione preparatoria, recentemente avviata, con una dotazione di 90 milioni di euro per gli anni 2017-2019;

considerato che:

allo stato attuale, il livello di cooperazione in materia di capacità di difesa nell'Unione europea è ampiamente al di sotto dei livelli concordati tra gli Stati membri in sede di Agenzia europea per la difesa nel novembre 2007, con una consistente riduzione negli anni della crisi economica;

le presenti sfide geopolitiche e di sicurezza rendono indispensabile e urgente proseguire con determinazione verso la costruzione di una difesa comune europea, sviluppando e acquisendo in modalità integrata le capa-

cità necessarie per tutelare autonomamente la vita e la libertà dei cittadini dell'Unione;

è parimenti necessario un efficientamento della spesa per conseguire, a parità di risorse, risultati più incisivi e lo sviluppo di programmi cui nessuno Stato membro potrebbe provvedere individualmente, come ad esempio nel dominio *cyber*;

la ricerca nel campo della difesa, se adeguatamente finanziata, consente di sviluppare tecnologie nella gran parte dei casi utilizzabili per impieghi civili, favorendo lo sviluppo dell'industria ma anche il più generale progresso tecnologico;

la Commissione europea, nella Comunicazione in esame, persegue tali obiettivi e, per la prima volta, propone un piano organico di misure che, nel rispetto dei confini tracciati da trattati, orientino politiche preesistenti, quale la politica di ricerca, anche a favore dell'industria della difesa;

il Fondo europeo per la difesa, in entrambe le sue sezioni, potrebbe costituire un reale punto di svolta in quest'ambito;

va accolta con favore la proposta di considerare i contributi degli Stati alla sezione «capacità» del Fondo quali misure *una tantum* ai fini del patto di stabilità e di crescita, escludendoli dal deficit strutturale;

va ugualmente salutata positivamente la possibilità che il Fondo possa finanziarsi attraverso propri titoli di debito, accrescendo così la propria capacità di attrarre risorse per lo sviluppo di progetti comuni;

permangono tuttavia incertezze circa l'effettiva *governance* del Fondo, in particolare sul ruolo rivestito in tale ambito dall'Agenzia europea per la difesa, cui il Trattato sull'Unione europea attribuisce specifici poteri e funzioni;

impegna il Governo:

a sostenere, nelle competenti sedi, la proposta della Commissione di istituire un Fondo europeo per la difesa, articolato in due sezioni, dedicate rispettivamente alla ricerca e alle capacità;

ad adoperarsi affinché il bilancio dell'Unione possa contribuire, nel rispetto dei Trattati, anche al finanziamento della sezione «capacità»;

a garantire un uso efficiente e concentrato delle risorse per conseguire risultati più incisivi e lo sviluppo comune di programmi cui l'Italia, da sola, non potrebbe fare fronte, valorizzando al contempo i programmi cooperativi già in essere;

ad assicurare che il Fondo europeo per la difesa sia governato in modo tale da mantenere la centralità del ruolo dell'Agenzia europea per la difesa, nel rispetto degli articoli 42, paragrafo 3, e 45 del Trattato sull'Unione europea.

BILANCIO (5ª)

Martedì 11 aprile 2017

Plenaria

726ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti. Esame e rinvio degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il relatore LAI *(PD)* preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e del dibattito svoltosi nella precedente seduta, illustra una nuova proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nei seguenti presupposti:

– che le risorse stanziate per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 5, comma 2-*ter* siano adeguate anche per sostenere i costi di gestione e manutenzione;

– che le assunzioni di personale di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, non siano suscettibili di generare maggiori costi, in quanto frutto della ricomposizione tra le voci di spesa dei bilanci degli enti, fermi restando gli obiettivi di pareggio di bilancio e le norme di contenimento della spesa per il personale;

– che l'attività delle commissioni per accertamenti sia effettivamente realizzabile ad invarianza di risorse, come previsto dall'articolo 7, comma 2-*quater*.».

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva.

Il relatore LAI *(PD)* illustra poi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6, comportano maggiori oneri le proposte 2.4, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 5.12, 5.17, 5.18, 5.19, 5.34, 5.51 e 5.0.1. Fa poi presente che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 5.3, 5.4, 5.16 e 5.20. Occorre altresì valutare le proposte 5.32, 5.43, 5.44, 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli da 7 a 10, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 7.4, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.20, 7.22, 7.26, 7.28, 7.0.3, 8.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.9, 8.0.10, 8.0.11, 8.0.12, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.31, 10.20, 10.26, 10.0.2, 10.0.5 e 10.0.6. Risulta inoltre necessario acquisire una relazione tecnica in merito agli emendamenti 7.8, 7.18, 7.19, 7.23, 7.24, 7.0.1, 7.0.4 e 9.0.2. Rileva che occorre valutare le proposte 7.3, 7.21, 7.25, 8.16, 8.0.1, 8.0.3, 8.0.8, 10.0.4 e 10.0.7. Risulta altresì necessario valutare i possibili costi di attuazione delle proposte, di analoga finalità, 7.27, 7.0.2, 10.5, 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17 e 10.21. In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 17, fa presente che occorre valutare le proposte 11.18, 12-bis.0.2, 14.3, 14.4, 14.4, 14.6, 14.7, 16-bis.0.2, 16-bis.0.15, 16-bis.0.23 e 16-bis.0.26 (con gli identici 16-bis.0.27 e 16-bis.0.28). Osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 13.16, 13.0.1, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.5, 16.0.2 (e gli identici 16-bis.0.30 e 16-bis.0.31), 16-bis.0.21, 16-bis.0.22, 16-bis.0.24 (e l'identico 16-bis.0.29), 16-bis.0.34, 17.1 e 17.2. Rileva, infine, che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 15.0.1, 16-bis.0.1 e 16-bis.0.18.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire dei chiarimenti in merito alle proposte segnalate dal relatore.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è dunque rinviato.

(2754) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LAI *(PD)* illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6, comportano maggiori oneri le proposte 2.4, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 5.12, 5.17,

5.18, 5.19, 5.34, 5.51 e 5.0.1. Fa poi presente che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 5.3, 5.4, 5.16 e 5.20. Occorre altresì valutare le proposte 5.32, 5.43, 5.44, 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli da 7 a 10, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 7.4, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.20, 7.22, 7.26, 7.28, 7.0.3, 8.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.9, 8.0.10, 8.0.11, 8.0.12, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.31, 10.20, 10.26, 10.0.2, 10.0.5 e 10.0.6. Risulta inoltre necessario acquisire una relazione tecnica in merito agli emendamenti 7.8, 7.18, 7.19, 7.23, 7.24, 7.0.1, 7.0.4 e 9.0.2. Rileva che occorre valutare le proposte 7.3, 7.21, 7.25, 8.16, 8.0.1, 8.0.3, 8.0.8, 10.0.4 e 10.0.7. Risulta altresì necessario valutare i possibili costi di attuazione delle proposte, di analoga finalità, 7.27, 7.0.2, 10.5, 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17 e 10.21. In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 17, fa presente che occorre valutare le proposte 11.18, 12-bis.0.2, 14.3, 14.4, 14.4, 14.6, 14.7, 16-bis.0.2, 16-bis.0.15, 16-bis.0.23 e 16-bis.0.26 (con gli identici 16-bis.0.27 e 16-bis.0.28). Osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 13.16, 13.0.1, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.5, 16.0.2 (e gli identici 16-bis.0.30 e 16-bis.0.31), 16-bis.0.21, 16-bis.0.22, 16-bis.0.24 (e l'identico 16-bis.0.29), 16-bis.0.34, 17.1 e 17.2. Rileva, infine, che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 15.0.1, 16-bis.0.1 e 16-bis.0.18.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire dei chiarimenti in merito alle proposte segnalate dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1110) ***Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(1410) ***BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parlamentary Committee for Space***

(1544) ***TOMASELLI ed altri. – Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta del 29 marzo.

La relatrice ZANONI *(PD)* illustra gli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.100 e 1.100/1, 2.4, 2.6, 2.700 e 2.700/1 e 2.12. Comportano maggiori oneri le proposte 2.5, 2.8, 2.13 e 5.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda circa l'onerosità delle proposte 2.5, 2.8, 2.13 e 5.0.1. Quanto all'emendamento 1.100 e al relativo subemendamento 1.100/1, volti a ampliare l'ambito dell'attività dell'Agenzia, ritiene necessario acquisire una relazione tecnica che valuti la compatibilità delle proposte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Ritiene invece privo di effetti finanziari l'emendamento 2.4, mentre il parere è non ostativo sulla proposta 2.6 a condizione che si inserisca una clausola di invarianza finanziaria. L'emendamento 2.700 presenta carattere meramente ordinamentale, mentre appare necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 2.700/1. In merito all'emendamento 2.12, pur non ravvisando profili finanziari direttamente negativi, ritiene opportuno segnalare le possibili effetti indiretti della proposta. Oltre agli emendamenti segnalati dal relatore, ritiene opportuno esprimere un parere non ostativo sulla proposta 2.1 a condizione che si specifichi che la partecipazione dei soggetti invitati non comporti la corresponsione di alcuna indennità o remunerazione, nonché il pagamento di alcun rimborso spese. Esprime considerazioni analoghe sulla proposta 2.2 per quanto riguarda i partecipanti alle riunioni del Comitato. Segnala altresì l'emendamento 2.9 che richiede una relazione tecnica per valutare i possibili effetti sulla finanza pubblica derivanti dal coinvolgimento dei centri di ricerca e delle università. Quanto, infine, all'emendamento 2.14 ritiene necessario condizionare l'espressione di un eventuale parere non ostativo alla specificazione che agli esperti del settore industriale non venga corrisposto alcune emolumento, comunque definito, come già specificato dal comma 5 dell'articolo 2, nonché alcun rimborso spese.

La relatrice ZANONI *(PD)* preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al nuovo testo unificato 3 in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100, 1.100/1, 2.700/1, 2.5, 2.8, 2.13, 5.0.1 e 2.9.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.12.

Sull'emendamento 2.6 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sull'emendamento 2.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che ai soggetti invitati di cui al comma 3-*bis* non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna amministrazione.

Sull'emendamento 2.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che ai soggetti partecipanti alle riunioni del Comitato non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna amministrazione.

Sull'emendamento 2.14 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla espressa previsione al comma 5, che per i soggetti privati non si provvede ad alcun rimborso per spese di missione.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

(968) ***PAGLIARI ed altri. – Norme in materia di domini collettivi***

(Parere alle Commissioni 2ª e 13ª riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 28 marzo.

Il senatore LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte trasmesse, ad eccezione dell'emendamento 3.6, che va valutato con riguardo all'espressione «demanio collettivo», non del tutto comprensibile rispetto alla nozione, accolta dall'articolato, di «dominio collettivo».

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sull'emendamento 3.6 segnalato dal relatore.

Il relatore LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.6.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

(2784) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore SANTINI *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo, corredato di relazione tecnica positivamente verificata, segnalando, per quanto di competenza, che in considerazione degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo alla Commissione bilancio della Camera dei deputati circa la neutralità finanziaria derivante dall'effetto di sostituzione tra il rapporto di lavoro regolato con i *voucher*, più agevolato dal punto di vista contributivo, e altre tipologie contrattuali più onerose dal medesimo punto di vista, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* dichiara di ritenere il provvedimento privo di adeguate coperture finanziarie in quanto è ragionevole prevedere che in assenza della possibilità di ricorrere all'impiego dei *voucher*, molti lavoratori torneranno a svolgere le proprie mansioni «in nero», determinando conseguentemente una riduzione di gettito per l'erario. Chiede che il Governo predisponga una relazione tecnica che analizzi specificamente tale questione.

Il vice ministro MORANDO risponde che la relazione tecnica presentata alla Camera rimane valida in quanto il testo non è stato modificato. Mette comunque a disposizione dei senatori una nota tecnica integrativa del Ministero del lavoro che dà specificatamente conto dei dati quantitativi relativi all'utilizzazione dei *voucher*. Secondo tale nota una parte dei rapporti di lavoro precedentemente regolarizzati con i *voucher* verranno ora definiti con strumenti contrattuali altrettanto flessibili, da cui risulterebbe una sostanziale neutralità finanziaria, sia sotto il profilo fiscale che contributivo considerata l'impossibilità di sapere *ex ante* quale proporzione di rapporti di lavoro verrà rinnovata con tali modalità. Ritiene tuttavia che i dubbi espressi dalla senatrice Comaroli siano in astratto condivisibili. Anche per tener conto di queste obiezioni, il Governo ha l'intenzione di introdurre una nuova forma contrattuale che sia in grado di risolvere il problema dei lavori stagionali, precedentemente regolati con i *voucher*, peraltro utilizzabili fino al mese di settembre.

Il senatore DEL BARBA *(PD)* invita il rappresentante del Governo a adoperarsi per intervenire quanto prima data l'urgenza di regolamentare il lavoro stagionale soprattutto in considerazione dell'imminente inizio della stagione turistica.

Il vice ministro MORANDO riferisce che il Governo è perfettamente consapevole della rilevanza del problema e intende intervenire quanto prima, comunque considerando che i *voucher* già acquistati, come già ricordato, potranno essere utilizzati fino al mese di settembre.

Il PRESIDENTE, ritenendo meritevole di considerazione quanto segnalato dalla senatrice Comaroli, suggerisce di inserire nel parere un'osservazione sugli eventuali problemi di gettito.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con tale proposta ribadendo che l'ipotesi di neutralità finanziaria del provvedimento è tutta da confermare.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(580-B) ***FALANGA ed altri. – Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 14 marzo.

Il vice ministro MORANDO riferisce di aver ricevuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una nota sulla copertura finanziaria che non è ancora stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Dispone, tuttavia, di una serie di osservazioni formulate dalla Ragioneria da cui risulta che non vi sono osservazioni sugli articoli 1, 2 e 3. Quanto all'articolo 4, invece, riguardante la banca dati sull'abusivismo edilizio, la Ragioneria ipotizza che trattandosi di una spesa di parte capitale, gli esborsi possono essere sostenuti progressivamente nel corso degli anni, ipotesi avvalorata dal riferimento dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a una scansione graduale delle spese.

Si riserva tuttavia di fornire appena possibile un raccordo tra la nota della Ragioneria generale dello Stato e quella del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 394)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a)*, e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 aprile.

Il relatore SPOSETTI *(PD)* chiede al rappresentante del Governo di integrare la nota tecnica precedentemente messa a disposizione per consentire di valutare adeguatamente i riflessi dell'articolo 15, comma 5, in merito alle altre finalità cui è destinato il Fondo per il pubblico impiego.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice ZANONI *(PD)* sollecita l'inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1628.

Il PRESIDENTE si impegna a integrare l'ordine del giorno con il disegno di legge in questione.

La Commissione conviene.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* chiede informazioni in merito al calendario delle audizioni, da svolgere congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, sul Documento di economia e finanza.

Il PRESIDENTE riferisce che compatibilmente con il calendario dei lavori delle Assemblee del Senato e della Camera dei deputati, si potrebbero svolgere le audizioni dei rappresentanti delle parti sociali nella giornata di martedì 18 aprile, mentre ai soggetti istituzionali potrebbe essere riservata la giornata di mercoledì 19 aprile.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 12 aprile 2017, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7ª)

Martedì 11 aprile 2017

Plenaria

350ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2287-*bis*) *Delega al Governo per il codice dello spettacolo*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

(459) *Emilia Grazia DE BIASI. – Legge quadro sullo spettacolo dal vivo*

(1116) *Laura BIANCONI. – Legge quadro per lo spettacolo dal vivo*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 5 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che mercoledì 5 aprile è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2287-*bis* (assunto quale testo base), pubblicati in allegato. Come convenuto in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, segnala che la relatrice ha presentato i seguenti emendamenti: 01.1, 1.17, 1.27, 1.44, 1.49, 1.101, 1.219, 1.221, 1.224, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e Tit.1. Precisa tuttavia che, di questi, gli emendamenti 1.221 e 1.224 recepiscono il parere non ostativo che la Commissione bilancio ha reso sul testo, il quale recava due precise condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Risultano pertanto di contenuto innovativo, alcuni dei quali potendo avere – ove approvati – effetti preclusivi sulle altre proposte emendative gli emendamenti 01.1, 1.27, 1.49, 1.101, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3. Propone pertanto di fissare a mercoledì 19 aprile o a giovedì 20 aprile il termine per la presentazione di subemendamenti solo sulle seguenti proposte emendative della relatrice: 01.1, 1.27, 1.49, 1.101, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, secondo gli indirizzi assunti in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Preannuncia altresì che intende adottare un orientamento molto rigoroso per quanto concerne le inammissibilità per estraneità di materia, in base all'articolo 126 *bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento.

Infine, rende noto che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 1.220 in un testo 2, pubblicata in allegato.

Si passa indi all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* dà conto dell'ordine del giorno G/2287-*bis*/4/7, sul risanamento delle gestioni per rilanciare l'attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, ricordando che il decreto-legge n. 113 del 2016, all'articolo 24, ha previsto regolamenti di delegificazione per la revisione del settore lirico-sinfonico. Propone pertanto di prorogare il termine per l'adozione di tali regolamenti al fine di completare adeguatamente i processi di risanamento.

Illustra altresì l'ordine del giorno G/2287-*bis*/3/7, interrogandosi sulla disciplina vigente che impone il pareggio di bilancio per le fondazioni lirico-sinfoniche. Ricorda comunque che, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, occorre verificare preliminarmente l'applicazione di eventuali tassi usurari a danno delle fondazioni stesse. Sottolinea in merito che in molti casi tali verifiche non sono state fatte oppure hanno prodotto risultati a suo avviso poco credibili.

Passando all'ordine del giorno G/2287-*bis*/2/7, sollecita il Governo affinchè compia un monitoraggio delle posizioni dirigenziali presenti in ciascuna fondazione lirico-sinfonica, valutando eventualmente esperienze istituzionali analoghe presenti all'estero.

In ultima analisi, dà conto dell'ordine del giorno G/2287-*bis*/5/7, sottolineando l'esigenza di chiarire la natura giuridica delle fondazioni lirico-sinfoniche, anche alla luce di recenti pronunce della Consulta, onde evitare ambigue interpretazioni.

I restanti ordini del giorno si danno per illustrati.

In sede di emendamenti volti a premettere articoli prima dell'articolo 1, prende la parola la relatrice DI GIORGI *(PD)*, rilevando la necessità di inquadrare il contesto normativo e di principio in cui si inserisce lo spettacolo. Occorre infatti, a suo giudizio, corredare il disegno di legge di disposizioni generali, alle quali poi deve ispirarsi la delega legislativa, ba-

sate sulle definizioni di cultura e spettacolo dal vivo, quali elementi fondanti dell'identità del Paese. Per tali ragioni, propone di inserire gli ambiti di promozione e sostegno della Repubblica, tra cui menziona in particolare il riconoscimento dell'utilità sociale dello spettacolo, anche, ai sensi della legge n. 106 del 2016 sul terzo settore.

Il comma 2 della suddetta proposta emendativa, prosegue la relatrice, dettaglia le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, tra cui anche i carnevali storici e le rievocazioni storiche. Reputa altresì prioritario che la Repubblica riconosca il valore delle pratiche artistiche amatoriali, sebbene il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) finanzi solo l'attività professionistica. Afferma infatti che l'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo deve avere precise finalità, elencate al comma 4 dell'emendamento 01.1, anche al fine di indicare linee di indirizzo al Governo in fase attuativa della delega prevista all'articolo 1 del disegno di legge.

Pone poi particolare attenzione al riequilibrio territoriale nel Paese rispetto all'offerta e alla domanda di attività di spettacolo. Richiamando il documento conclusivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza in merito all'indagine conoscitiva sul diritto alla fruizione del patrimonio culturale da parte dei minori, rimarca la necessità di incentivare il rapporto tra i giovani e i diversi settori della cultura, anche in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In sede di articolo 1, la senatrice BLUNDO *(M5S)* illustra gli emendamenti 1.7 e 1.13, volti a apportare modifiche terminologiche al testo. Dopo essersi soffermata sull'emendamento 1.22, dà conto dell'1.37, che reca analogamente riformulazioni linguistiche. Quanto all'1.53, sottolinea l'esigenza di favorire il funzionamento organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche assicurando una maggiore offerta di spettacoli destinati al pubblico giovanile, anche attraverso la realizzazione di coproduzioni.

Ritiene inoltre preferibile affidare precisi compiti al consiglio di amministrazione, in luogo del sovrintendente, come previsto dall'emendamento 1.67. Si sofferma quindi sugli emendamenti 1.84 e 1.85 volti, rispettivamente, a definire lo *status* giuridico di artista lirico e a valorizzare le realtà musicali del territorio per coniugare tradizione e innovazione. Dopo aver sottolineato le analogie tra l'emendamento 1.103 e l'emendamento 1.13, illustra l'1.120 finalizzato ad introdurre criteri premiali per i teatri che inseriscono nel loro *cast* giovani artisti.

Dà indi conto dell'emendamento 1.133 sull'adozione di norme organiche in materia di attività di danza, cui è connesso anche l'1.143 sulla regolamentazione delle professionalità specifiche nell'insegnamento della danza. Avviandosi alla conclusione, illustra l'emendamento 1.181, che ha lo scopo di dare linfa alle realtà del Paese che offrono possibilità di arricchimento attraverso attività culturali, nonché l'emendamento 1.189 inerente il riconoscimento delle prove di spettacolo quale periodo lavorativo effettivo con obbligo di retribuzione.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* interviene sul complesso degli emendamenti a sua prima firma, presentati nella prospettiva di apportare anzitutto correzioni sostanziali al testo evitando eccessive sintesi, che hanno condotto ad esempio a tagli e decurtazioni di risorse quali interpretazioni del termine «razionalizzazione». Un altro principio ispiratore delle proposte emendative è quello di intervenire sulla *governance* delle fondazioni lirico-sinfoniche, a cui si aggiungono emendamenti finalizzati ad introdurre maggiori opportunità fiscali per l'intero settore dello spettacolo.

Illustra in dettaglio l'1.18, concernente il riconoscimento del valore e della professionalità degli artisti e dei tecnici, che si ricollega a suo avviso al concetto di funzione sociale dello spettacolo, descritto poc'anzi dalla relatrice.

Dà conto anche dell'emendamento 1.48, che mira a ridurre gradualmente l'IVA sulla bigliettazione degli spettacoli nell'ottica di ampliare il bacino di utenza, tenuto conto che gli esercenti non possono abbassare ulteriormente i costi dei biglietti. Analoga finalità di aumento del pubblico può essere raggiunta mediante la piena fruizione delle attività di spettacolo da parte delle persone con disabilità.

Dopo aver sottolineato i contenuti dell'emendamento 1.50, richiama nuovamente l'esigenza di definire la natura giuridica delle fondazioni lirico-sinfoniche, anche a seguito della sentenza n. 153 del 2011 della Corte costituzionale, come prevede l'emendamento 1.54.

Gli emendamenti 1.61 e 1.62 sono invece volti a salvaguarda il personale e il corpo artistico dalla messa in condivisione di strutture e allestimenti, sottolineando infatti che le masse artistiche non possono essere affatto condivise tra più fondazioni. Fa presente altresì che gli emendamenti 1.71 e successivi impattano proprio sulla *governance* delle fondazioni lirico-sinfoniche e recano proposte alternative tra loro. Ritiene comunque necessario evitare la deresponsabilizzazione del consiglio di amministrazione, peraltro presieduto dal sindaco di ogni città. A ciò si aggiunge l'esigenza di adottare una visione premiale anziché punitiva, come previsto dall'emendamento 1.74. Evidenzia altresì che gli emendamenti 1.75 e 1.77 intervengono in modo più incisivo, rispettivamente, sulle modalità di nomina e sui requisiti del sovrintendente e del direttore artistico, nonché sui criteri di ripartizione del contributo statale. Con riferimento al primo ambito, pone l'accento sulla trasparenza nelle nomine attraverso bandi pubblici anche internazionali e sull'assenza di conflitti di interessi per tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche. Reputa inoltre opportuno precludere, al sovrintendente che non abbia svolto in maniera adeguata le sue funzioni, la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo e per ruoli affini anche in altre fondazioni. Quanto al secondo ambito, suggerisce diversi parametri per la distribuzione delle risorse statali, tenuto conto che le fondazioni lirico-sinfoniche possono essere promotrici del recupero sociale.

Dopo aver illustrato l'1.82, fa notare che l'emendamento 1.91 ha una finalità provocatoria contro l'articolo 24 del decreto-legge n. 113 del 2016. Occorre altresì potenziare gli spettacoli lirici nel palinsesto della

Rai, avvicinando i bambini alla lirica e proponendo percorsi di cosiddetto «turismo lirico», come previsto dall'emendamento 1.99.

Dopo essersi soffermata sull'1.109, illustra l'1.121 volto ad introdurre criteri premiali per quei teatri che investono nei giovani artisti. Segnala altresì l'emendamento 1.202, che reca una questione annosa connessa alla normativa sul diritto d'autore, su cui si registra una divergenza di opinioni con il Governo. Illustra altresì l'1.203 relativo all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché l'1.206 concernente lo spettacolo viaggiante. Ritiene altresì necessario stabilizzare il credito d'imposta anche nel settore dello spettacolo, come previsto dall'emendamento 1.209, sottolineando peraltro la necessità di contrastare le vendite non autorizzate di biglietti di ingresso, nel solco di quanto disposto dall'emendamento 1.215. In conclusione, dà conto degli emendamenti 1.222 e 1.223, dando per illustrati gli ulteriori emendamenti a sua prima firma.

Il senatore GOTOR *(Art.1-MDP)* illustra l'emendamento 1.14, volto a sostituire la parola «razionalizzazione» con «ottimizzazione», che invoca a suo avviso un processo più virtuoso e meno pessimistico. Si sofferma poi sull'1.45, finalizzato a garantire la più ampia fruizione dello spettacolo anche in favore delle persone con disabilità, rilevando altresì l'esigenza di ulteriori modifiche formali, previste dall'emendamento 1.106. Illustra altresì l'emendamento 1.191, che propone di aggiungere un riferimento esplicito all'articolo 36 della Costituzione e all'articolo 2099 del Codice civile, per quanto attiene agli aspetti retributivi. Segnala inoltre l'emendamento 1.207 che intende stabilizzare il *tax credit*, disposto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013, tenuto conto dei positivi risultati finora ottenuti.

La relatrice DI GIORGI *(PD)* dà conto dell'1.49 attraverso il quale si prevede di scorporare dal FUS il contributo statale dedicato alle fondazioni lirico-sinfoniche. Con l'emendamento 1.101 propone invece alcune modifiche al comma 4, tra cui menziona la previsione di riservare una quota di almeno il 3 per cento del FUS per la promozione di programmi di educazione nelle scuole nei settori dello spettacolo.

Dà indi conto degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, sottolineando l'esigenza di introdurre, analogamente al comparto cinematografico, il Consiglio superiore dello spettacolo, di cui all'emendamento 1.0.1. Fa presente conclusivamente che gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3 hanno l'obiettivo di incrementare la dotazione del FUS e di introdurre benefici e incentivi fiscali per il comparto dello spettacolo.

I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare a giovedì 20 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione dei subemen-

damenti agli emendamenti della relatrice 01.1, 1.27, 1.49, 1.101, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (n. 393)
(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice PUGLISI *(PD)*, ricordando che la 7ª Commissione ha chiesto alla Presidenza del Senato di esprimere osservazioni alla 1ª Commissione. Tra le norme di interesse, segnala l'articolo 4 che modifica le norme relative all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in particolare collegandole non più alla dotazione organica ma ad uno specifico Piano triennale dei fabbisogni di personale. Dopo aver dato conto in dettaglio delle modifiche apportate alla disciplina vigente, fa presente che sono salvaguardate le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca individuati dal decreto legislativo n. 218 del 2016.

Passando all'articolo 5 sui rapporti di collaborazione e sul conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, rende noto che si introduce il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Anche in questo caso – osserva la relatrice – viene fatta salva la disciplina speciale posta dal decreto legislativo n. 218 del 2016 per gli enti di ricerca.

Si sofferma poi sull'articolo 6 inerente il reclutamento del personale, precisando che ciascuna Amministrazione può limitare nel bando il numero di eventuali idonei in misura non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso, ferma restando la previsione secondo cui la graduatoria di merito per il personale docente ed educativo è composta da un numero di soggetti pari al massimo ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento. Si stabilisce altresì la possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve essere comunque valutato (ove pertinente) tra i titoli eventualmente rilevanti ai fini del concorso. Quanto all'articolo 9 sulla disciplina in materia di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione, segnala che quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (ad eccezione della previsione secondo cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione di lavoratori, da parte

delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato) non si applica al personale docente e ATA a tempo determinato, mentre agli enti di ricerca pubblici si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 218 del 2016.

L'articolo 13 – prosegue la relatrice – modifica in più parti l'articolo 55-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo alle forme e ai termini del procedimento disciplinare. Si introduce una disciplina differenziata per il procedimento disciplinare nei confronti del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), stabilendo che nei casi di infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, la competenza del relativo procedimento è in capo al responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e la procedura si svolge secondo le norme stabilite dal contratto collettivo. Nel caso in cui il responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale o si proceda per infrazioni punite con sanzioni più gravi, si procede invece dinanzi all'ufficio per i procedimenti disciplinari.

Illustra indi l'articolo 20, recante disposizioni per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, sia attraverso una specifica procedura di stabilizzazione, sia attraverso il bando di specifici concorsi riservati. Dopo aver descritto le innovazioni previste, rileva che restano ferme le disposizioni in materia di mobilità di cui all'articolo 1, commi 425 e 426, della legge n. 190 del 2014, che hanno disposto, rispettivamente, la disciplina del ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato e la proroga al 31 dicembre 2018 del termine relativo alla stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. Anche in questo caso, le disposizioni non si applicano al personale docente e ATA della scuola e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (per quest'ultime fino all'adozione dello specifico regolamento sul reclutamento del personale dei richiamati istituti). Inoltre, non si applicano agli enti pubblici di ricerca i commi 5 e 6, ossia il divieto di istaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile e le vigenti disposizioni sulla mobilità.

Sottolinea inoltre che l'articolo 22 introduce norme transitorie e interventi di coordinamento legislativo, stabilendo, per quanto di competenza, che le disposizioni sui controlli medico-legali sulle assenze per malattia si applichino agli accertamenti nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Si dispone peraltro che che il rimborso forfetario delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo (nella quota di pertinenza dell'apposito Fondo presso il Ministero) sia destinato all'INPS in luogo delle regioni.

In conclusione, data la delicatezza della materia, si interroga sulla possibilità di svolgere alcune audizioni, con particolare riferimento agli esponenti degli enti di ricerca.

Il PRESIDENTE fa presente che la Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca ha avanzato una richiesta di audizione sull'atto in titolo. Considerato che in Commissione affari costituzionali, competente nel merito, è stato deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni, propone di suggerire in quella sede l'effettuazione di tale attività informale, eventualmente aperta anche ai senatori della 7ª Commissione che fossero interessati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017 (n. 408)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore VICECONTE *(AP-CpE)*, rilevando anzitutto positivamente che lo schema di decreto è stato trasmesso entro il 30 aprile 2017, come previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 631, di riparto del Fondo ordinario (FOE) per il 2016 e come richiesto nel relativo parere della 7ª Commissione. Plaude quindi all'inversione di tendenza che vedeva trasmesso il FOE alle Commissioni parlamentari a luglio dell'anno di riferimento del riparto, generando ritardo nella concreta distribuzione delle risorse agli enti interessati.

Per il decreto di quest'anno registra alcune novità, ricordando che il decreto legislativo n. 218 del 2016 ha introdotto nuove norme sul personale e sulla valorizzazione del merito nonchè sul finanziamento premiale. Rammenta, infatti che ogni decreto di riparto del FOE prevedeva un accantonamento di risorse, pari al 7 per cento, che veniva destinato al finanziamento premiale degli enti di ricerca, secondo specifici criteri. Le Commissioni parlamentari hanno spesso lamentato che le risorse premiali fossero un sottoinsieme del Fondo ordinario, chiedendo invece che fossero aggiuntive.

Precisa poi che secondo l'articolo 19, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 218, in via sperimentale per l'esercizio 2017 si provvede al finanziamento premiale con lo stanziamento di 68 milioni di euro, derivanti da una riduzione contestuale del Fondo ordinario di pari importo. Sul punto ricorda che la 7ª Commissione, in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo sugli enti di ricerca (atto del Governo n. 329, poi sfociato nel summenzionato decreto legislativo n. 218), pur non concordando con la decurtazione del FOE, ha preso atto che tale previsione avrebbe consentito di mantenere separati i due Fondi (quello ordinario e quello premiale) ponendo le basi per assicurare il carattere aggiuntivo delle risorse, come a più riprese chiesto dal Parlamento, tanto più che occorreva una specifica previsione legislativa. Resta fermo però che criteri, modalità e termini per l'assegnazione dei premiali, nonché la stessa

assegnazione, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca senza la previsione del parere delle Commissioni parlamentari. A fronte di ciò, sottolinea che in occasione del parere reso sul riparto dei premiali 2016 (atto del Governo n. 371), la Commissione aveva inserito un'apposita condizione per sollecitare il Governo a sostenere, in un prossimo provvedimento legislativo, la reintroduzione del parere delle Commissioni parlamentari sul decreto di definizione dei criteri per l'assegnazione della quota premiale e, nelle more di tale modifica normativa, a trasmettere comunque l'atto alle suddette Commissioni parlamentari.

Ciò premesso, fa presente dunque che l'atto in esame non prevede più la destinazione di una quota per il finanziamento premiale. Per il solo 2017, quindi, le risorse per la premialità sono coperte compensativamente dalla riduzione del Fondo ordinario per un importo di 68 milioni di euro, mentre per i successivi anni lo stanziamento sarà aggiuntivo rispetto al FOE, fermo restando che è in corso l'attivazione di un nuovo capitolo di spesa.

Venendo al merito dell'atto in titolo, rende noto che la somma complessiva sul capitolo 7236 era inizialmente di circa 1,678 miliardi di euro, cui vanno decurtati 68 milioni di euro per il finanziamento premiale, come si è detto. La cifra reale per il 2017 è di circa 1,6 miliardi di euro, con un calo per quest'anno rispetto all'anno scorso (la cifra era 1,68 miliardi di euro). Riferisce del resto che la stessa relazione illustrativa dà conto della progressiva riduzione del FOE dal 2011 ad oggi di circa 116 milioni di euro, ossia il 6,5 per cento. Sempre nella relazione illustrativa si precisa che per il 2017, per neutralizzare l'impatto della riduzione, si adotteranno specifiche azioni nell'ambito del Programma nazionale di ricerca (PNR) 2015-2020. Sottolinea comunque che detta riduzione non va ad impattare sulle assegnazioni ordinarie, che vengono mantenute pressochè costanti. Descrive quindi il riparto delle somme, destinate: ad assegnazioni ordinarie, per complessivi 1.002.751.000 euro, comprensive delle assegnazioni per le assunzioni di ricercatori, in lieve aumento rispetto alle assegnazioni ordinarie previste l'anno scorso; ad assegnazioni straordinarie in favore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), pari a 6 milioni di euro, previste dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2013; ad attività di ricerca a valenza internazionale, per 514.704.199 euro; a progettualità di carattere straordinario, per 32.925.000 euro; a progetti bandiera e progetti di interesse, per 24 milioni di euro. Precisa poi che i restanti 29.130.771 euro sono destinati al finanziamento di iniziative fissate per legge ed in particolare: 14 milioni di euro ad Elettra – Sincrotrone Trieste, ai sensi del decreto-legge n. 7 del 2005; 14.339.747 euro per i due enti di ricerca del settore scuola in base alla legge n. 111 del 2011; 791.024 euro quale quota per il 2015 per le chiamate dirette.

Segnala altresì che rispetto al 2016, non è previsto il finanziamento all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca in quanto in base all'ultima legge di bilancio (legge n. 232 del 2016) l'assegnazione all'ANVUR è confluita in un apposito capitolo (n.

1688) dello stato di previsione del Ministero. Inoltre, per il 2017 non è stata accantonata alcuna ulteriore somma per le chiamate dirette perché per il medesimo esercizio è già in corso la procedura per l'utilizzo di quelle del 2015 e anche perché gli enti, nel 2016, hanno avviato l'*iter* assunzionale delle 215 unità straordinarie di ricercatori previste dall'articolo 1, comma 247, della legge n. 208 del 2015.

Ricorda inoltre che per l'INGV, l'articolo 24 del decreto-legge n. 104 del 2013 ha previsto l'assunzione, nel quinquennio 2014-2018, di complessive 200 unità di personale in scaglioni annuali di 40 unità. Al riguardo, segnala quindi che l'INGV avrebbe dovuto ricevere 2 milioni per ciascun anno del quinquennio 2014-2018 quali assegnazioni straordinarie per le assunzioni di personale. In proposito, rimarca le difficoltà dell'Istituto tanto più che si è registrato un decremento negli anni delle assegnazioni ordinarie e che la situazioni è divenuta insostenibile anche per l'intensificarsi degli eventi sismici. Fa notare del resto che le emergenze sopravvenute non hanno trovato un'apposita copertura in altre disposizioni normative ma gravano sui fondi dell'Ente.

Con particolare riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche, si augura che nella prossima legge di bilancio sia incrementata la dotazione ordinaria per dare continuità all'attività svolta, tenuto conto che l'investimento in ricerca non può essere ritenuto un mero costo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287-*BIS*

G/2287-*bis*/1/7

BLUNDO, SERRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-*bis*),

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, anche mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «Codice dello spettacolo»;

con particolare riferimento ai settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, il comma 4, lettera *d)*, stabilisce tra i criteri per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;

considerato che:

appare opportuno porre in essere tutte le iniziative necessarie a salvaguardare la scuola lirica italiana, quale patrimonio di conoscenze tecniche e culturali, al fine di contribuire in tal modo al miglioramento dell'educazione artistica, fermo restando il principio, stabilito dal diritto comunitario, della libera circolazione dei lavoratori, anche nel settore dello spettacolo;

impegna il Governo:

a prevedere nella distribuzione dei finanziamenti pubblici l'adozione di appositi criteri premiali a favore dei teatri che scritturano una percentuale minima di artisti lirici italiani o di artisti che, indipendentemente dalla loro nazionalità, abbiano compiuto in Italia una parte dei loro studi.

G/2287-*bis*/2/7

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-*bis*),

premesso che:

con l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame s'intende affrontare il complesso percorso di riforma e di risanamento delle gestioni per il rilancio dell'attività delle fondazioni lirico-sinfoniche;

la fondamentale leva che ha mosso l'intervento del Legislatore è infatti costituita dall'urgenza di arginare il *deficit* strutturale delle fondazioni italiane, intervenendo tempestivamente sulle voci di spesa ritenute responsabili del dissesto finanziario degli enti;

allo stesso tempo il Legislatore, a far tempo dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ha modificato la regolamentazione del lavoro in chiave privatistica, associando flessibilità e garanzie con i princìpi di economicità della gestione;

considerato che:

le conseguenze di tale processo hanno portato al verificarsi di situazioni critiche e penalizzanti in particolare per il personale artistico e tecnico, il quale si è trovato a subire le conseguenze derivanti dal rapporto di lavoro privato, con ricadute negative nei momenti di crisi dell'ente;

tuttavia non si può non rilevare come in molte fondazioni liriche si sia verificata una crescita, spesso difficilmente giustificabile, delle posizioni dirigenziali, nomine che evidentemente incidono in maniera rilevante sulle spese della fondazione stessa;

impegna il Governo:

a operare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di compiere una accurata verifica circa il numero di posizioni dirigenziali presenti in ciascuna fondazione lirica e se il numero di tali posizioni dirigenziali possa considerarsi proporzionato e adeguato alle esigenze della fondazione stessa;

a valutare l'opportunità di operare, anche con provvedimenti a carattere normativo, nell'ambito delle proprie competenze, ad una revisione della dotazione organica amministrativa delle fondazioni lirico-sinfoniche, con particolare attenzione alle posizioni dirigenziali, tenendo conto delle reali necessità funzionali, delle dotazioni organiche già approvate dal Ministero in passato, nonché di parametri comparativi con analoghe istituzioni europee.

G/2287-*bis*/3/7

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-*bis*),

premesso che:

con l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in oggetto s'intende affrontare il complesso percorso di riforma e di risanamento delle gestioni per il rilancio dell'attività delle fondazioni lirico-sinfoniche;

il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (cd. «valore cultura»), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, disciplina la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della Fondazione, «previa verifica che nei rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli affidamenti concessi alla Fondazione stessa»; alla lettera *g-bis)* prevede, altresì, «l'obbligo per la fondazione, nella persona del legale rappresentante, di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti»;

considerato che:

ogni fondazione ha l'obbligo di analizzare i rapporti di debito/credito avuti negli anni con le banche, a qualunque titolo, al fine di appurare non solo il ricorso all'illegittima pratica del cosiddetto «anatocismo trimestrale di interessi debitori e condizioni economiche accessorie», ma anche l'applicazione di eventuali tassi usurari in danno della fondazione stessa;

l'applicazione della norma suddetta comporterebbe un importante risparmio per le fondazioni nonché un rilevante recupero di somme ingiustamente versate agli istituti di credito;

nonostante ciò, a oggi, la norma è rimasta in buona parte disapplicata o parzialmente applicata dagli organi di gestione delle fondazioni;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure, anche di carattere normativo, affinché sia data piena e completa attuazione alla norma di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)* del sopracitato decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, finalizzata a effettuare le opportune verifiche giuridico-contabili sui rapporti delle fondazioni con gli Istituti di credito.

G/2287-*bis*/4/7

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-*bis*),

premesso che:

con l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame s'intende affrontare il complesso percorso di riforma e di risanamento delle gestioni per il rilancio dell'attività delle fondazioni lirico- sinfoniche;

insistiti interventi normativi hanno cercato di tamponare la grave situazione venutasi a creare, avviando un processo virtuoso di risanamento e prevedendo la rinegoziazione e ristrutturazione del debito, senza tuttavia riuscire a rilanciare le fondazioni lirico-sinfoniche, in prospettiva più moderna, non come semplici imprese commerciali ma quali centri di eccellenza e di elevata cultura;

considerato che:

il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), ai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 24 prevede, con uno o più regolamenti di delegificazione da adottare entro il 30 giugno 2017, la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario;

in particolare il comma 3-*bis*, lettera *b)*, prevede che i regolamenti ora citati debbano individuare i requisiti necessari in possesso delle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come «fondazione lirico-sinfonica» o «teatro lirico-sinfonico», con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo princìpi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità;

tale previsione normativa comporta di fatto una implicita classificazione e una sostanziale differenziazione tra fondazioni di serie A e fondazioni di serie B;

valutato che:

attualmente le fondazioni che hanno avviato procedure di risanamento del debito hanno incontrato non poche difficoltà, vedendosi costrette a significativi tagli e riduzioni di personale;

data la peculiarità delle fondazioni lirico-sinfoniche e il valore culturale che rappresentano, è imminente il rischio che le stesse non riescano a portare a termine entro la data suddetta il processo di risanamento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare il termine fissato al 31 dicembre 2018 per consentire a tutte le fondazioni di completare adeguatamente i processi di risanamento e poter così conservare, anche relativamente all'espletamento delle proprie funzioni, lo status di «fondazione lirico-sinfonica».

G/2287-*bis*/5/7

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-*bis*),

premesso che:

con l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame s'intende affrontare il complesso percorso di riforma e di risanamento delle gestioni per il rilancio dell'attività delle fondazioni lirico-sinfoniche;

insistiti interventi normativi hanno cercato di tamponare la grave situazione venutasi a creare, avviando un processo virtuoso di risanamento e prevedendo la rinegoziazione e ristrutturazione del debito, senza tuttavia riuscire a rilanciare le fondazioni lirico-sinfoniche, in prospettiva più moderna, non come semplici imprese commerciali ma quali centri di eccellenza e di elevata cultura;

considerato che:

il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ha disposto che gli enti lirici – «di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale», già disciplinati come persone giuridiche di diritto pubblico, dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 – fossero trasformati in fondazioni di diritto privato;

tale disposizione normativa è stata sottoposta al giudizio della Corte costituzionale che con sentenza 18-21 aprile 2011, n. 153 – ha evidenziato come «nonostante l'acquisizione della veste giuridica formale di fondazioni di diritto privato», queste conservino, «pur dopo la loro trasformazione, una marcata impronta pubblicistica»;

pertanto compiti e finalità attribuite alle fondazioni, con particolare riferimento alla diffusione dell'arte musicale, alla formazione professionale di quadri artistici, all'educazione musicale della collettività, devono considerarsi prioritarie su scala nazionale;

considerato inoltre che:

le finalità delle fondazioni, d'altra parte, appaiono come «esplicazione dei principi fondamentali dello sviluppo della cultura e della tutela

del patrimonio storico e artistico della Nazione» di cui all'articolo 9 della Costituzione, che solo una normativa di sistema degli enti strumentali dettata dallo Stato può contribuire a realizzare adeguatamente;

valutato che:

la situazione di incertezza legata problemi di ambiguità interpretativa della norma e alla disciplina applicabile alle fondazioni lirico-sinfoniche ha creato un acceso dibattito tra gli operatori del settore;

impegna il Governo:

nelle more del previsto completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, a istituire un tavolo tecnico con gli enti rappresentativi e i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di valutare la predisposizione di appositi provvedimenti normativi finalizzati al pieno ripristino dell'applicazione della disciplina di diritto pubblico alle fondazioni lirico-sinfoniche e in particolare ai dipendenti delle stesse.

G/2287-*bis*/6/7

BLUNDO, SERRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-*bis*),

premesso che:

l'articolo 1, comma 4, lettera *g)*, prevede una revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza con l'obiettivo di dare impulso alle scuole di ballo;

considerato che:

esistono numerose associazioni culturali nel nostro Paese che si occupano della promozione della danza come forma di arte e cultura e non come disciplina sportiva;

per ciò che riguarda il mondo *no-profit*, tale attività può avere sia la forma di associazione di promozione sociale, sia quella sportiva dilettantistica. Rispetto alla prima, quest'ultima prevede una serie maggiore di agevolazioni fiscali, anche se, per poterne usufruire, deve esistere una vera e propria attività sportiva dilettantistica (collegata a finalità sportive) e deve essere iscritta al registro del Coni (anche per via indiretta, affiliandosi a un ente di promozione sportiva);

valutato che:

in ogni caso la differenza fra tali due forme associative dipende principalmente dal genere di finalità che ha l'associazione e da come svolge la propria attività;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di estendere, anche alle associazioni culturali che promuovono la danza come forma artistica e culturale, le medesime agevolazioni fiscali attualmente vigenti per le associazioni sportive dilettantistiche.

G/2287-*bis*/7/7

TOSATO, CENTINAIO

Il Senato,

premesso che:

il costante definanziamento pubblico, l'aumento dei costi per le forniture, per i *cachets* artistici, per l'adeguamento amministrativo ai dettati legislativi in tema di sicurezza, appalti, corruzione, rischi, ha di fatto portato alla paralisi dei teatri lirici;

agli stessi viene chiesto, malgrado la diminuzione dei finanziamenti, di produrre di più, con una migliore qualità e con l'obbligo di pareggio di bilancio:

in questo modo le fondazioni liriche rischiano seriamente il fallimento;

a fronte di tale estrema incertezza economica si suggerisce quanto meno di invertire le modalità e il calcolo dell'erogazione del finanziamento pubblico, che oggi avviene in acconto a febbraio e a consuntivo dell'anno precedente in ottobre;

in tale lasso di tempo spesso si sono verificati tagli al FUS non preventivati, che non consentono di soddisfare le programmazioni artistiche già in corso,

impegna il Governo:

ad invertire il flusso del finanziamento prevedendo l'erogazione completa sull'esercizio successivo in base allo storico precedente e, a bilancio consolidato l'anno successivo, la successiva erogazione sarà effettuata a conguaglio dell'effettiva attività svolta nel precedente esercizio.

Art. 01.

01.1
La Relatrice

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Princìpi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 3 novembre 2003, e dalla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005:

a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditori a culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;

b) riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore;

c) riconosce l'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.

2. La Repubblica, nel sostenere le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, le cui realizzazioni e i cui esiti produttivi sono caratterizzati dalla compresenza organizzata di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, promuove, in particolare:

a) le attività teatrali;

b) le attività liriche, concertistiche, corali;

c) le attività musicali contemporanee popolari;

d) le attività di danza classica e contemporanea;

e) le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione;

f) le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici;

g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

3. La Repubblica riconosce altresì:

a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di conoscenza, di socializzazione e di avvicinamento alle attività di spettacolo;

b) la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee;

c) l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani;

d) l'attività dei centri di ricerca, di documentazione, di sperimentazione e di formazione nello spettacolo.

4. L'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo, in particolare:

a) favorisce la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversità come espressione della contemporaneità;

b) promuove la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;

c) promuove l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle fasce di pubblico giovane;

d) crea i presupposti per un riequilibrio territoriale nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo;

e) sostiene lo sviluppo di reti territoriali tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, quali strumenti per assicurare la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado, nonché un'offerta culturale di qualità sull'intero territorio nazionale;

f) promuove la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti;

g) favorisce la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti;

h) mira ad assicurare la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri;

i) provvede ad incentivare l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico».

1.1
PUGLISI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «la riforma delle disposizioni legislative» *con le seguenti:* «il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»;

b) *dopo le parole:* «nonché per» *inserire le seguenti:* «la riforma»;

c) *sostituire le parole:* «in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, anche modificando ed innovando le disposizioni legislative vigenti, anche mediante la redazione di un unico testo normativo denominato ''codice dello spettacolo''» *con le seguenti:* «nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche mediante la redazione di un unico testo normativo denominato ''codice dello spettacolo''»;

d) *dopo le parole:* «più razionale», *sostituire la parola:* «e» *con la seguente:* «,»;

e) *sostituire le parole:* «della fruizione» *con le seguenti:* «la loro fruizione»;

f) *introdurre la seguente rubrica*: "Deleghe al Governo".

1.2
PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, ZELLER, ORELLANA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola:* «danza,» *sono inserite le seguenti:* «attività bandistica, corale, filodrammatica e folkloristica,»;

b) *al comma 4, dopo le parole:* «della danza,» *sono inserite le seguenti:* «dell'attività bandistica, corale, filodrammatica e folcloristica,»;

c) *al comma 4, dopo la lettera* g), *è inserita la seguente:*

«*g-bis)* revisione della normativa in materia di promozione delle attività bandistiche, corali, filodrammatiche e folkloristiche, attraverso la previsione di agevolazioni fiscali per l'organizzazione di corsi di formazione, nonché di esenzioni fiscali per i compensi da riconoscere ai collaboratori tecnici, come individuati anche dell'articolo 67, comma 1, lettera *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricomprendendo coloro che effettuano prestazioni di natura non professionale per l'espletamento di tali attività. Previsione della detrazione di oneri, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenuti per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale per i ragazzi presso associazioni

bandistiche, corali, filodrammatiche e folkloristiche legalmente costituite, nonché di contributi versati a dette associazioni da parte di privati e imprese. Revisione della disciplina del diritto d'autore in favore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale per le iniziative, a scopo benefico, di libera esecuzione dal vivo di brani musicali, nonché previsione della reintroduzione dei compensi per gli organi collegiali degli enti dello spettacolo;»;

d) *al comma 4, lettera* l, *dopo le parole:* «attività di spettacolo» *sono inserite le seguenti:* «e musicali professionali e amatoriali, sia formative che fruitive».

1.3
CONTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la parola: «razionale» *con la seguente:* «efficace»;

sostituire la parola: «razionalizzazione» *con la seguente:* «ottimizzazione»

1.4
BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 1 sostituire la parola: «razionale», *con la seguente:* «efficace» *e la parola:* «razionalizzazione» *con la seguente:* «ottimizzazione».

1.5
CENTINAIO

Al comma 1, sostituire la parola: «razionale», *con la seguente:* «efficace».

1.6
GIRO, MARIN, GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire la parola: «razionale», *con la seguente:* «efficace».

1.7
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire la parola: «razionale» *con la seguente:* «efficace».

1.8
LUMIA, Elena FERRARA

Al comma 1, sostituire la parola: «razionale e» *con la seguente:* «efficace,».

1.9
Elena FERRARA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e razionalizzazione della spesa».

1.10
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «razionalizzazione della spesa» *con le seguenti:* «utilizzo efficiente delle risorse».

1.11
GIRO, MARIN, GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire la parola: «razionalizzazione», *con la seguente:* «ottimizzazione».

1.12
LUMIA

Al comma 1, sostituire la parola: «razionalizzazione» *con la seguente:* «ottimizzazione».

1.13

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire la parola: «razionalizzazione» *con la seguente:* «ottimizzazione».

1.14

GOTOR

Al comma 1, sostituire la parola: «razionalizzazione» *con la seguente:* «ottimizzazione».

1.15

CENTINAIO

Al comma 1, sostituire la parola: «razionalizzazione», *con la seguente:* «ottimizzazione».

1.16

Elena FERRARA, IDEM

Al comma 1, sostituire le parole da: «incentivare» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformità alla raccomandazione 2006/962/CE».

1.17

LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 01 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:».

1.18

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 2, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* riconoscimento dell'utilità e della funzione socio-culturale dello spettacolo dal vivo, nonché del valore e della professionalità degli artisti e dei tecnici che si adoperano per realizzarlo;».

1.19

GALIMBERTI

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* commisurazione degli interventi di sostegno dello Stato prioritariamente all'importanza delle attività in base ai criteri identificati al comma 1».

1.20

CONTE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* armonizzazione degli interventi di sostegno dello Stato con quelli degli altri enti pubblici territoriali»;

alla lettera d), *sostituire la parola:* «necessarie» *con la seguente:* «migliorative».

1.21

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* armonizzazione degli interventi di sostegno dello Stato con quelli degli altri enti pubblici territoriali;».

1.22

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* armonizzazione degli interventi di sostegno dello Stato con quelli degli altri enti pubblici territoriali;».

1.23

CENTINAIO

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* armonizzazione degli interventi di sostegno dello Stato con quelli degli altri enti pubblici territoriali;».

1.24

LUMIA, Elena FERRARA

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* armonizzazione degli interventi di sostegno dello Stato con quelli degli altri enti pubblici territoriali;».

1.25

GIRO, MARIN, GALIMBERTI

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* «razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato e armonizzazione», *con le seguenti:* «armonizzazione degli interventi di sostegno dello Stato».

1.26

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 2, lettera b), *sostituire la parola:* «razionalizzazione», *con la seguente:* «armonizzazione» *e sopprimere le seguenti parole:* «e armonizzazione».

1.27

La Relatrice

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, mantenendo o prevedendo, tra l'altro, tra le attribuzioni statali:

a) la gestione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

b) la determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo con decreti non aventi natura regolamentare da emanare, sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo istitito dalla presente legge e previa intesa con la Conferenza unificata di cui di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive;

d) la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;

e) la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo in contesti disagiati;».

1.28

Petraglia, Bocchino

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «sviluppando politiche redistributive sul territorio nazionale, in ambito produttivo e di programmazione, volte a diminuire le disparità territoriali tra Nord e Sud Italia e tra centro e periferie, anche attraverso un piano strategico nazionale sulla base del quale le Regioni definiscano le proprie politiche di investimento in modo complementare»;

b) *dopo la lettera* b) *inserire le seguenti:*

«*b-bis)* armonizzazione delle regole per la richiesta di finanziamenti a livello nazionale, regionale e locale, prevedendo l'adozione, mediante intesa stipulata in sede di Conferenza unificata, di criteri omogenei sulle modalità e i tempi di assegnazione e liquidazione dei contributi, al fine di garantire certezza e stabilità degli stessi e di semplificare le procedure in materia;

b-ter) revisione delle modalità di finanziamento ai progetti mediante il Fondo unico per lo spettacolo, prevedendo il superamento del modello incentrato sul deficit, una maggiore trasparenza nella rendiconta-

zione dei contributi e la predisposizione di un bilancio sociale delle attività finanziate;

b-quater) riconoscimento, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dello spettacolo dal vivo quale parte integrante del comparto economico dell'industria culturale e creativa;

b-quinquies) riconoscimento degli enti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo In qualità di impresa culturale e creativa, integrando gli stessi nella normativa dell'Unione europea concernente la piccola e Media impresa;

b-sexies) valorizzazione degli investimenti orientati al rischio culturale, intendendo quest'ultimo come ricerca, produzione e programmazione di spettacoli che utilizzino linguaggi innovativi, sperimentali e contemporanei e che non siano indirizzati unicamente a finalità commerciali;».

1.29

PETRAGLIA, BOCCHINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, anche attraverso l'introduzione di adeguate forme di incentivazione e sostegno in favore dei soggetti che operano nel settore, con particolare riguardo alle imprese culturali, compatibili con le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, volte a eliminare l'attuale discriminazione che pone le PMI culturali in una posizione di svantaggio competitivo rispetto ad altri soggetti aventi diversa natura giuridica,»;

b) *al comma 4, alla lettera* d) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «disponendo che la valutazione della qualità sia sempre adeguatamente motivata e verificata nel corso di un'intera stagione di spettacolo;».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b),* si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.30

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche prevedendo l'adozione, mediante intesa stipulata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, di criteri omogenei sulle modalità e sui tempi di assegnazione e liquidazione dei contributi dello Stato, delle regioni e degli enti locali, al fine di semplificare e accelerare le relative procedure;».

1.31

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche applicando alle fondazioni e alle associazioni aventi personalità giuridica finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo il regime di esenzione fiscale dall'Ires sul modello di quanto previsto per le fondazioni lirico-sinfoniche, pianificando una graduale riduzione dal!'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'Imposta del valore aggiunto sulla base di quanto disposto per il settore editoriale, nonché prevedendo meccanismi di detrazione della spesa culturale all'interno della dichiarazione dei redditi;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 2, lettera *b)*, è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.32

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 2, dopo la lettera b) *inserire le seguenti:*

«*b-bis)* garanzia di un finanziamento statale certo ed adeguato, con il superamento del modello della sola copertura del deficit di bilancio, mediante l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nello

spettacolo dal vivo, da alimentare anche attraverso il gettito fiscale del settore stesso sotto forma di autofinanziamento;

b-ter) istituzione, in linea con la razionalizzazione di cui alla lettera *b)* di un Fondo di rotazione per la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico delle sale teatrali».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 1** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b-ter)*, si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.33

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 2, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* istituzione, nell'ambito della razionalizzazione prevista dalla lettera *b)*, di un Fondo per lo spettacolo dal vivo;».

Conseguentemente, al comma 4 dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* razionalizzazione e armonizzazione della tassazione prevista per le diverse attività dello spettacolo dal vivo, prevedendo l'estensione dell'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto a tutte le attività;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 4, lettera *c-bis)*, è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.34

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 2, dopo la lettera b) *inserire le seguenti:*

«*b-bis)* garanzia di un equilibrio tra le diverse attività, interdipendenti, dei vari settori dello spettacolo, con particolare riguardo alla produzione e distribuzione;

b-ter) promozione della trasparenza nei criteri di assegnazione delle risorse statali, sia tra i vari settori che tra le diverse attività;».

1.35

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 2, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* revisione della disciplina per la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, prevedendo che la dotazione annuale sia suddivisa in quote distinte tra il settore lirico-musicale, teatrale, della danza, del circo e degli spettacoli viaggianti, con un successiva ripartizione della quota assegnata al settore lirico-musicale tra le categorie individuate sulla base di una valutazione comparativa delle funzioni esercitate e dei progetti realizzati dai soggetti ed enti operanti in tale ambito;».

1.36

PUGLISI

Al comma 2, lettera c), *sopprimere le parole:* «sostituite o».

1.37

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, lettera d), *sostituire la parola:* «necessarie» *con le seguenti:* «opportune e migliorative».

1.38
BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 2, lettera d), *sostituire la parola:* «necessarie» *con la seguente:* «migliorative».

1.39
GIRO, MARIN, GALIMBERTI

Al comma 2, lettera d) *sostituire la parola:* «necessarie», *con la seguente:* «migliorative».

1.40
CENTINAIO

Al comma 2, lettera d), *sostituire la parola:* «necessarie», *con la seguente:* «migliorative».

1.41
PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 2, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d-bis)* miglioramento dell'accesso dei cittadini alle attività dello spettacolo dal vivo, con particolare riguardo alle fasce più marginali e in condizioni di disagio economico e sociale;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 2, lettera *d-bis)*, è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.42
PUGLISI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

1.43

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 2, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«*e-bis)* garanzia di una completa accessibilità delle attività da parte delle persone con disabilità, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, e previsione del requisito dell'accessibilità per l'assegnazione di contributi e finanziamenti pubblici, disponendo in tal senso modalità di vigilanza e relative sanzioni;».

1.44

LA RELATRICE

Al comma 2, aggiungere infine la seguente lettera:

«*f-bis)* adozione di specifiche misure finalizzate spettacolo da parte delle persone con disabilità».

1.45

GOTOR

Al comma 2 aggiungere in fine la seguente lettera:

«*f-bis)* riconoscimento di incentivi e contributi per la più ampia fruizione dello spettacolo al vivo, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i princìpi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia».

1.46

Elena FERRARA, IDEM

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis)* attuazione dello statuto sociale europeo dell'artista, sviluppando un quadro giuridico ed istituzionale finalizzato a sostenere la creazione artistica, mediante l'adozione di una serie di misure riguardanti la tutela e la sicurezza sociale dei lavoratori».

1.47

Elena Ferrara, Idem

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis)* attuazione e implementazione di un sistema di monitoraggio della fruizione delle attività dello spettacolo, con particolare riferimento alle fasce di età e a specifiche tipologie di pubblico».

1.48

Montevecchi, Blundo, Serra

Al comma 2 dopo la lettera f) *aggiungere le seguenti:*

«*f-bis)* previsione di una graduale riduzione dell'Iva sulla biglietta-zione degli spettacoli;

f-ter) garantire piena fruizione delle attività di spettacolo dal vivo alle persone con disabilità;».

1.49

La Relatrice

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente ulteriore criterio direttivo: revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo dal Fondo unico per lo spettacolo delle risorse ad esse destinate, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché con i princìpi di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;».

1.50

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 3, lettera a), *premettere la seguente:*

«0*a)* rafforzamento del valore culturale delle fondazioni lirico-sinfoniche e della loro storica funzione di ambasciatrici della cultura italiana nel mondo e di presidi della nostra memoria storica e identitaria;».

1.51

GALIMBERTI

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* completamento del percorso di riforma previsto dal già citato decreto legislativo n. 367 del 96 favorendo lo snellimento organizzativo, la messa in comune di strutture, personale e risorse tra una o più fondazioni esistenti, nonché la realizzazione di coproduzioni o lo scambio di spettacoli di singoli corpi artistici e di materiale scenico, l'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni, al fine di ottenere le economie di scala necessarie ad incrementare l'offerta di spettacoli, anche destinati ad un pubblico giovanile, pur mantenendo invariati i saldi di spesa;».

1.52

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni o mediante lo scambio di materiale scenico e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;».

1.53

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzativo e assicurando una maggiore offerta di spettacoli destinati al pubblico giovanile, anche attraverso la realizzazione di coproduzioni, e la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alle nuove produzioni musicali;».

1.54

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 3, lettera a), *dopo le parole:* «n. 367 del 1996,», *aggiungere le seguenti:* «in conformità ai princìpi dettati dalla giurisprudenza costituzionale in merito all'impronta pubblicistica delle fondazioni».

1.55

LUMIA, Elena FERRARA

Al comma 3, lettera a), *sostituire le parole da:* «lo snellimento» *fino a:* «fattori produttivi» *con le seguenti:* «il funzionamento organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile,».

1.56

CONTE

Al comma 3, lettera a) *sostituire le parole da:* «lo snellimento» *fino a:* «fattori produttivi» *con le seguenti:* «il funzionamento organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile,».

1.57

CENTINAIO

Al comma 3, lettera a), *sostituire le parole da:* «lo snellimento organizzativo», *fino a:* «costo dei fattori produttivi», *con le seguenti:* «il funzionamento organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile,».

1.58

GIRO, MARIN, GALIMBERTI

Al comma 3, lettera a), *sostituire le parole da:* «lo snellimento», *fino a:* «dei fattori produttivi», *con le seguenti:* «il funzionamento organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile,».

1.59

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 3, lettera a), *sopprimere le parole:* «e il conseguimento di obiettivi di risparmio di spesa» *e dopo le parole:* «dei fattori produttivi» *sopprimere la parola:* «anche».

1.60

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 3, lettera a), *sostituire le parole:* «risparmio di spesa» *con le seguenti:* «efficientamento delle spese».

1.61

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 3, lettera a), *sopprimere la parola:* «, personale».

1.62
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 3, lettera a), *sostituire le parole:* «destinati in particolare al pubblico giovanile» *con le seguenti:* «con particolare riguardo al pubblico giovanile,».

1.63
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 3, lettera a), *sopprimere le parole:* «di singoli corpi artistici».

1.64
PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 3, dopo la lettera a) *inserire le seguenti:*

«*a-bis)* creazione di una rete relazionale con diversi soggetti, quali il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'Agenzia nazionale del turismo e la Rai, al fine di favorire sinergie volte alla valorizzazione delle attività delle fondazioni;

a-ter) estensione delle agevolazioni fiscali previste per altri settori della cultura;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 3, lettera *a-ter)*, è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.65
PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 3, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* istituzione, nell'ambito di quanto previsto dalla lettera *a)*, dei distretti lirico-sinfonici suddivisi sulla base della collocazione geografica degli stessi, con il fine distribuire il sistema musicale nel suo complesso (fondazioni lirico-sinfoniche, istituzioni concertistico orchestrali, teatri di tradizione) e con un'attenzione particolare per la specialità delle

fondazioni lirico-sinfoniche, anche al fine di recuperare la forza lavoro attualmente esternalizzata in ditte di appalto attraverso la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, prevedendo per tali distretti finanziamenti pubblici adeguati e certi;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 3, lettera *a-bis)*, è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.66
CONTE

Al comma 3, lettera b) *sostituire la parola:* «sovrintendente» *con le seguenti:* «consiglio di indirizzo di cui al punto 2), lettera *a),* del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013».

1.67
BLUNDO, SERRA

Al comma 3, lettera b), *sostituire la parola:* «sovrintendente» *con le seguenti:* «consiglio di amministrazione».

1.68
LUMIA, Elena FERRARA

Al comma 3, lettera b), *sostituire la parola:* «sovrintendente» *con le seguenti:* «consiglio di amministrazione».

1.69
BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 3, lettera b), *dopo la parola:* «sovrintendente», *aggiungere le seguenti:* «e al consiglio di amministrazione» *e sopprimere le seguenti parole:* «quale unico organo di gestione».

1.70

CENTINAIO

Al comma 3, lettera b), *dopo la parola:* «sovrintendente», *aggiungere le seguenti:* «e consiglio di amministrazione».

1.71

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 3, lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* «quale unico organo di gestione».

1.72

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 3, lettera b), *in fine sostituire le parole:* «quale unico organo di gestione» *con le seguenti:* «e organi direttivi».

1.73

GIRO, MARIN, GALIMBERTI

Al comma 3, lettera b), *sostituire le parole:* «, quale unico organo di gestione», *con le seguenti:* «e al consiglio di amministrazione».

1.74

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 3, lettera b), *aggiungere infine le seguenti parole:* «incentivando l'adozione di modelli di gestione più virtuosi ed evitando misure punitive legate al mancato pareggio economico a danno del personale senza incarichi di gestione».

1.75

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 3, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare:

1) bandi pubblici anche internazionali permettendo la consultazione pubblica del *curriculum* dei partecipanti;

2) assenza di interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni svolte all'interno delle fondazioni stesse dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche;

3) nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni di cui alla lettera *b)*, al soprintendente è preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo e ruoli affini, anche in altre fondazioni;».

1.76

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 3, alla lettera c) *premettere la seguente:*

«*0c)* rafforzamento del contributo statale, in sinergia con i finanziamenti regionali;».

Conseguentemente, alla lettera c), *dopo le parole:* «risorse private» *inserire le seguenti* «, non sostitutive dell'intervento pubblico,».

*Conseguentemente ancora, dopo l'***articolo 1** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *0c)*, si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.77

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 3, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale prevedendo in particolare:

1) un metodo di calcolo oggettivo degli stessi sulla base dei risultati di gestione del triennio precedente;

2) il riconoscimento della qualità artistica degli spettacoli;

3) una distribuzione più omogenea sul territorio nazionale;

4) l'incentivazione di meccanismi di gestione virtuosa e trasparente, tali da supportare l'offerta occupazionale e la condivisione del materiale scenico;

5) l'incentivazione di strategie per la diffusione della lirica nella popolazione, con particolare riguardo alle aree disagiate attraverso progetti con enti locali, scuole e associazioni impegnate nel contrasto al disagio sociale;

6) il riconoscimento della capacità di attivare coproduzioni italiane e internazionali;

7) l'incentivazione di iniziative tese alla fruizione da parte delle persone con disabilità;».

1.78

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 3, lettera c), *sostituire le parole da:* «capacità» *fino a:* «locali» *con le seguenti:* «promozione e alla diffusione della cultura lirica nella popolazione, con particolare riguardo alle aree disagiate attraverso progetti con enti locali, scuole e associazioni impegnate nel contrasto al disagio sociale;».

1.79

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 3, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* individuazione della reale dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche e successiva assegnazione delle risorse statali, con particolare riguardo al Fondo unico per lo spettacolo, ai fini della copertura delle spese per il personale ferma restando la tutela dei livelli occupazionali attualmente in essere, di contro che la programmazione delle

fondazioni sia finanziata attraverso ulteriori risorse, pubbliche o private, nonché attraverso i proventi delle attività delle fondazioni medesime;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 3, lettera *c-bis)*, è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.».

1.80

TOSATO, CENTINAIO

Al comma 3, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* inversione del flusso del finanziamento prevedendo l'erogazione completa sull'esercizio successivo in base allo storico precedente e, a bilancio consolidato l'anno successivo, la successiva erogazione sarà effettuata a conguaglio dell'effettiva attività svolta nel precedente esercizio».

1.81

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 3, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* previsione di strumenti di garanzia e trasparenza sia nei processi di rendicontazione sia di attribuzione dei contributi statali, anche prevedendo che la nomina dei membri della commissione che dispone in merito all'erogazione di tali contributi avvenga mediante selezione pubblica per titoli;».

1.82

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 3, lettera d), *aggiungere infine le seguenti parole:* «e di previdenza».

1.83

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 3, dopo la lettera d) *inserire le seguenti:*

«*d-bis)* avvio di un piano di assunzioni che consenta di ricondurre le varie professionalità all'interno delle fondazioni, disincentivando in tal senso il ricorso alle esternalizzazioni, garantendo la stabilità e i livelli occupazionali, riducendo il precariato e prevedendo altresì che la copertura dei posti per le dotazioni organiche artistiche e tecniche sia rintracciata nel Fondo unico per lo Spettacolo;

d-ter) revisione dei parametri attualmente previsti in materia pensionistica».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* I decreti legislativi di attuazione della delega di cui al comma 3, lettere *d-bis)* e *d-ter),* sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.84

BLUNDO, SERRA

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* definizione dello *status* giuridico di ''artista lirico'' con individuazione di precisi limiti al potere del datore di lavoro di eterodeterminazione e di direzione dell'artista stesso;»

1.85

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, finalizzata alla valorizzazione delle realtà musicali in relazione al territorio al fine di promuovere progetti che coniughino tradizione e innovazione».

1.86

GIRO, MARIN, GALIMBERTI

Al comma 3, lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «mantenendo equamente un equilibrio con tutte le realtà musicali in loco».

1.87

CENTINAIO

Al comma 3, lettera e), *dopo la parola:* «locali», *aggiungere le seguenti:* «mantenendo equamente un equilibrio con tutte le realtà musicali in loco».

1.88

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 3, lettera e), *dopo la parola:* «locali», *aggiungere le seguenti:* «mantenendo equamente un equilibrio con tutte le realtà musicali in loco».

1.89

LUMIA

Al comma 3, lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «mantenendo equamente un equilibrio con tutte le realtà musicali in loco».

1.90

CONTE

Al comma 3, lettera e) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, garantendo al contempo adeguati incentivi a favore delle realtà musicali del territorio».

1.91

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 3, sostituire la lettera f), *con la seguente:*

«*f)* proseguimento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 11, prevedendo misure di salvaguardia a favore della funzione sociale, del valore culturale e dell'impronta pubblicistica delle fondazioni e conseguentemente abrogare l'articolo 24 del decreto-legge 24 giungo 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;».

1.92

LUMIA

Al comma 3, lettera f), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione».

1.93

GIRO, MARIN, GALIMBERTI

Al comma 3, lettera f), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nel rispetto del principio dell'articolo 36 della Costituzione».

1.94

CENTINAIO

Al comma 3, lettera f), *dopo le parole:* «7 ottobre 2013, n. 112», *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto dei principio dell'articolo 36 della Costituzione».

1.95
BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 3, lettera f), *dopo le parole:* «7 ottobre 2013, n. 112», *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto del principio dell'articolo 36 della Costituzione».

1.96
CONTE

Al comma 3, lettera f) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, salvaguardando comunque i livelli occupazionali e retributivi del settore».

1.97
PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 3, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* avvio di un censimento delle scenografie e dei costumi in dotazione alle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di metterli a disposizione dei teatri per le loro attività;».

1.98
Elena FERRARA, IDEM

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis)* incentivazione della sinergia tra le fondazioni lirico-sinfoniche e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, anche in funzione di una maggiore promozione e fruizione del patrimonio e della valorizzazione della produzione artistica».

1.99
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 3 dopo la lettera f) *aggiungere le seguenti:*

«*f-bis)* potenziamento di spettacoli lirici nel palinsesto Rai finalizzati a una maggiore diffusione della cultura lirico-musicale;

f-ter) attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed ENIT finalizzato all'inserimento dell'opera lirica nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;».

1.100

PETRAGLIA, BOCCHINO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Con particolare riferimento al settore della danza, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) sostegno da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali al sistema della danza, nelle sue funzioni interdipendenti di produzione, distribuzione, esercizio teatrale, promozione e formazione professionale, al fine di agevolare la fruizione della danza e di valorizzare la professionalità degli artisti;

b) istituzione e contestuale riconoscimento dei Centri di produzione della danza quali organismi che, disponendo in maniera continuativa di uno spazio idoneo, svolgono un'attività complessiva polivalente;

c) riordino delle disposizioni concernenti le scuole private di danza mediante l'elaborazione di Linee guida del percorso formativo di allievi e docenti, nonchè della disciplina della figura dell'insegnante sotto l'aspetto giuridico dell'inquadramento professionale e fiscale;

d) revisione dei meccanismi di finanziamento statale, stabilendo che l'assegnazione a consuntivo sia anticipata da un congruo investimento e semplificando i criteri di valutazione attraverso un ridotto numero di parametri quantitativi specifici, nonchè individuando criteri omogenei su tempi e modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi dello Stato e degli enti territoriali e locali;

e) riconoscimento delle residenze artistiche quali luoghi di creazione, di sviluppo di linguaggi ed arti, di opportunità per i nuovi talenti, di confronto e scambio tra discipline artistiche e di crescita delle nuove generazioni;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 3-*bis* è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.101
La Relatrice

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sopprimere le parole:* «della prosa» *e sostituire le parole:* «si attengono ai seguenti ulteriori» *con le seguenti:* «sono adottati nel rispetto dei seguenti»;

b) *sostituire la lettera* d) *con la seguente:*

«*d)* ai fini del riparto del Fondo unico per io spettacolo, previsione che i decreti non aventi natura regolamentare di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 2), stabiliscano altresì:

1) l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo, corredati dei programmi per ciascuna annuaIità;

2) la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;

3) l'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale;

4) il finanziamento selettivo di progetti predisposti da giovani di età inferiore ai 35 anni;

5) l'erogazione di contributi per serie di manifestazioni e spettacoli all'estero;

6) l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo;

7) il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione»;

c) *sopprimere la lettera* e);

d) *sostituire la lettera* f) *con la seguente:*

«*f)* in relazione al settore delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare:

1) l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;

2) l'estensione delle misure di sostegno alle attività contemporanee popolari dal vivo quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumento centrale per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale;»;

g) *sostituire la lettera* g) *con la seguente:*

«*g)* riordino della normativa relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Accademia nazionale di danza, istituita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 gennaio 1951, n. 28, nonché delle scuole di danza, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a disciplinare la figura professionale dell'insegnante di danza e i percorsi formativi richiesti;»;

h) *sopprimere la lettera* i);

i) *alla lettera* l)*, sostituire le parole:* «revisione di quelle esistenti» *con le seguenti:* «revisione di quelle vigenti» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere *c)* e *f)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;

l) *alla lettera* m)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele previdenziali e assicurative»;

m) *sostituire la lettera* n) *con la seguente:*

«*n)* fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare gli *iter* autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza;»

n) *dopo la lettera* n) *aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* previsione del progressivo superamento della disciplina concernente l'apposizione del contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».

1.102

LUMIA

Al comma 4, lettera a), *sostituire la parola:* «razionalizzazione» *con la seguente:* «ottimizzazione».

1.103
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 4, lettera a), *sostituire la parola:* «razionalizzazione» *con la seguente:* «ottimizzazione».

1.104
GIRO, MARIN, GALIMBERTI

Al comma 4, lettera a), *sostituire la parola:* «razionalizzazione», *con la seguente:* «ottimizzazione».

1.105
CENTINAIO

Al comma 4, lettera a), *sostituire la parola:* «razionalizzazione», *con la seguente:* «ottimizzazione».

1.106
GOTOR

Al comma 4, lettera a), *sostituire la parola:* «razionalizzazione» *con la seguente:* «ottimizzazione».

1.107
CONTE

Al comma 4, lettera a) *sostituire la parola:* «razionalizzazione» *con la seguente:* «ottimizzazione».

1.108
BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 4, lettera a), *sostituire la parola:* «razionalizzazione» *con la seguente:* «ottimizzazione».

1.109

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 4, lettera a), *sostituire la parola:* «economicità» *con le seguenti:* «anche economica».

1.110

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, lettera a) *dopo le parole:* «in ciascun settore» *inserire le seguenti:* «o nell'ambito di settori diversi».

1.111

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, lettera a), *dopo le parole:* «pubblici e privati» *inserire le seguenti:* «garantendo che l'intervento privato non si configuri come sostitutivo del finanziamento pubblico,».

1.112

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4 dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* riconoscimento delle attività di promozione culturale dello spettacolo e del ruolo dell'associazionismo in tale ambito, anche attraverso l'introduzione di specifici strumenti normativi e fiscali».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 4, lettera *a-bis)*, è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.113

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, dopo la lettera c) *aggiungere le seguenti:*

«*c-bis)* previsione della destinazione di una quota del Fondo unico per lo spettacolo a favore di organismi che svolgono attività di spettacolo multidisciplinare;

c-ter) istituzione di un fondo aggiuntivo a favore del settore lirico-musicale, finanziato anche mediante prelievi sull'acquisto di prodotti audiovisivi del settore, compresi quelli effettuati per via telematica, da destinare alla promozione della musica e della lirica dal vivo, con particolare riguardo ai nuovi linguaggi musicali e ai giovani musicisti italiani;».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 1** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *c-ter)*, si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.114

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* estensione della tipologia di soggetti cui è consentito l'accesso ai contributi per la produzione, comprendendo tra essi le reti o i consorzi di produttori, i centri con diversi soggetti operanti, le residenze d'artista, le case della musica e ulteriori soggetti ad essi assimilabili;».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 1** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *c-bis)*, si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.115

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* introduzione del criterio dell'impatto sociale nel contesto dell'ottimizzazione delle risorse di cui alla lettera *c)*, intendendo quale impatto sociale la valutazione qualitativa e quantitativa nel breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato;».

1.116

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* valorizzazione, nell'ambito dell'ottimizzazione delle risorse di cui alla lettera *c)*, del supporto discografico, video o in forma digitale quale compimento dell'intero percorso produttivo;».

1.117

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* revisione delle modalità di assegnazione delle risorse pubbliche con il superamento dell'attuale sistema a consuntivo, prevedendo che più del 50 per cento delle stesse sia destinata agli assegnatari in qualità investimento anticipato;».

1.118

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* revisione delle modalità di assegnazione delle risorse pubbliche, garantendo la stabilità e la certezza dei finanziamenti;».

1.119

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* assegnazione del finanziamento statale a consuntivo sulla base dell'attività svolta previe congrue anticipazioni, semplificando i criteri di valutazione mediante l'individuazione di un ridotto numero di specifici parametri quantitativi, relativi anche ai risultati di gestione, e qualitativi, commisurando in particolare a questi ultimi la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale;».

1.120

BLUNDO, SERRA

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo, in particolare l'adozione di criteri premiali a favore di teatri che inseriscono nel loro cast giovani artisti, al fine di consentirne la crescita professionale e l'inserimento nel mercato, e degli enti che adempiono puntualmente al pagamento degli artisti nonché l'adozione di criteri sanzionatori per gli enti che ritardano nell'adempiere a tali pagamenti;»;

b) *alla lettera* m), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo, in particolare l'introduzione di una specifica disciplina volta a riconoscere le prove di spettacolo quale periodo lavorativo effettivo con obbligo di retribuzione;»

c) *dopo la lettera* m), *aggiungere la seguente:*

«*m-bis)* rimodulazione delle tipologie di ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa al fine di favorire una loro estensione ai lavoratori dello spettacolo, tenendo conto della specificità, flessibilità, precarietà e mobilità connaturali alla professione artistica».

1.121

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 4, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo, in particolare l'adozione di criteri premiali a favore di teatri che inseriscono nei loro cast giovani artisti, al fine di consentirne la crescita professionale e rinserimento nel mercato, e degli enti che adempiono puntualmente agli obblighi di pagamento nei confronti dei personale;».

1.122

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con il contestuale superamento del sistema incentrato sulla quantità della produzione».

1.123

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, lettera* e), *sopprimere le parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) *dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-*bis*. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

1.124

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 4, lettera e), *sopprimere le parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 1***, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

1.125

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«*e-bis)* valorizzazione del raccordo con le istituzioni e i soggetti culturali presenti sul territorio attraverso specifiche forme di riconoscimento, che prevedano la possibilità di coinvolgere non soltanto i comuni capoluogo di regione ma anche i piccoli centri urbani;».

1.126

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, dopo la lettera f) *inserire la seguente:*

«*f-bis)* istituzione dei Centri nazionali di ricerca e creazione musicale quali istituzioni per la creazione, la produzione, la programmazione, la formazione, la documentazione e la promozione del suono, strutture dotate di competenza integrate volte a:

1) produrre e rappresentare opere musicali innovative, interdisciplinari, in grado di investire sulla creatività contemporanea e lo sviluppo di nuovi linguaggi;

2) offrire residenze artistiche al fine di concedere spazi, strumenti e competenze per la produzione e la programmazione;

3) integrare competenze multidisciplinari in materia di ricerca, formazione e comunicazione musicale e scientifica;

4) coadiuvare la formazione e l'aggiornamento professionale di docenti e operatori musicali, nonché dei giovani, in materia di musica digitale;

5) contribuire alla formazione del pubblico verso i nuovi linguaggi musicali, nonché in materia di ecologia acustica;

6) organizzare attività di varia natura quali festival, rassegne o seminari, veicolando idee e criteri innovativi;

7) costruire reti e relazioni con gli spazi culturali e le istituzioni del territorio;

8) contribuire all'internazionalizzazione del settore e alla circolazione di talenti e di idee;».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *f-bis)*, si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, ano scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.127

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, dopo la lettera f) *inserire la seguente:*

«*f-bis)* valorizzazione della specificità del teatro di figura attraverso l'attivazione di politiche volte alla tutela del patrimonio artistico e al riconoscimento della figura professionale del burattinaio o marionettista, promuovendo in tal senso la formazione degli operatori anche durante il percorso scolastico e universitario;».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *f-bis)*, si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.128

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, dopo la lettera f) *inserire la seguente:*

«*f-bis)* previsione di interventi specifici in favore delle bande musicali e loro riconoscimento in qualità di attività formative, indirizzando verso tale settore parte delle risorse statali e disciplinando altresì ulteriori modalità di finanziamento pubblico e privato;».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *f-bis)*, si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.129

Elena Ferrara, Idem

Al comma 4, dopo la lettera f) *inserire la seguente:*

«*f-bis)* revisione della normativa sui contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al numero 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di ricomprendere anche tra le tipologie contrattuali sottoposte alla disciplina di favore in materia di imposta sul valore aggiunto anche i contratti funzionali alla produzione e all'organizzazione dello spettacolo;».

1.130

Elena Ferrara, Idem

Al comma 4, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

«*g)* revisione della normativa in materia di promozione dell'attività di danza, con revisione, di intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla ricerca della danza nello spettacolo dal vivo con particolare attenzione all'attività complessiva svolta dall'Accademia nazionale di danza in questo ambito;».

1.131

Lumia

Al comma 4, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

«*g)* attuazione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, nonché delle scuole di danza, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;».

1.132

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 4, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

«*g)* attuazione della normativa in materia di promozione delle attività di danza nonché delle scuole di danza, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;».

1.133

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 4, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

«*g)* adozione di norme organiche in materia di promozione delle attività di danza, con l'introduzione di diposizioni finalizzate a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;».

1.134

CONTE

Al comma 4, alla lettera g) *sostituire la parola:* «revisione» *con la seguente:* «aggiornamento».

1.135

GIRO, MARIN, GALIMBERTI

Al comma 4, lettera g) *sostituire la parola:* «revisione»*, con la seguente:* «attuazione».

1.136

CENTINAIO

Al comma 4, lettera g)*, sostituire la parola:* «revisione»*, con la seguente:* «attuazione».

1.137

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 4, lettera g)*, dopo le parole:* «revisione della normativa in materia di» *aggiungere le seguenti:* «distribuzione delle risorse e di».

1.138

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 4, lettera g)*, dopo le parole:* «attività di danza» *aggiungere le seguenti:* «riconoscendone la peculiarità e il valore artistico».

1.139

GIRO, MARIN, GALIMBERTI

Al comma 4, lettera g)*, sopprimere le parole da:* «con revisione»*, fino a:* «legge 30 aprile 1985, n. 163».

1.140

CENTINAIO

Al comma 4, lettera g)*, sopprimere le parole da:* «con revisione, d'intesa» *fino a:* «30 aprile 1985, n. 63».

1.141

Elena FERRARA

Al comma 4, lettera g)*, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 48» *fino a:* «di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».

1.142
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 4, lettera g)*, in fine, sostituire le parole:* «dare impulso alle scuole di ballo» *con le seguenti:* «dare impulso e valorizzare le scuole e i corpi di ballo».

1.143
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 4, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale».

1.144
GIOVANARDI

Al comma 4, sostituire la lettera h)*con la seguente:*

«*h)* revisione delle disposizioni in tema di attività circensi per definire, d'intesa con l'ANCI, norme per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da poter adottare integralmente e prevedendo che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emani, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per assicurare la migliore tutela degli animali prevedendo nuove modalità per la tempestiva comunicazione *on line* al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da parte dei circhi, della detenzione degli esemplari di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni con specificazione del numero, sesso, età e precedente provenienza, a meno che non siano nati nello stesso circo, e comunicazione di nuove nascite; nuove modalità e parametri tecnici per assicurare le idonee condizioni di vita e trasporto per gli animali, e per la loro stabulazione ed addestramento; idonee forme di verifica dei requisiti di idoneità delle persone responsabili dell'addestramento e dell'utilizzazione degli animali;».

1.145

TOSATO, CENTINAIO

Al comma 4, sostituire la lettera h)*, con la seguente:*

«*h)* revisione delle disposizioni in tema di attività circensi per definire, d'intesa con l'ANCI, norme per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante, contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture, preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da adottare integralmente, prevedendo che, entro sei mesi dalla data di entra in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emani, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per assicurare la migliore tutela degli animali, prevedendo nuove modalità per la tempestiva comunicazione *on line* al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da parte dei circhi, della detenzione degli esemplari di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, con specificazione del numero, sesso, età e precedente provenienza, a meno che non siano nati nello stesso circo, e comunicazione di nuove nascite; nuove modalità e parametri tecnici per assicurare le idonee condizioni di vita e trasporto per gli animali, e per la loro stabulazione ed addestramento; idonee forme di verifica dei requisiti di idoneità delle persone responsabili dell'addestramento e dell'utilizzazione degli animali;».

1.146

GIOVANARDI

Al comma 4, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

«*h)* revisione delle disposizioni in tema di attività circensi al fine che, ferma restando l'estinzione naturale e non sostituzione degli animali in cattività per i quali sussiste divieto di importazione ai sensi della convenzione CITES (Convenzione di Washington del 3 marzo 1973) ratificata in Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874, possano essere ammessi ai finanziamenti pubblici a valere sui fondi FUS le attività circensi di produzione, programmazione, promozione, formazione i cui titolari non siano stati oggetto negli ultimi due anni di condanne definitive per gravi violazioni della normativa nazionale ed europea in materia di protezione, detenzione utilizzazione e trasporto degli animali e siano in possesso di idonea certificazione rilasciata nel merito dopo verifica delle autorità amministrative e mediche nazionali e territoriali competenti nella materia, nonché al fine di definire d'intesa con l'ANCI norme per istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante contenente le

ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da poter adottare integralmente;».

1.147
TOSATO, CENTINAIO

Al comma 4, sostituire la lettera h)*, con la seguente:*

«*h)* revisione delle disposizioni in tema di attività circensi affinché, ferma restando l'estinzione naturale e non sostituzione degli animali in cattività per i quali sussiste divieto di importazione ai sensi della convenzione CITES (Convenzione di Washington del 3 marzo 1973), ratificata in Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874, possano essere ammessi ai finanziamenti pubblici, a valere sui fondi FUS, le attività circensi di produzione, programmazione, promozione, formazione i cui titolari non siano stati oggetto, negli ultimi due anni, di condanne definitive per gravi violazioni della normativa nazionale ed europea in materia di protezione, detenzione utilizzazione e trasporto degli animali e siano in possesso di idonea certificazione, rilasciata nel merito dopo verifica delle autorità amministrative e mediche nazionali e territoriali competenti, nonché al fine di definire, d'intesa con l'ANCI, norme per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante, contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture, preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da adottare integralmente;».

1.148
GIOVANARDI

Al comma 4, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

«*h)* revisione delle disposizioni in tema di attività circensi che prevedano la graduale riduzione dai finanziamenti pubblici sui fondi FUS per le attività circensi di produzione, programmazione, promozione, formazione che utilizzino gli animali di cui all'elenco specie protette della CITES (Convenzione di Washington del 3 marzo 1973) ratificata in Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874, ad esclusione di spettacoli di particolare valore artistico che possono prevedere la partecipazione di animali di cui all'elenco specie protette della CITES laddove questa sia coerente e necessaria con il progetto artistico presentato e laddove siano comunque assicurate adeguate condizioni di protezione, determinazione utilizzazione attestante dalle istituzioni competenti nonché la definizione, d'intesa con l'ANCI, di norme per istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante contenente le ipotesi di allestimento di spazi at-

trezzati con idonee infrastrutture preautorizzati dalle commissione di vigilanza, da poter adottare integralmente;».

1.149

TOSATO, CENTINAIO

Al comma 4, sostituire la lettera h)*, con la seguente:*

«*h)* revisione delle disposizioni in tema di attività circensi che prevedano la graduale riduzione dei finanziamenti pubblici a valere sui fondi FUS per le attività circensi di produzione, programmazione, promozione, formazione che utilizzino gli animali di cui all'elenco specie protette della CITES, (Convenzione di Washington del 3 marzo 1973) ratificata in Italia con Legge 19 dicembre 1975, n. 874, ad esclusione di spettacoli di particolare valore artistico che possono prevedere la partecipazione di animali di cui all'elenco specie protette della CITES, laddove sia coerente e necessaria con il progetto artistico presentato e se siano comunque assicurate adeguate condizioni di protezione, detenzione utilizzazione, attestate dalle istituzioni competenti, nonché la definizione, d'intesa con l'ANCI, di norme per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante, contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da adottare integralmente;».

1.150

TOSATO, CENTINAIO

Al comma 4, sostituire la lettera h)*, con la seguente:*

«*h)* revisione delle disposizioni in tema di attività circensi che prevedano la graduale riduzione dei finanziamenti pubblici, a valere sui fondi FUS, per le attività circensi di produzione, programmazione, promozione, formazione che utilizzino gli animali di cui all'elenco specie protette della CITES, (Convenzione di Washington del 3 marzo 1973), ratificata in Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874, di esclusione di spettacoli di particolare valore artistico che possono prevedere la partecipazione di animali di cui all'elenco specie protette della CITES, laddove questa sia coerente e necessaria con il progetto artistico presentato e se siano comunque assicurate adeguate condizioni di protezione, detenzione, utilizzazione attestate dalle istituzioni competenti, nonché la definizione, d'intesa con l'ANCI, di norme per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante, contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati

con idonee infrastrutture, preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da adottare integralmente;».

1.151

TOSATO, CENTINAIO

Al comma 4, sostituire la lettera h)*, con la seguente:*

«*h)* revisione delle disposizioni in tema di attività circensi attraverso la riaffermazione del principio che nei circhi, negli spettacoli in genere ed in qualsiasi forma di utilizzazione degli animali di qualunque specie, questi non possono essere utilizzati in modi traumatici per gli animali stessi o lesivi della loro incolumità, attraverso l'aggravamento delle attuali norme penali e amministrative per coloro che violano le attuali norme in materia, nonché con la definizione, d'intesa con l'ANCI, di norme per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante, contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture, preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da adottare integralmente;».

1.152

GIOVANARDI

Al comma 4, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

«*h)* revisione delle disposizioni in tema di attività circense con la riaffermazione del principio che nei circhi, negli spettacoli in genere ed in qualsiasi forma di utilizzazione degli animali di qualunque specie questi non possono essere utilizzati in modo traumatico per gli animali stessi e lesivi per la loro incolumità, e l'aggravamento delle attuali norme penali e amministrative per i violatori delle stesse, nonché con la definizione, d'intesa con l'ANCI, di norme per istituzione di una anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da poter adottare integralmente;».

1.153

RANUCCI

Al comma 4, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

«*h)* revisione delle disposizioni in tema di attività circense con il fine di accentuare la tutela degli animali, prevedendo che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di responsabilizzare ulteriormente gli operatori per il benessere degli animali, definiscano con le categorie interessate un protocollo d'intesa di valenza nazionale per l'utilizzazione degli animali nello spettacolo e nello sport nonché con il fine di definire d'intesa con l'ANCI norme per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da poter adottare integralmente;».

1.154

GIOVANARDI

Al comma 4, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

«*h)* revisione delle disposizioni in tema di attività circensi con il fine di accentuare la tutela degli animali, prevedendo che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sport, al fine di responsabilizzare ulteriormente gli operatori per il benessere degli animali, definiscano con le categorie interessate un protocollo d'intesa di valenza nazionale per l'utilizzazione degli animali nello spettacolo e nello sport nonché con il fine di definire d'intesa con l'ANCI norme per istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da poter adottare integralmente;».

1.155

GALIMBERTI

Al comma 4 sostituire la lettera h) *con la seguente:*

«*h)* revisione delle disposizioni in tema di attività circensi ai fine di assicurare agli animali utilizzati nello svolgimento delle stesse un trattamento che non arrechi loro sofferenza;».

1.156

TOCCI

Al comma 4, lettera h)*, dopo le parole:* «revisione delle disposizioni in tema di attività circensi», *aggiungere le seguenti:* «e di spettacoli viaggianti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.157

CONTE

Al comma 4, lettera h), *dopo le parole:* «in tema di attività circensi» *aggiungere le seguenti:* «e di spettacolo viaggiante».

1.158

CASALETTO, SIMEONI, VACCIANO

Al comma 4, lettera h)*, dopo le parole:* «in tema di attività circensi» *aggiungere le seguenti:* «e di spettacolo viaggiante,».

1.159

MONTEVECCHI, CIAMPOLILLO, SERRA, BULGARELLI, BLUNDO, AIROLA

Al comma 4, lettera h), *dopo le parole:* «in tema di attività circensi», *inserire le seguenti:* «e di spettacolo viaggiante».

1.160

GRANAIOLA, AMATI, CIRINNÀ, VALENTINI

Al comma 4, lettera h), *dopo le parole:* «attività circensi», *inserire le seguenti:* «e di spettacolo viaggiante».

1.161

DE PETRIS, PETRAGLIA, CIRINNÀ, AMATI, REPETTI, BOCCHINO

Al comma 4, lettera h), *dopo le parole:* «attività circensi», *inserire le seguenti:* «e di spettacolo viaggiante,».

1.162

TOSATO, CENTINAIO

Al comma 4, lettera h)*, sostituire le parole:* «graduale eliminazione» *con la seguente:* «riconsiderazione».

1.163

GIOVANARDI

Al comma, 4, lettera h) *sostituire le parole:* «graduale eliminazione», *con la seguente:* «riconsiderazione».

1.164

RANUCCI

Al comma 4, lettera h), *sostituire la parola:* «eliminazione», *con la seguente:* «riconsiderazione».

1.165

DE PETRIS, PETRAGLIA, CIRINNÀ, AMATI, REPETTI, BOCCHINO

Al comma 4, lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, prevedendo il contestuale censimento degli animali attualmente detenuti e delle condizioni degli stessi, al fine di assicurarne la tracciabilità e il

successivo trasferimento in spazi e strutture adeguati quali centri di recupero, santuari o, soltanto ove fosse strettamente necessario, all'interno di bioparchi, ferma restando la possibilità del reinserimento in natura;»

*Conseguentemente dopo l'***articolo 1** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *h)*, si provvede, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017 – 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 – 2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.166

MONTEVECCHI, CIAMPOLILLO, SERRA, BULGARELLI, BLUNDO, AIROLA

Al comma 4, lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, che deve comunque essere portata a termine entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.167

GRANAIOLA, AMATI, CIRINNÀ, VALENTINI

Al comma 4, lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, da ultimarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.168

CASALETTO, SIMEONI, VACCIANO

Al comma 4, lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «eliminazione da ultimarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.169

CONTE

Al comma 4 lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, da ultimarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.170

DE PETRIS, PETRAGLIA, CIRINNÀ, AMATI, REPETTI, BOCCHINO

Al comma 4 lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «da ultimarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.171

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, alla lettera i)*, premettere le seguenti parole:* «istituzione di un Fondo di rotazione per la ristrutturazione o l'adeguamento tecnologico degli spazi e dei luoghi dello spettacolo e».

*Conseguentemente dopo l'***articolo 1** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *i)* si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.172

LUMIA, Elena FERRARA

Al comma 4, lettera i)*, dopo la parola:* «rafforzamento» *inserire le seguenti:* «della produttività».

1.173

GIRO, MARIN, GALIMBERTI

Al comma 4, lettera i)*, dopo la parola:* «rafforzamento», *inserire le seguenti: «*della produttività*»*.

1.174

CONTE

Al comma 4, lettera i)*, dopo la parola:* «rafforzamento», *inserire le seguenti:* «della produttività».

1.175

CENTINAIO

Al comma 4, lettera i)*, dopo la parola:* «rafforzamento» *inserire le seguenti:* «della produttività».

1.176

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 4, lettera i)*, dopo la parola:* «rafforzamento», *inserire le seguenti:* «della produttività».

1.177

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, lettera i)*, dopo le parole:* «il restauro» *inserire le seguenti:* «la ristrutturazione, l'adeguamento delle sale sotto il profilo dell'acustica».

1.178

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, lettera i)*, dopo le parole:* «il restauro» *inserire le seguenti:* «l'adeguamento alle norme di sicurezza degli spazi».

1.179

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, dopo la lettera i) *inserire la seguente:*

«*i-bis)* introduzione di norme volte a:

1) coordinare e armonizzare le agevolazioni di carattere fiscale vigenti in ambito artistico e culturale;

2) estendere agli investimenti nel settore della lirica e della musica il credito di imposta di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;

3) prevedere la graduale esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti operanti nel settore lirico-musicale».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 1** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *i-bis)*, si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.180

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, dopo la lettera i) *inserire la seguente:*

«*i-bis)* progressiva estensione dello strumento dell'*Art bonus* introdotto dal decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, a tutti i soggetti, con o senza scopo di lucro, impegnati in attività, servizi e formazione in ambito culturale».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 1** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *i-bis)*, si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.181

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 4, dopo la lettera i)*, aggiungere la seguente:*

«*i-bis)* introduzione di incentivi, per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale da concerto che ospitano orchestre giovanili e sale teatrali adibite in particolare all'incentivazione della cultura teatrale per i giovani, sotto forma di credito d'imposta, unicamente riferito all'attività sopradescritta dei predetti soggetti, utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni».

1.182

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, alla lettera l) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «anche attraverso la promozione di un efficace e organico insegnamento delle arti musicali e teatrali in tutti i gradi dell'istruzione scolastica».

1.183

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, lettera l)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «mediante appositi spazi nei palinsesti della radio e della televisione pubbliche destinati alla promozione della musica, con particolare riferimento alla musica classica e all'opera lirica, nonché attraverso la creazione di reti di collegamento tra le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni teatrali e musicali presenti nel territorio, al fine di realizzare progetti volti alla formazione del pubblico e di artisti e operatori culturali mediante finanziamenti pubblici,».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 1** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *l)*, si provvede, nel limite massimo di 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.184

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, lettera l) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «anche attraverso l'avvio di specifici bandi destinati al sostegno della creatività dei giovani artisti e la valorizzazione della loro presenza all'interno di ma-

nifestazioni musicali, festival e della programmazione radiofonica nazionale».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 1** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *l)*, si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.185

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, lettera l), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «avviato sin dalla scuola primaria».

1.186

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, dopo la lettera l) *inserire la seguente:*

«*l-bis)* introduzione e valorizzazione di norme e degli strumenti finanziari volti al sostegno delle opere di giovani artisti, anche attraverso la previsione di quote di riserva per la programmazione di opere prime e seconde dei talenti emergenti nel sistema radiotelevisivo nazionale».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 4, lettera *l-bis)*, è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.187

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, dopo la lettera l) *inserire la seguente:*

«*l-bis)* previsione di specifiche disposizioni in materia fiscale volte a incentivare gli spettacoli di musica dal vivo, anche attraverso deduzioni fiscali».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 1** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *l-bis)*, si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.188

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 4, lettera m)*, dopo la parola:* «lavoro» *aggiungere le seguenti:* «e le forme di previdenza».

1.189

BLUNDO, SERRA

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* m)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo, in particolare, l'introduzione di una specifica disciplina vòlta a riconoscere le prove di spettacolo quale periodo lavorativo effettivo con obbligo di retribuzione;»;

b) *dopo la lettera* m)*, aggiungere la seguente:*

«*m-bis)* rimodulazione delle tipologie di ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa al fine di favorire una loro estensione

ai lavoratori dello spettacolo, tenendo conto della specificità, flessibilità, precarietà e mobilità connaturali alla professione artistica».

1.190

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, alla lettera m) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, valorizzando la centralità degli artisti attraverso la definizione uno *status* specifico dei lavoratori dello spettacolo dal vivo che ne ribadisca la natura prettamente stagionale e intermittente, anche attraverso una mappatura delle figure professionali alla luce dell'evoluzione organizzativa del settore e introducendo ammortizzatori sociali innovativi in tal senso;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 4, lettera *m)*, è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.191

GOTOR

Al comma 4, lettera m)*, dopo le parole:* «dello spettacolo» *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 dei codice civile;».

1.192

LUMIA, Elena FERRARA

Al comma 4, lettera m)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione».

1.193
CENTINAIO

Al comma 4, lettera m)*, dopo le parole:* «dello spettacolo», *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione».

1.194
GIRO, MARIN, GALIMBERTI

Al comma 4, lettera m)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione».

1.195
BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 4, lettera m)*, dopo le parole:* «dello spettacolo», *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione».

1.196
CONTE

Al comma 4, lettera m)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, salvaguardando comunque i livelli occupazionali e retributivi del settore stesso».

1.197
PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, alla lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «m) anche attraverso l'istituzione di modalità di sostegno al reddito dei lavoratori e l'estensione agli stessi delle forme di tutela previste per i contratti di lavoro subordinato, riconoscendo la natura atipica e precaria dei mestieri dello spettacolo».

Conseguentemente ancora, al medesimo comma 4, dopo la lettera m) *inserire la seguente:*

«*m-bis)* riforma degli ammortizzatori sociali al fine di estendere tali garanzie in modo omogeneo a tutto il comparto dello spettacolo;».

Conseguentemente ancora, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe di cui al comma 4, lettere *m)* e *m-bis)*, sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.198

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, dopo la lettera m) *inserire la seguente:*

«*m-bis)* nell'ambito del riordino della disciplina di cui alla lettera *m)*, riconoscimento delle diverse figure professionali afferenti al settore della musica, nonché revisione dei criteri propedeutici al raggiungimento della soglia pensionistica attraverso la riduzione delle giornate lavorative necessarie e il riconoscimento della specificità del lavoro intermittente;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 4, lettera *m-bis*), è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.199

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, dopo la lettera m) *inserire la seguente:*

«*m-bis)* riforma del sistema previdenziale dei musicisti prevedendo la soppressione degli attuali requisiti e delle soglie di sbarramento, l'avvio di un percorso di riforma del rapporto con il settore amatoriale anche attraverso la modifica di quanto stabilito dal comma 188 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché la revisione degli strumenti telematici attualmente utilizzati;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 4, lettera *m-bis)*, è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.200

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, dopo la lettera m) *inserire le seguenti:*

«*m-bis)* elaborazione, nell'ambito di quanto previsto dalla lettera *m)*, di uno statuto sociale dell'artista che sviluppi un quadro giuridico adeguato, volto a sostenere gli artisti mediante misure concernenti la situazione contrattuale, l'equiparazione del lavoro autonomo a quello subordinato e parasubordinato, l'assicurazione contro malattia e infortuni, la tutela della maternità e le altre tutele previste per il lavoro subordinato;

m-ter) progressiva assegnazione alla gestione Enpals di tutte le attività artistiche;».

1.201

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, dopo la lettera m) *inserire la seguente:*

«*m-bis)* previsione del progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui all'articolo 181-*bis* della legge n. 633 del 1941».

1.202

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 4, dopo la lettera n) *inserire la seguente:*

«*n-bis)* nelle more della revisione della normativa sul diritto d'autore, garantire lo sviluppo di modelli commerciali innovativi a vantaggio di autori, interpreti ed esecutori, finalizzata a prevedere una quota più equa della remunerazione in sede di negoziazione con i produttori e gli editori, in particolare attraverso il progressivo superamento delle condizioni di monopolio in cui opera la SIAE, e del relativo ''contrassegno'' obbligatorio ai fini della distribuzione di supporti contenenti opere dell'ingegno, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;».

1.203

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 4, dopo la lettera n) *inserire la seguente:*

«*n-bis)* favorire l'intemazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani e degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali, incrementando lo stanziamento dei fondi da destinare a tale scopo e prevedendo forme di partenariato culturale anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero e l'intemazionalizzazione delle imprese italiane».

1.204

Elena FERRARA

Al comma 4, dopo la lettera n) *inserire la seguente:*

«*n-bis)* favorire l'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali;».

1.205

PUPPATO, Elena FERRARA

Al comma 4, dopo la lettera n) *inserire la seguente*

«*n-bis)* prevedere il progressivo superamento del contrassegno SIAE di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;».

1.206

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 4, dopo la lettera o)*, aggiungere, in fine, le seguenti:*

«*o-bis)* previsione dell'istituzione di aree attrezzate destinate alle attività di spettacolo viaggiante, con vincolo di destinazione pluriennale, ovvero forme di parchi permanenti installati stabilmente, anche al fine della tutela della sicurezza e del consolidamento e sviluppo del settore;

o-ter) previsione di forme di finanziamento per gli spettacoli viaggianti finalizzate alla ristrutturazione e alla riparazione delle attrazioni in esercizio e per l'acquisto di singole componenti eventualmente danneggiate o usurate».

1.207
GOTOR

Al comma 4 aggiungere, in fine, la seguente:

«*o-bis)* graduale stabilizzazione del credito di imposta per i costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o video grafiche musicali relative a opere prime o seconde di giovani artisti e compositori emergenti di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;».

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, lettera *o-bis*, pari a 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.208
LIUZZI

Al comma 4, dopo la lettera o)*, inserire la seguente:*

«*o-bis)* stabilizzazione del credito di imposta per i costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche, o videografiche, ovvero di concerti di musica contemporanea popolare dal vivo, relative a opere prime, seconde e terze di artisti emergenti, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, lettera o-bis, valutato in euro 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.209

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 4, dopo la lettera o) *inserire la seguente:*

«*o-bis)* stabilizzazione del credito di imposta per i costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche, o videografiche, ovvero di concerti di musica contemporanea popolare dal vivo, relative a opere prime, seconde e terze di artisti emergenti, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112».

1.210

Elena FERRARA, IDEM

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*o-bis)* graduale estensione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a tutti i soggetti dei settori del teatro, della musica, della danza degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, che svolgono le attività previste dal decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 10 luglio 2014, delle agevolazioni fiscali introdotte in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per la realizzazione di nuove strutture ed il restauro o il potenziamento di quelle esistenti ed il sostegno delle attività intraprese;».

1.211

Elena FERRARA, IDEM

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*o-bis)* graduale estensione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, degli incentivi fiscali di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, alle imprese dei settori del teatro, della musica, della danza

degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, con modulazione correlata alla specifica tipologia delle attività del settore;».

1.212
MARTINI

Al comma 4, dopo la lettera o)*, inserire la seguente:*

«*o-bis*) razionalizzazione e riassetto della normativa in materia di diritto connesso al diritto d'autore con l'obiettivo di addivenire a una disciplina realmente funzionale ed efficiente, superando la competizione sulle tariffe che ha generato l'attuale livello di conflittualità tra le società di intermedtazione di tali diritti e riordinando le competenze e gli aspetti fiscali, previdenziali ed amministrativi della categoria degli artisti-interpreti-esecutori, in linea con le migliori esperienze internazionali in materia e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35».

1.213
Elena FERRARA, IDEM

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*o-bis)* introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività musicali contemporanee popolari dal vivo, prevedendo altresì una quota di riserva per le opere prime, seconde e terze dei talenti emergenti nella programmazione radiotelevisiva nazionale pubblica e privata;».

1.214
PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, dopo la lettera o) *aggiungere la seguente:*

«*o-bis*) introduzione di norme volte a promuovere un'azione coordinata tra i diversi Ministeri competenti per attuare un indirizzo politico-amministrativo unitario in favore dello sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo, in stretta connessione con le politiche del turismo culturale;».

1.215
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 4, dopo la lettera o) *aggiungere la seguente:*

«*o-bis)* introduzione di meccanismi di prevenzione e contrasto alle vendite non autorizzate di biglietti di ingresso, anche prevedendo misure efficaci volte alla tracciabiìità degli stessi».

1.216
Elena FERRARA, IDEM

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Con particolare riferimento alle politiche per il diritto d'autore e del *collecting,* i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) adozione delle iniziative per tutelare i diritti degli artisti nei confronti delle piattaforme *on line*;

b) adozione dei necessari provvedimenti per incentivare la diffusione di una quota minima di musica italiana da parte dei *broadcasters*».

1.217
LIUZZI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Con particolare riferimento al settore degli spettacoli dal vivo, i decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

a) riassetto della disciplina delle attività musicali dal vivo mediante una normativa quadro che valorizzi la musica quale:

1) componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese;

2) elemento di coesione sociale e di aggregazione;

3) strumento centrale per la diffusione della cultura e dell'arte italiana e per lo sviluppo dell'attività turistico-culturale;

b) definizione di organizzatore e produttore di spettacolo di musica dal vivo, quale impresa culturale cui è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia;

c) istituzione di un Fondo perequativo con una dotazione iniziale, per l'anno 2017, di 10 milioni di euro presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le cui risorse dovranno essere destinate a:

1) un'azione di riequilibrio in favore delle aree nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati;

2) la realizzazione, la ristrutturazione o l'ammodernamento tecnologico di strutture aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo;

3) la promozione ed il sostegno di nuovi autori e artisti della musica popolare contemporanea dal vivo, nonché la realizzazione degli spettacoli da loro prodotti;

4) una normativa fiscale adeguata per gli investimenti effettuati nello svolgimento di attività di musica dal vivo e per le attività di internazionalizzazione di tali spettacoli, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere;

d) semplificazione della normativa riferita alla circolazione di mezzi pesanti, prevedendo in particolare una specifica disciplina derogatoria ai divieti di circolazione di cui al Decreto Ministeriale n. 439 del13 dicembre 2016 limitatamente ai veicoli e complessi di veicoili adibiti al trasporto di strumentazione per gli spettacoli, con particolare riferimento allo spettacolo di musica popolare contemporanea e viaggiante».

Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-*bis*, lettera *c,* valutato 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

1.218

CONTE, DALLA TOR, PICCOLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Con particolare riferimento agli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore, nonché agli spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, i decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti e ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) introduzione di disposizioni volte a semplificare le procedure, nonché gli *iter* autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi agli spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, in particolare prevedendo l'innalzamento della soglia massima dei partecipanti, da 200 a 500, agli eventi per i quali, ai sensi dell'articolo 68 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), la segnalazione certificata di inizio attività sostitiusce la licenza del sindaco;

b) previsione della non ripetizione dei controlli di cui all'articolo 141, comma 1, lettera *e),* del regio decreto n. 635 del 1940 per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale o quella comunale abbiano già concesso l'agibilità in data non anteriore a cinque anni;

c) previsione della presenza obbligatoria di una squadra di soccorso e di emergenza qualificata, composta secondo la previsione dei rischi prevista nel piano di sicurezza ed emergenza appositamente predisposto da tecnico abilitato, in occasione di manifestazioni, anche se di carattere temporaneo, seppure caratterizzate da un grado basso di pericolosità».

1.219

La Relatrice

Al comma 5, sostituire le parole: «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato» *con le seguenti:* «sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 1-*bis* della presente legge, e di concerto con i Ministeri interessati, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato».

1.220

Montevecchi, Blundo, Serra

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato» *con le seguenti:* «intesa con la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato».

1.220 (testo 2)
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole «acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato» *con le seguenti:* «intesa con la Conferenza unificata e il parere del Consiglio di Stato»

1.221
LA RELATRICE

Al comma 5, dopo le parole: «per materia», *ovunque ricorrono, inserire le seguenti:* «e per i profili finanziari».

1.222
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente:* «sessanta».

1.223
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 5, quarto periodo, sostituire la parola: «dieci» *con la seguente:* «venti».

1.224
LA RELATRICE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreto legislativi determino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

1.225

PUGLISI

Al comma 6, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «dalla data della loro entrata in vigore».

1.226

TOSATO, CENTINAIO

All'articolo 1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Al decreto ministeriale 3 febbraio 2014, recante criteri ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo per le fondazioni lirico-sinfoniche, l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - *(Procedimento di erogazione). – 1.* Le fondazioni comunicano, anche in via telematica, entro l'ultimo giorno di giugno, i programmi di attività previsti per l'anno successivo, la sintesi dell'attività con indicazione delle tipologie della produzione di cui all'articolo 2 e delle singole rappresentazioni ed esecuzioni, i valori contabili di cui all'articolo 3, comma 2, le attestazioni relative al rispetto di quanto previsto clall'articolo 4, secondo gli schemi stabiliti dal Direttore generale competente.

2. Il Direttore generale competente, nell'anno successivo all'erogazione della rata di cui al seguente comma 3, determinato il riparto in valori percentuali delle sub-quote ai sensi dell'articolo 3, sulla base degli elementi e dei dati consolidati dalle fondazioni relativi all'anno precedente, provvede ad acquisire il parere di cui all'art. 3, comma 3, della Commissione consultiva competente.

3. Il contributo è erogato in un'unica rata entro il mese di settembre sulla stima dell'attività prevista per l'anno successivo, previa verifica dell'effettiva attività svolta nell'anno precedente a bilancio d'esercizio consolidato e a conguaglio contabile della stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 2, salva diversa disposizione di legge e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

4. L'erogazione non comprende la sub-quota del 25 per cento di cui all'articolo 3 comma 3 da erogarsi nell'anno successivo, ai sensi del precedente comma 2, sulla base del parere acquisito dal Direttore generale competente della Commissione consultiva di cui all'articolo 3, comma 3"».

1.0.1

LA RELATRICE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Consiglio superiore dello spettacolo)

1. Al fine di assicurare la migliore e più efficace attuazione della presente legge, è istituito il Consiglio superiore dello spettacolo, di seguito denominato «Consiglio superiore».

2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. In particolare, il Consiglio superiore:

a) svolge attività di analisi del settore dello spettacolo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla normativa vigente, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato "Ministero";

b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione dello spettacolo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;

c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dello spettacolo su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;

d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali nel settore dello spettacolo, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell 'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel medesimo settore;

e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;

f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore dello spettacolo, nonché sull'evoluzione delle professioni, sul loro contesto tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle medesime professioni;

g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera *a)* e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi

della lettera *f)*, in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti il riparto del Fondo unico per lo spettacolo;

h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore dello spettacolo, nonché sulle relative analisi d'impatto;

i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

3. Il Consiglio superiore è composto da:

a) undici personalità del settore dello spettacolo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata;

b) quattro membri scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore dello spettacolo.

4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 3, lettera *a)*. Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.

5. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, fonnata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente.

7. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore».

1.0.2
La Relatrice

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018, la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo è pari a 450 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 114.283.144 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, dei decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.3
La Relatrice

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Benefici e incentivi fiscali)

1. Al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo la parola: ''tradizione'' sono inserite le seguenti: '', dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale e dei centri di produzione teatrale, nonché dei circuiti e dei centri di produzione di danza''.

2. Al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, continuano ad applicarsi a decorrere dal 10 gennaio 2018.

3. A decorrere dall'anno 2018, l'aliquota di base ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili classificati nella categoria catastale D/3 effettivamente utilizzati come teatri o sale per concerti è fissata al 3,8 per mille.

4. A decorrere dal gennaio 2018, al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, agli enti e agli

organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero e inclusi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applica la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, dal comma 3, valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, e dal comma 4, valutati nel limite massimo di 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitate iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente util1zzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.0.4

Elena Ferrara

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Delega per la musica contemporanea popolare dal vivo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa relativa ai settori della musica e degli spettacoli di musica contemporanea popolare dal vivo, al fine di conferire un assetto organico e razionale al settore e di prevedere un suo rilancio, vista la sua importanza strategica nell'ambito delle attività artistiche e culturali del Paese.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riassetto della disciplina delle attività musicali dal vivo con una legge quadro che valorizzi la musica quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, elemento di coesione sociale e di aggregazione e strumento centrale per la diffusione della cultura e dell'arte italiana e per lo sviluppo dell'attività turistico-culturale;

b) definizione di organizzatore e produttore di spettacolo di musica dal vivo, quale impresa culturale cui è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia;

c) istituzione di un Fondo perequativo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le cui risorse sono destinate a:

1) un'azione di riequilibrio in favore delle aree nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati;

2) la realizzazione, la ristrutturazione o l'ammodernamento tecnologico di strutture aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo;

3) la promozione ed il sostegno di nuovi autori e artisti della musica popolare contemporanea dal vivo, nonché la realizzazione degli spettacoli da loro prodotti;

4) una normativa fiscale adeguata per gli investimenti effettuati nello svolgimento di attività di musicadal vivo e per le attività di internazionalizzazione di tali spettacoli, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere;

d) revisione della normativa fiscale su settore della musica popolare dal vivo, contemplando in particolare un'univoca applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto, finalizzata ad eliminare le asimmetrie tributarie previste nella normativa vigente;

e) semplificazione dell'*iter* procedurale e normativo sulla sicurezza, inerente lo svolgimento degli spettacoli di musica popolare dal vivo nonché degli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo; articolazione di procedure per la vendita automatizzata e quella promozionale dei titoli d'accesso ai medesimi spettacoli;

f) favorire lo sviluppo del settore della produzione di spettacoli di musica popolare dal vivo introducendo un regime normativo agevolato e l'inclusione di tali imprese musicali tra gli interventi di agevolazione del settore di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

g) previsione di un sistema di favore per gli enti locali che garantiscono interventi adeguati, in termini di spazi, procedure digitalizzate e agevolazioni, per l'organizzazione di spettacoli di musica dal vivo;

h) introduzione di norme, nonché revisione di quelle esistenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività musicali, prevedendo altresì una quota di riserva per le opere prime e seconde dei talenti emergenti nella programmazione radiofonica nazionale;

i) individuazione delle modalità con cui le Regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal Titolo V della parte seconda della Costituzione;

l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo di musica dal vivo;

m) stabilizzazione del credito di imposta per i costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche, video grafiche, ovvero di concerti di musica dal vivo, relative a opere prime, seconde e terze di artisti emergenti, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112.».

1.0.5

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole da: "per la versione", fino a: "Paese di produzione", sono sostituite dalle seguenti: "di sfruttamento cinematografico per la versione doppiata o per la versione originale sottotitolata nella lingua della minoranza linguistica siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse sul territorio in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, possono essere ivi distribuite e trasmesse in pubblico nella versione doppiata o con sottotitoli nella rispettiva lingua della minoranza linguistica, contestualmente alla prima uscita in sala delle opere nel Paese dell'impresa di distribuzione interessata"».

Tit.1

LA RELATRICE

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 11 aprile 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 170

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2553 (ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SAFETY CHECK*) E DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2575 (DELEGA PER TRACCIABILITÀ AUTORI DI CONTENUTI NELLE RETI SOCIALI*

Plenaria

305ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale del Presidente del Garante per la *privacy*, svolta in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2784) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice CANTINI *(PD)* illustra il decreto-legge in titolo, di cui si propone la conversione, ricordando che lo stesso, già esaminato dalla Camera dei deputati ed approvato senza modifiche rispetto al testo presentato dal Governo, interviene sulle disposizioni che formano l'oggetto della consultazione referendaria già fissata per il prossimo 28 maggio.

Il provvedimento consta di due articoli, il primo dei quali finalizzato ad escludere dall'ordinamento la disciplina del lavoro accessorio, per la quale è stato tuttavia introdotto un regime transitorio, volto a garantire l'utilizzabilità, fino alla fine del 2017, dei cosiddetti «*voucher*» richiesti entro il 17 marzo scorso.

L'articolo 2, che è quello che più investe la competenza dell'8ª Commissione, chiamata ad esprimersi in sede consultiva per il parere alla 11ª Commissione, riguarda invece la disciplina della responsabilità solidale negli appalti.

In particolare, tale articolo ha modificato l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sopprimendone innanzitutto la parte in cui si prevedeva che con i contratti collettivi, che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, si potesse derogare al principio della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore in relazione al trattamento retributivo, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Sono state inoltre soppresse le disposizioni in base alle quali il committente imprenditore o datore di lavoro poteva essere convenuto in giudizio solo unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori e poteva eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio di tali soggetti. È conseguentemente stata soppressa anche la disposizione in cui si prevedeva che il giudice accertasse la responsabilità solidale di tutti gli obbligati ma che l'azione esecutiva potesse essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Propone, infine, di rendere parere favorevole sul provvedimento.

Il senatore SCIBONA *(M5S)* preannuncia l'astensione dal voto della sua parte politica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che viene approvata.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (n. COM (2017) 47 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 197)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore BORIOLI *(PD)* illustra una proposta di risoluzione sull'atto comunitario in esame, pubblicata in allegato, che tiene conto anche delle osservazioni formulate in sede consultiva dalle Commissioni 11ª e 14ª.

Il senatore SCIBONA *(M5S)*, intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione della sua parte politica.

Nessun altro chiedendo la parola, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione del relatore, che risulta approvata.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2603

Il senatore RANUCCI *(PD)*, in qualità di relatore sul disegno di legge n. 2603 (iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni), attualmente all'esame della Commissione, auspica che la Commissione Giustizia renda in tempi rapidi il prescritto parere su testo ed emendamenti, al fine di consentire alla Commissione di procedere alla votazione degli stessi, trattandosi di un provvedimento assai atteso.

La seduta termina alle ore 16,20.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 47 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (*Doc.* XVIII, n. 197)

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario COM (2017) 47 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, relativo alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporti di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida,

premesso che:

– il tema della qualificazione e della formazione professionale dei conducenti di autobus e autocarri ha un grande rilievo nella legislazione dell'Unione europea, per i riflessi sia sul miglioramento della sicurezza stradale che sulla necessità di garantire condizioni eque di concorrenza nei vari Stati;

– la disciplina di settore è contenuta nella direttiva 2003/59/CE, che ha stabilito le prescrizioni relative alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica di tali categorie di conducenti, lasciando al contempo ampi margini di discrezionalità agli Stati membri circa le modalità di attuazione della normativa;

– la Relazione che accompagna il provvedimento evidenzia che la valutazione *ex post* svolta dalla Commissione europea sulla direttiva, pur riconoscendo che la sua attuazione è avvenuta senza problemi di rilievo, dando un efficace contributo a migliorare la mobilità del lavoro e la libera circolazione dei conducenti, nonché all'obiettivo primario di garantire la sicurezza stradale, ha tuttavia portato all'individuazione di alcune carenze, che hanno limitato l'efficacia e la coerenza del quadro giuridico complessivo;

considerato che

– la proposta in esame modifica l'articolo 1 direttiva 2003/59/CE per coordinare i riferimenti ivi contenuti alle tipologie di patente richiesta per la guida dei veicoli che rientrano nel suo campo di applicazione con quelli della direttiva 2006/126/CE;

– le modifiche apportate all'articolo 2 della stessa direttiva 2003/59/CE integrano invece, allo scopo di renderle più precise, le definizioni

delle categorie dei veicoli ai quali si consente di derogare dall'applicazione della normativa ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

– le modifiche introdotte all'articolo 7 della direttiva 2003/59/CE tengono conto che il periodo di transizione iniziale è scaduto e pertanto ora tutti i titolari di un certificato di idoneità professionale sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia di formazione periodica relativa alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante. Inoltre si prescrive che la formazione periodica comprenda sempre almeno una materia connessa alla sicurezza stradale;

– le modifiche proposte all'articolo 10 della direttiva 2003/59/CE mirano ad aggiornare l'indicazione del codice armonizzato attestante che il conducente cittadino di uno Stato membro è titolare di uno dei certificati di idoneità professionale previsti dalla direttiva, al fine di agevolarne il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri;

– l'articolo 4 della direttiva 2006/126/CE è modificato per eliminare l'incertezza giuridica per quanto riguarda le prescrizioni relative all'età minima applicabile per determinate categorie di veicoli;

– le modifiche apportate all'allegato I alla direttiva 2003/59/CE, relativo all'indicazione specifica dei requisiti minimi della qualificazione e della formazione, sono finalizzate, tra l'altro, a tener conto dell'evoluzione delle caratteristiche tecniche dei veicoli, ad incentivare i comportamenti di guida che permettono di risparmiare carburante, a rafforzare la sicurezza alla guida, a consentire l'utilizzo di strumenti informatici per la formazione come l'*e-learning*, garantendo al contempo una qualità adeguata;

– la modifica dell'allegato II alla direttiva 2003/59/CE, contenente i requisiti relativi al modello dell'Unione europea di carta di qualificazione del conducente, è circoscritta invece ad aggiornamenti relativi al modello della carta di qualificazione del conducente e al codice armonizzato dell'Unione contenuto nella direttiva;

tenuto conto delle osservazioni formulate dalle Commissioni 11ª e 14ª;

rilevato che la base giuridica della proposta in esame appare correttamente individuata nell'articolo 91 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prescrive la procedura legislativa ordinaria per adottare norme comuni applicabili ai trasporti transfrontalieri, nonché misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti e ogni altra utile disposizione;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»:

– avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà in quanto l'intervento al livello dell'Unione europea integra sia il re-

quisito della necessità sia quello del valore aggiunto rispetto all'azione dei singoli Stati. Infatti, solo un intervento a livello europeo è in grado di favorire l'effettiva armonizzazione della disciplina tra i vari Stati membri, superando le differenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle direttive, che determinano effetti negativi sul funzionamento del mercato unico tra gli operatori del settore dei trasporti su strada e che non garantiscono un livello minimo di sicurezza stradale sull'intero territorio europeo. Inoltre, solo attraverso un'azione a livello europeo si può assicurare il riconoscimento reciproco, tra gli Stati membri, della formazione periodica impartita all'interno dell'UE e un livello minimo di contenuti della formazione stessa, che sia uniforme e coerente con gli obiettivi generali europei;

– avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, in quanto la proposta risulta congrua rispetto agli obiettivi che intende perseguire, che sono quelli di garantire una maggiore armonizzazione nelle prescrizioni minime relative alla formazione, pur consentendo agli Stati membri adeguati margini di flessibilità per integrare tale formazione in base alle esigenze e caratteristiche specifiche del proprio settore dei trasporti su strada;

e con le seguenti osservazioni:

– appare necessario accompagnare l'implementazione delle disposizioni previste dalla proposta di direttiva in esame con un rafforzamento della cooperazione delle forze dell'ordine e delle autorità di controllo degli Stati membri nel settore della sicurezza stradale, al fine di garantire maggiori controlli e un'effettiva applicazione omogenea della disciplina, anche con riferimento alla condotta di guida dei conducenti interessati e alla conseguente prevenzione dei comportamenti su strada pericolosi o irregolari;

– in relazione a tale esigenza, si raccomanda la messa a regime di sistemi e procedure semplificate di consultazione e scambio tra le banche dati delle competenti autorità degli Stati membri dell'UE, tali da acquisire rapidamente notizie sulle eventuali infrazioni commesse dai conducenti di un altro Stato membro e sulle relative sanzioni;

– con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 7 della direttiva 2003/59/CE, si invita la Commissione a valutare la progressiva introduzione, nell'ambito delle materie previste per la formazione periodica dei conducenti, anche di moduli specificamente dedicati alla guida sicura;

– in relazione alla possibilità di uso di strumenti informatici per la formazione dei conducenti, previsto nell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE, si auspica un più efficace ed effettivo avanzamento nell'attuazione dell'Agenda digitale in Italia, per colmare l'attuale *digital divide* ancora troppo marcato nel Paese rispetto agli Stati membri, soprattutto in alcuni settori economico-sociali e in alcune fasce di età, in cui rientra una parte dei conducenti oggetto della normativa in titolo;

– infine, si raccomanda di garantire sempre la tracciabilità della qualificazione iniziale e della formazione periodica acquisita dai conducenti, valutando a tal fine l'istituzione di un apposito «libretto europeo

della formazione» che, con un formato standardizzato e sfruttando anche gli strumenti informatici richiamati al punto precedente, consenta in ogni momento di verificare i contenuti e la frequenza della formazione effettivamente svolta dai singoli conducenti.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 11 aprile 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 342

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE DEL COMPARTO APISTICO

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 11 aprile 2017

Plenaria

320ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI propone di integrare l'ordine del giorno, a partire dalla prossima seduta, con l'esame in sede consultiva degli atti del Governo n. 402, recante «Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE», e n. 407, recante «Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici».

Propone inoltre di integrare il medesimo ordine del giorno anche con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2037, recante «Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva».

La Commissione concorda.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

La relatrice GRANAIOLA *(Art.1-MDP)* presenta e illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, dei senatori CASTALDI *(M5S)*, PELINO *(FI-PdL XVII)* e FUCKSIA *(Misto)* e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di parere proposto dalla relatrice è posto ai voti e approvato.

(2784) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FABBRI *(PD)* illustra il provvedimento in titolo, che reca disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

L'articolo 1 abroga l'istituto del lavoro accessorio e dispone che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legge (17 marzo 2017) possano essere impiegati fino al 31 dicembre 2017.

In merito all'abrogazione dell'istituto, sul quale ricorda essere pendente una richiesta di *referendum* abrogativo *(referendum* giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale e indetto con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017 per il prossimo 28 maggio), una nota dell'INPS del 30 marzo 2017, emanata previe intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha affermato che resta possibile il ricorso al lavoro accessorio ai fini esclusivi di usufruire del finanziamento statale – previsto attualmente fino al 2018 – per l'acquisto di servizi di *babysitting* da parte delle madri lavoratrici (ivi comprese le lavoratrici autonome e le imprenditrici).

Il successivo articolo 2 opera una revisione della disciplina sulla responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori nei confronti dei lavoratori, nonché per i contributi previdenziali ed i premi assicurativi.

Dopo aver sottolineato che in materia è pendente una seconda richiesta di *referendum* abrogativo *(referendum* giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale e indetto con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017), ricorda che l'articolo elimina la possibilità, per i contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, di derogare, limitatamente ai trattamenti retributivi e «con esclusione di qualsiasi effetto in relazione» ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi, al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la con-

trattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.

Inoltre, sopprime alcune norme che recavano deroghe parziali al regime ordinario di responsabilità solidale, nel quale ogni soggetto è responsabile verso il creditore per intero e può essere convenuto in giudizio ed escusso anche in via esclusiva.

Infine, l'articolo 3 reca la clausola di entrata in vigore del decreto-legge.

In conclusione, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole con osservazioni, con riferimento, per esempio, ai servizi di *babysitting* e alle piccole imprese.

Si apre la discussione.

La senatrice GRANAIOLA *(Art.1-MDP)* ritiene che il ricorso al lavoro accessorio dovrebbe essere ancora consentito per l'assistenza, in ambito familiare, agli anziani e ai disabili.

La senatrice PELINO *(FI-PdL XVII)* sottolinea l'opportunità di rinviare a una prossima seduta la votazione sulla proposta di parere che verrà presentata dalla relatrice, anche al fine di formulare eventuali, ulteriori suggerimenti.

La senatrice FUCKSIA *(Misto)*, con riferimento all'articolo 2, relativamente ai contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, segnala la necessità di una maggiore flessibilità. A suo parere, infatti, andrebbero individuati nuovi requisiti e previste regole diverse, stabilite per lo più tra le parti, che facciano riferimento, per esempio, al salario minimo orario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'ordine del giorno è integrato, a partire dalla prossima seduta, con l'esame in sede consultiva degli atti del Governo n. 402, recante «Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE», e n. 407, recante «Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici», nonché del disegno di legge n. 2037, recante «Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva».

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2754

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato, per le parti di competenza il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città», approvato dalla Camera dei deputati,

considerato che:

il disegno di legge si propone di affrontare la questione della sicurezza con una visione integrata che veda lo Stato, gli enti territoriali e altri soggetti istituzionali concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato per il benessere delle comunità territoriali, legando la prevenzione e l'opera di repressione agli interventi di riqualificazione (urbanistica, economica, sociale e culturale) delle periferie e dei luoghi più degradati delle città;

con l'articolo 4 (piuttosto nebuloso e generico) si definisce la «sicurezza urbana» quale bene pubblico afferente «alla vivibilità e al decoro delle città»; che con lo stesso articolo si individuano alcune aree di intervento volte a promuoverla, quali la riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree e dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale (questioni che peraltro dovrebbero essere affrontate con il *welfare* e non con un provvedimento di questo tipo), la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità;

il governo di questa azione sistemica viene costruito sulla base di accordi e di azioni integrate tra Stato e governi locali, e che in particolare l'articolo 5 individua, come strumento per la promozione della sicurezza nelle città, i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, sottoscritti dal Prefetto e dal Sindaco i quali, incidendo su specifici contesti locali, individuano concretamente gli interessi da mettere in campo;

l'articolo 8, di più stretta competenza di questa Commissione, introduce alcune modifiche al Testo unico degli enti locali, intervenendo sul potere di ordinanza del sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale, quando c'è urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze della tranquillità e del riposo dei residenti e che, a norma del medesimo articolo 8, il sindaco potrà intervenire in materia di orari di vendita (anche per asporto) e di somministrazione di

bevande alcoliche e super alcoliche con provvedimenti diretti a prevenire e contrastare fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti e fenomeni di violenza, anche legati all'abuso di alcool;

l'articolo 9 prevede la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro (che peraltro sarà di difficile riscossione) e l'allontanamento dal luogo di chi ha impedito l'accessibilità e la fruizione di infrastrutture e pertinenze ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, con stazionamento e occupazione di spazi ivi previsti; lo stesso vale per aree urbane dove ci sono scuole, plessi scolastici, siti universitari, musei, parchi archeologici, complessi monumentali o luoghi interessati da consistenti flussi turistici, o aree a verde pubblico, per chi esercita il commercio abusivo e chi esercita attività di parcheggiatore o guardamacchine abusivo;

l'articolo 10 detta le modalità esecutive della misura di allontanamento (configurata come una sorta di «mini-Daspo»);

l'articolo 12, sempre in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande, nell'ipotesi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, attribuisce al Questore il potere di disporre la sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni e inasprisce le sanzioni amministrative in caso di vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori i diciotto anni;

con l'articolo 12-*bis* si attribuisce al questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio nel quale sono avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di pregiudicati;

l'articolo 13 prevede ulteriori misure inibitorie temporanee di competenza del questore finalizzate alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti al pubblico,

esprime, per le parti di propria competenza, parere favorevole invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di:

definire con maggiore chiarezza il concetto di «sicurezza urbana», affinché le aree di intervento siano corrette e non ledano i diritti fondamentali delle persone; in particolare, con riferimento alla «eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale», si ritiene che tale profilo dovrebbe essere affrontato con provvedimenti di *welfare*;

verificare che il potere di inibizione delle attività sia effettivamente conferito per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in caso di lesione di interessi pubblici tassativamente individuati, quali quelli relativi alla libertà, alla dignità umana, all'utilità sociale e alla salute dei cittadini;

al fine di evitare fraintendimenti circa i sistemi di videosorveglianza e conseguenti contenziosi di natura amministrativa, evidenziare l'esigenza che tali sistemi, installati dalle amministrazioni locali con le finalità di ordine e sicurezza pubblica di cui alla presente legge, rientrino nella fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche); occorre inoltre che siano chiariti i criteri della ripartizione delle risorse di cui al

comma 2-*ter* dell'articolo 5 ai fini della installazione degli stessi sistemi di videosorveglianza e che le finalità del decreto esonerino gli enti locali dalla corresponsione di ulteriori contributi, canoni di concessione o autorizzazione per tali installazioni;

si invita inoltre la Commissione di merito a sollecitare il Governo a:

ad adottare, in caso di allontanamento dei soggetti trasgressori delle ordinanze, opportune misure di *welfare* che tutelino i soggetti in situazione di marginalità e non portino solo ad un inutile e dannoso spostamento del problema in altro luogo;

a prevedere strumenti di monitoraggio dei provvedimenti adottati in sede di attuazione delle norme previste da questo decreto-legge;

mettere in campo risorse effettive per la realizzazione degli obiettivi prefissati e superare quindi la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 11 aprile 2017

Plenaria

310ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2784) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente SACCONI informa che è giunto il parere favorevole della 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento relativo ai presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

La relatrice PARENTE *(PD)* illustra il provvedimento che abroga le disposizioni in materia di lavoro accessorio e modifica quelle sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

In particolare l'articolo 1, oltre all'abrogazione dell'istituto del lavoro accessorio, dispone che i buoni per prestazioni di lavoro richiesti alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2017) possono essere impiegati fino al 31 dicembre 2017. La relatrice fa presente che, con una nota, l'INPS individua il possibile il ricorso al lavoro accessorio per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* da parte delle madri lavoratrici.

Dopo aver ricordato le modifiche legislative intercorse tra l'introduzione nell'ordinamento italiano dell'istituto, con il decreto legislativo n. 276 del 2003, fino ai decreti attuativi del *jobs act*, la relatrice si sofferma sui limiti per l'utilizzo di tale strumento e sull'andamento nella vendita dei buoni lavoro nel 2016.

Passando ad illustrare l'articolo 2**,** la relatrice ricorda che si novella la disciplina sulla responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori nei confronti dei lavoratori nonché per i contributi previdenziali ed i premi assicurativi, andando così a modificare l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Dopo aver dato conto della normativa sulla base della disciplina vigente, fa presente che la novella sopprime alcune norme che recavano deroghe parziali al regime ordinario di responsabilità solidale, nel quale ogni soggetto è responsabile verso il creditore per intero e può essere convenuto in giudizio ed escusso anche in via esclusiva. Precisa infine che le disposizioni di cui all'articolo 29 citato non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

In conclusione la relatrice ritiene che l'abrogazione delle norme in esame potrà rappresentare l'occasione per affrontare, anche attraverso il confronto con le parti sociali, il tema del lavoro non continuativo, in particolare per le esigenze delle famiglie, con normative adeguate che diano tutele alle lavoratrici e ai lavoratori e che non consentano abusi o elusioni. Invita a valutare attentamente i possibili effetti della revisione della disciplina sulla responsabilità solidale nei confronti di chi ha adempiuto rispetto al coobbligato inadempiente.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ANGIONI *(PD)* ricorda di aver presentato l'interrogazione n. 4-05929 sull'abuso dei *voucher* e di essere sempre stato contrario ad una loro utilizzazione in alcuni settori, come l'edilizia. Ritiene però che tali strumenti non debbano scomparire. Anticipa tuttavia il suo voto favorevole al provvedimento per ragioni di lealtà politica.

Il senatore BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* sottolinea che i *voucher* hanno reso possibile la creazione di occupazione legale. Richiama, in particolar modo, la specificità di alcuni settori produttivi, come il turismo o l'agricoltura, in cui non è possibile programmare l'attività lavorativa sul lungo periodo. I *voucher* rimangono in questi ambiti uno strumento necessario di regolazione dei rapporti di lavoro. Fa riferimento agli effetti negativi che una loro abrogazione produrrà soprattutto sui giovani lavoratori. Concordando con la necessità di evitare il ricorso al *referendum*, auspica che il Governo intervenga a breve con una disciplina sostitutiva e si riserva di presentare proposte emendative.

Il senatore ICHINO *(PD)*, dopo aver ricordato l'evoluzione dell'istituto dei *voucher* a partire dai primi interventi normativi del 2003, sottolinea che la loro diffusione non è dovuta alle modifiche del quadro normativo, ma a particolari esigenze del mercato del lavoro. Pur ammettendo casi di abuso o di uso improprio di questi strumenti, ritiene che abbiano fatto emergere porzioni importanti di lavoro sommerso. Invita ad un approccio pragmatico che intervenga chirurgicamente nei settori in cui si sono verificati abusi. Dopo aver espresso l'opportunità di evitare campagne referendarie, che non consentirebbero i dovuti approfondimenti, condivide la scelta del Governo di azzerare temporaneamente la disciplina e tornare, in un secondo momento, sulla materia, alla luce anche di importanti esperienze straniere.

Il senatore DIVINA *(LN-Aut)* individua nei *voucher* uno strumento importante di regolarizzazione delle prestazioni lavorative in alcuni settori e denuncia come un errore l'abrogazione totale della loro disciplina, che provocherà un aumento del lavoro sommerso. Non condivide la scelta del Governo volta ad evitare il *referendum* e anticipa che il proprio Gruppo presenterà emendamenti.

La senatrice BENCINI *(Misto-Idv)* invita a considerare il contributo dato dai *voucher* nel fare emergere sacche di lavoro sommerso. Ritiene inopportuno privare alcuni settori particolari di questo strumento.

La senatrice D'ADDA *(PD)* lamenta che già da tempo la politica aveva denunciato gli effetti distorsivi dei *voucher*, tanto che molti parlamentari avevano presentato su questo aspetto atti di sindacato ispettivo. Ritiene però che tali strumenti non debbano essere cancellati e avverte il Governo che abolire i *voucher* per poi ripresentarli a breve possa avere degli effetti politici negativi. Per spirito di lealtà con il proprio Gruppo, voterà comunque a favore del provvedimento.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 17,10.

Il senatore BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)* plaude alla mobilitazione della CGIL che ha raccolto centinaia di migliaia di adesioni fra i lavoratori e che è stata una straordinaria prova di democrazia. Denuncia che i *voucher* non hanno prodotto forme di regolarizzazione dell'occupazione, ma hanno tolto spazio al lavoro contrattualizzato e privato i lavoratori di importanti tutele. Esprime pertanto il suo consenso sul provvedimento in esame.

La senatrice CATALFO *(M5S)* dichiara che l'uso distorto dei *voucher* era facilmente prevedibile. Il suo Gruppo ritiene che tale strumento debba essere mantenuto solo per alcune tipologie di lavoro e lamenta che il provvedimento del Governo si limiti a proporre misure abrogative senza indicare soluzioni alternative.

Il presidente SACCONI *(AP-CpE)* ricostruisce il dibattito che portò al decreto legislativo n. 276 del 2003, richiamando in particolare il ruolo avuto da Marco Biagi e il suo approccio pragmatico volto a mettere a fuoco specifici settori del mercato del lavoro. Richiama l'importanza dei contratti di lavoro intermittente, chiamati a regolare prestazioni ragionevolmente ripetibili, ma di cui non è possibile prevedere l'inizio. Lamenta che i *voucher* non hanno avuto la dovuta diffusione presso le famiglie, anche per una certa diffidenza dei prestatori di lavoro. Ricorda l'uso che ne è stato fatto in agricoltura, dove hanno fatto emergere sacche di lavoro sommerso. La loro liberalizzazione, unitamente all'irrigidimento della disciplina del lavoro intermittente, ha determinato gravi effetti distorsivi. In particolare, le imprese hanno preferito ricorrere ai *voucher* piuttosto che a strumenti più adeguati di regolazione dei rapporti di lavoro. Afferma che il Governo avrebbe dovuto porre in essere un intervento più articolato, senza limitarsi a provvedimenti di natura meramente abrogativa. Anticipa la prossima presentazione di un proprio disegno di legge sul lavoro intermittente e sul lavoro breve, gestito sulla piattaforma telematica dell'INPS, del tutto tracciabile e limitato a prestazioni lavorative che si risolvano nel limite di 900 euro annui. Si tratta di una soluzione finalizzata a tutelare il lavoro occasionale. Si esprime infine a favore della responsabilità solidale fra committente e appaltatore. Ritiene però che la responsabilità del committente non possa avere una natura oggettiva, che sarebbe incompatibile con i principi del codice civile e con la normativa fiscale. La responsabilità del committente deve essere circoscritta alle sue capacità di controllo dell'appaltatore. Anche in quest'ambito, esprime le proprie perplessità sul provvedimento del Governo che aprirebbe delle lacune normative da colmare quanto prima.

Il senatore PUGLIA *(M5S)* ritiene che il provvedimento in esame sia arrivato troppo tardi e che gli ultimi interventi normativi sui *voucher* abbiano snaturato lo spirito originario di questi strumenti. Sottolinea la necessità di circoscrivere il loro ricorso solo a limitati settori produttivi. Invita pertanto a non ripetere gli errori commessi negli anni passati con le collaborazioni coordinate e continuative.

Il presidente SACCONI, considerata l'esigenza di approvazione rapida del provvedimento, propone di fissare alle ore 19 di oggi, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287-*bis*) *Delega al Governo per il codice dello spettacolo*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il presidente SACCONI ricorda che nella seduta del 4 aprile la relatrice Spilabotte aveva illustrato uno schema di parere di segno favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto della seduta stessa.

Presente il prescritto numero di senatori, lo schema di parere, posto ai voti, è approvato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale (n. 403)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LEPRI *(PD)* illustra lo schema di decreto in titolo, recante lo statuto della Fondazione Italia Sociale; tale Fondazione ha lo scopo di sostenere la realizzazione di interventi di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. Con l'articolo 1 si definisce la natura giuridica della Fondazione, mentre all'articolo 2 sono individuati gli ambiti di attività, quali l'investimento in progetti imprenditoriali degli enti di Terzo settore per rispondere a bisogni sociali diffusi e ad alto impatto occupazionale, sostegno a strumenti di finanza sociale, collaborazione con enti e organizzazioni.

Il relatore passa poi ad illustrare l'articolo 3, che individua il patrimonio della Fondazione, la sua dotazione e composizione, e l'articolo 4, che sottopone la Fondazione alla vigilanza del Ministero del lavoro e al controllo della Corte dei Conti. In base all'articolo 5, possono essere nominati Partecipanti le persone giuridiche e gli enti aventi sia natura non lucrativa sia lucrativa, che contribuiscono al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione.

Con l'articolo 6 sono individuati gli organi della Fondazione (Collegio dei Partecipanti, Comitato di gestione, Presidente e il Vice Presidente, Segretario generale e l'Organo di Revisione), mentre in base all'articolo 9, l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione è affidata al Comitato di Gestione, il cui funzionamento è definito al successivo articolo 10. Il Presidente della Fondazione è uno dei consiglieri designati dal Ministro del lavoro. In base all'articolo 14, tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e, sulla base dell'articolo 16, la Fondazione si estingue nei casi previsti dal codice

civile, previo parere non vincolante del Collegio dei Partecipanti e previo parere vincolante del Ministero vigilante. Inoltre fa presente che lo schema in esame esclude la possibilità della trasformazione della Fondazione in una società di capitali.

Da ultimo, il relatore anticipa osservazioni relative alla *governance* della Fondazione e al suo esercizio finanziario. In particolare, ritiene che gli assetti di *governance* debbano essere coerenti con quanto previsto dal codice civile e dalla legge n. 106 del 2016 sulla riforma del Terzo settore. Con riguardo alla disciplina dell'esercizio finanziario, auspica che al Ministro del lavoro e delle politiche sociali non sia attribuito il potere di approvare il bilancio preventivo della Fondazione. Analogamente propone di escludere che il Ministro debba approvare il conto consuntivo o lo possa restituire con le indicazioni della mancata approvazione.

La senatrice GATTI *(Art.1-MDP)* ricorda la sua opposizione manifestata nei confronti del provvedimento di istituzione della Fondazione Italia sociale. Ritiene che l'atto del Governo in esame confermi i propri timori. In particolare, denuncia la disciplina dell'articolo 2, troppo lacunosa nel prevedere le condizioni di accesso degli enti del Terzo settore alle misure di sostegno della Fondazione. Denuncia che il disposto dell'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, si presti facilmente ad equivoci per il riferimento ad operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che possono qualificarsi come spcculative. Invita a rivedere anche il disposto dell'articolo 3, comma 2, al fine di evitare il rischio che la Fondazione sia un ente che gravi indebitamente sulle risorse pubbliche. Richiama, altresì, la disciplina dell'articolo 5 e il richiamo a partecipanti *for profit* che metterebbero in discussione il carattere non lucrativo della Fondazione. Analoghe perplessità solleva a proposito dell'articolo 9, comma 1, lettera *s)*. Infine ritiene necessario che gli enti del Terzo settore garantiscano ai propri dipendenti i diritti previsti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, affidando specifici poteri di controllo alla Fondazione.

La senatrice PARENTE *(PD)* lamenta incidentalmente che la Commissione lavoro non sia la Commissione di merito nell'esame degli schemi di decreti attuativi della legge delega sul Terzo settore.

Il presidente SACCONI, condividendo quanto manifestato dalla senatrice Parente, auspica che una maggiore interlocuzione con la Commissione di merito possa essere un'occasione per far emergere pienamente gli orientamenti e le sensibilità della Commissione lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SACCONI avverte che la seduta di domani, mercoledì 12 aprile, già convocata per le ore 15, avrà inizio alle ore 14.

La seduta termina alle ore 18,15.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 11 aprile 2017

Plenaria

439ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Maurizio ROMANI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2306) ***Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni in materia di inserimento lavorativo in agricoltura di soggetti con disturbi dello spettro autistico mediante l'affiancamento di tutor aziendali***

(Parere alla 9ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2574) ***Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Gabriella Giammanco ed altri; Nunzia De Girolamo ed altri; Maria Valentina Vezzali ed altri; Minardo; Nunzia De Girolamo ed altri; Daniela Sbrollini ed altri; Eugenia Roccella; Invernizzi ed altri; Rampelli ed altri; Marti ed altri; Gabriella Giammanco ed altri; Silvia Chimienti ed altri

(Parere alla 11ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 256

Presidenza del Vice Presidente
Maurizio ROMANI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,15

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1630 E CONNESSI (PROCREAZIONE ASSISTITA)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 11 aprile 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 239

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 401 (VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE (UNI), DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE E DI RAPPRESENTANTI DI RETE IMPRESE ITALIA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 402 (COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI DA COSTRUZIONE)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 11 aprile 2017

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

72ª Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,45

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8ª Commissione:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (n. COM (2017) 47 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 11 aprile 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 10,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399)
(Seguito dell'esame e conclusione. Approvazione del parere con condizioni)

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399), su cui la Commissione è chiamata, ai sensi dell'articolo 49, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo n. 177 del 2005, ad esprimere il proprio parere.

Propone che anche per la seduta odierna sia pubblicato il resoconto stenografico.

(La Commissione concorda)

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 6 aprile, come convenuto all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di presi-

denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in previsione della scadenza del termine fissato per lo scorso 9 aprile, aveva dato comunicazione, previa intesa per le vie brevi, al Ministro dello sviluppo economico che la Commissione avrebbe espresso il proprio parere entro martedì 11 aprile.

Comunica che lo scorso 10 aprile il senatore Maurizio Rossi aveva inviato una lettera ai Presidenti delle Camere, con la quale segnalava che la presidenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi avrebbe dichiarato «inammissibili, e quindi non votabili in Commissione, senza alcuna motivazione ed in modo estremamente affrettato vista la valenza epocale del provvedimento» alcune delle sue proposte emendative allo «Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione» (Atto n. 399). Per questa ragione chiedeva che le Presidenze delle Camere procedessero ad una «rivalutazione degli emendamenti da» lui «presentati e non ammessi all'esame della Commissione, per una loro trattazione e votazione in Commissione». La richiesta del senatore Rossi era completata con un file allegato contenente le sue proposte emendative che la presidenza della Commissione avrebbe dichiarato «irricevibili».

Con riferimento a tale file, precisa che ciò non corrisponde a quanto da lui affermato, giacché, come riportato nel resoconto sommario della seduta dello scorso 6 aprile, aveva dichiarato tutte le suddette proposte emendative «inammissibili» e non già «irricevibili».

Comunica altresì che la Presidente della Camera aveva tempestivamente domandato a questa presidenza di fornire ogni utile elemento di conoscenza in ordine alle richieste del senatore Rossi.

Precisa di aver immediatamente corrisposto a tale richiesta con una lettera nella quale dava conto in modo puntuale delle valutazioni effettuate ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative del senatore Rossi, evidenziando nel dettaglio il contenuto delle norme di legge che, come tali, non potevano essere abrogate o modificate dalle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che le proposte emendative del senatore Rossi tendevano ad introdurre.

In particolare, le proposte emendative Rossi 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.1, 1.6, 1.7, 1.12, 1.17, 1.23, 3.3, 3.29, 3.42, 3.43, 3.44, 3.65, 3.66, 4.2, 6.1, 7.1, 9.1, 9.5, 11.1, 13.2 e 14.1 si ponevano in contrasto con gli articoli 38, comma 1; 40, comma 2; 45, comma 1; 47 e 48 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici; le proposte emendative Rossi 0.4 e 0.5 si ponevano in contrasto con gli articoli 45, comma 1, ultimo periodo, e 49, comma 1, del suddetto Testo unico. Infine, la proposta emendativa Rossi 4.3 era inammissibile in relazione alla disposizione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

La Presidente della Camera, rispondendo al senatore Rossi d'intesa con il Presidente del Senato, preso atto delle puntuali e argomentate mo-

tivazioni contenute nella mia predetta nota, aveva confermato la decisione da me assunta, ritenendo che non emergessero motivi per discostarsi da essa.

Ricorda che nella seduta dello scorso 6 aprile, dopo che la presidenza della Commissione si era pronunciata su tutte le proposte emendative presentate, il relatore Peluffo aveva illustrato il testo riformulato della propria proposta di parere, che teneva conto di alcune di esse.

Comunica che le proposte emendative 1.24 Fico e altri; 1.31 Airola e altri; 3.5 Bonaccorsi; 3.24 D'Ambrosio Lettieri, Gasparri; 3.26 Airola e altri; 3.27 Bonaccorsi; 3.31 Crosio; 3.33 Liuzzi e altri; 3.38 Nesci e altri; 3.41 Gasparri e altri; 3.57 Liuzzi e altri; 3.60 Fratoianni; 4.14 Bonaccorsi; 4.16 Bonaccorsi; 14.3 D'Ambrosio Lettieri, Gasparri; 16.2 Liuzzi e altri, in quanto integralmente accolte dal relatore nel testo del parere riformulato lo scorso 6 aprile, sono assorbite e non saranno poste in votazione.

Dà la parola al relatore Peluffo perché illustri il testo ulteriormente riformulato del proprio parere *(vedi allegato 1)* e si pronunci sulle proposte emendative *(vedi allegato 2)*.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), *relatore*, illustra il testo ulteriormente riformulato del proprio parere ed esprime parere favorevole sulla proposta emendativa 3.13 Verducci. Invita i presentatori a ritirare le rimanenti proposte emendative e, qualora non ritirate, esprime su di esse parere contrario.

Il senatore Roberto RUTA (*PD*) ritira la propria proposta emendativa 1.3.

Il deputato Maurizio LUPI (*AP, CpE, NCD*) ritira le proprie proposte emendative 1.13 e 3.23.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*) ritira le proprie proposte emendative 1.14, 3.17, 3.61 e 3.68.

Il senatore Francesco VERDUCCI (*PD*) ritira le proprie proposte emendative 1.15, 1.32, 3.8, 3.9, 3.14, 3.22, 3.47, 3.51, 3.55, 3.56, 3.67, 4.1, 4.4, 4.11, 6.4, 11.10 e 12.1.

Il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*) ritira le proposte emendative 1.22, 1.29 e 13.7, di cui è primo firmatario.

Il senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (*Misto*) ritira le proposte emendative 1.25, 1.30 e 3.4, di cui è primo firmatario.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) ritira le proprie proposte emendative 3.2 e 3.20.

Il senatore Alberto AIROLA (*M5S*) ritira le proposte emendative 3.10, 3.18, 3.21 e 9.3, di cui è primo firmatario.

Il senatore Jonny CROSIO (*LN-Aut*) ritira le proprie proposte emendative 3.32 e 3.37.

Il deputato Federico FAUTTILLI (*DeS-CD*) ritira la propria proposta emendativa 3.35.

Il deputato Nicola FRATOIANNI (*SI-SEL*) ritira la propria proposta emendativa 3.36.

Il deputato Pino PISICCHIO (*Misto*) ritira le proprie proposte emendative 3.58 e 12.4.

Il deputato Roberto FICO (*M5S*) ritira la proposta emendativa 3.69, di cui è primo firmatario.

La deputata Lorenza BONACCORSI (*PD*) ritira le proprie proposte emendative 4.5, 4.7 e 4.12.

La deputata Mirella LIUZZI (*M5S*) ritira la proposta emendativa 14.2, di cui è prima firmataria.

La Commissione respinge con distinte votazioni le proposte emendative 00.1 Rossi, 0.3 Rossi, 0.10 D'Ambrosio Lettieri e Gasparri, 1.2 e 1.4 Buemi – fatte proprie dal senatore Gasparri –, 1.5 Crosio, 1.8 Fratoianni, 1.9, 1.10 e 1.11 Rossi, 1.16 Buemi – fatta propria dal senatore Gasparri –, 1.18 Rossi, 1.19 D'Ambrosio Lettieri e Gasparri, 1.20 e 1.21 Rossi, 1.26 Buemi – fatta propria dal senatore Gasparri –, 1.27 Crosio, 1.28 Rossi, 3.1 Brunetta, 3.11 Crosio, 3.12 Buemi – fatta propria dal senatore D'Ambrosio Lettieri –, 3.15 D'Ambrosio Lettieri e Gasparri, 3.16, 3.19 e 3.28 Rossi, 3.34 Buemi – fatta propria dal senatore D'Ambrosio Lettieri –, 3.39 Crosio, 3.40 D'Ambrosio Lettieri e Gasparri, 3.45 D'Ambrosio Lettieri e Gasparri, 3.46 Nesci e altri, 3.48 Crosio, 3.49 Buemi – fatta propria dal senatore Crosio –, 3.50 Crosio, 3.52, 3.53 e 3.54 Rossi, 3.59 Lupi, 3.62 Buemi – fatta propria dal senatore D'Ambrosio Lettieri –, 3.63 Rossi, 4.6 Rossi, 4.8 D'Ambrosio Lettieri e Gasparri, 4.9 e 4.10 Rossi, 4.13 D'Ambrosio Lettieri e Gasparri, 4.15 Rossi, 6.3 Rossi, 6.6 e 6.7 D'Ambrosio Lettieri e Gasparri, 6.9 Rossi, 9.2 Rossi, 9.4 Nesci e altri, 9.6 Gasparri, Minzolini e D'Ambrosio Lettieri, 9.7 D'Ambrosio Lettieri e Gasparri, 9.8 Rossi, 11.2 Lupi, 11.3 e 11.4 Airola e altri, 11.5 Rossi, 11.6 D'Ambrosio Lettieri e Gasparri, 11.7 e 11.8 Rossi, 11.9 D'Ambrosio Lettieri e Gasparri, 11.11 e 11.12 Rossi, 12.2 Airola e altri, 13.3 Rossi, 13.6 Gasparri, Minzolini e D'Ambrosio Lettieri, 13.10 Rossi, 15.1 Buemi – fatta propria dal senatore Gasparri –, 15.2 Liuzzi e altri e 16.1 Buemi – fatta propria dal senatore Gasparri –.

Roberto FICO, *presidente*, precisa infine che le proposte emendative 3.64 Crosio, 6.8 Crosio, 12.3 Gasparri, Minzolini e D'Ambrosio Lettieri non saranno poste in votazione in quanto precluse da precedenti deliberazioni.

La Commissione con distinte votazioni approva le proposte emendative 3.13 Verducci e, nel testo riformulato dal relatore e accettato dal proponente, 3.25 Ruta.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere.

Intervengono per dichiarazione di voto i senatori Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*) e Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (*Misto*), il deputato Maurizio LUPI (*AP, CpE, NCD*), il senatore Jonny CROSIO (*LN-Aut*), il deputato Pino PISICCHIO (*Misto*), il senatore *Maurizio ROSSI (Misto-LC), *relatore*, i deputati Giorgio LAINATI (*SC-ALA CLP-MAIE*) e Bruno MOLEA (*CI*), i senatori Federico FORNARO (*Art. 1 – MDP*), Alberto AIROLA (*M5S*) e Francesco VERDUCCI (*PD*), e il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), *relatore*.

Roberto FICO, presidente, nel ringraziare tutti i colleghi per il contributo dato, chiede di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

(Così rimane stabilito).

Roberto FICO, presidente, pone in votazione, nel testo modificato dalle proposte emendative approvate, la proposta di parere del relatore Peluffo sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399) *(vedi allegato 3)*.

La Commissione approva.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente,* comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 582 /2817 al n. 586/2838 , per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione *(vedi allegato 4)*.

La seduta termina alle ore 13,50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE PELUFFO (ULTERIORE RIFORMULAZIONE)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

esaminato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399);

premesso che:

all'articolo 1, comma 1, vanno ampliati e adeguati alle nuove sensibilità dei cittadini i principi cui deve ispirarsi l'informazione della società concessionaria;

all'articolo 1, comma 4, appare opportuno declinare in modo esplicito le modalità attraverso le quali l'informazione e la programmazione della società concessionaria concorrono al corretto svolgimento della vita democratica;

i criteri enumerati all'articolo 1, comma 5, e ai quali la società concessionaria deve ispirare la propria azione, appaiono alquanto generici e indeterminati;

all'articolo 1, comma 6, va meglio precisata la nozione di pluralismo cui si fa riferimento e che va estesa a tutti i generi della programmazione;

la previsione di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a), non sembra prevedere in modo dettagliato gli obblighi ai quali la società concessionaria deve attenersi al fine di garantire agli utenti la fondatezza e la veridicità delle notizie diffuse;

all'articolo 3, comma 1, lettera a), appare preferibile sotto il profilo tecnico sostituire il termine «ricezione» con «ricevibilità»;

l'articolo 3, comma 1, lettera a), stabilisce che la società concessionaria si impegna ad assicurare la ricezione gratuita del segnale al 100% della popolazione via etere o, quando non sia possibile, via cavo e via satellite, ma non prevede che tale copertura debba essere garantita senza alcun onere per l'utente che già è tenuto al pagamento del canone e che per ragioni indipendenti dalla sua volontà si troverebbe a sostenere

costi aggiuntivi per la ricezione del segnale che arriva alla maggior parte degli utenti senza oneri ulteriori. Al fine, inoltre, di definire i tempi di attuazione della predetta previsione, si richiede alla società concessionaria di presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla presente convenzione, un piano dettagliato che quantifichi i costi necessari per raggiungere la copertura con il segnale il 100% della popolazione;

l'articolo 3, comma 1, lettera b), nello stabilire che la società concessionaria deve espressamente impegnarsi a garantire un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, non sembra assicurare un adeguato spazio alle produzioni di documentari e di film di animazione, nonché alle produzioni indipendenti, che pure potrebbero contribuire alla crescita del settore, favorendo la comparsa di nuovi soggetti produttivi e anche un maggiore pluralismo culturale;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), nel numero di ore da dedicare alla diffusione di contenuti audiovisivi vanno necessariamente ricompresi anche lo sport e l'educazione finanziaria, coerentemente con la previsione di cui all'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), che fa riferimento alla trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale, appare opportuno prevedere l'inserimento anche dell'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali globali, e dei mercati dell'energia, in collaborazione con l'Autorità di settore;

all'articolo 3, comma 1, lettera g), appare opportuno integrare la previsione estendendola a tutte le minoranze linguistiche tutelate dalla legge n. 482 del 1999;

all'articolo 3, comma 1, lettera l), appare opportuno prevedere anche la digitalizzazione degli archivi storici, radiofonici e televisivi;

l'articolo 3, comma 1, lettera o), nello stabilire che la società concessionaria si impegna a garantire l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni, non tiene conto delle forme di collaborazione che potrebbero stabilirsi con l'informazione televisiva locale di qualità, anche al fine di assicurare il pluralismo;

vanno rafforzate all'articolo 3, comma 1, lettera p), le misure di tutela delle persone portatrici di disabilità sensoriali;

gli impegni della società concessionaria di cui all'articolo 3, comma 1, vanno rafforzati, inserendone, dopo la lettera q), di ulteriori che riguardino la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, la rappresentazione non stereotipata della donna, le persone con disabilità visiva, il divieto di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo e la valorizzazione del mezzo radiofonico;

al fine di favorire una maggiore diffusione della conoscenza dell'attività parlamentare da parte di tutti i cittadini all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), andrebbe previsto l'obbligo per la Rai di consentire gratuitamente la migrazione su due canali digitali terrestri degli attuali canali istituzionali, mantenendo la piena autonomia delle Camere sulle modalità di definizione del palinsesto;

all'articolo 4, dedicato alle infrastrutture e impianti trasmissivi, appare opportuno introdurre alcune precisazioni tecniche di coordinamento con le vigenti disposizioni legislative;

il contratto di servizio di cui all'articolo 6 costituisce un atto essenziale per la compiuta definizione degli obblighi a carico della società concessionaria, specie nel caso in cui esso sia successivo all'affidamento della concessione, e che le previsioni contenute nello schema di convenzione in esame non sembrano garantire una sua tempestiva adozione, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi invita le parti contraenti a stipularlo anche prima dei termini previsti dalle vigenti normative;

l'articolo 13, nel disciplinare il finanziamento del servizio pubblico, non sembra garantire alla società concessionaria un quadro certo di risorse su base almeno triennale, che consenta un'adeguata programmazione degli investimenti e dell'attività d'impresa;

la previsione di cui all'articolo 14 in materia di contabilità separata va rafforzata, prevedendo criteri più rigorosi attraverso i quali garantire, anche in vista di una possibile separazione funzionale, l'effettivo rispetto da parte della società concessionaria dei principi in materia di contabilità separata stabiliti nel diritto dell'Unione europea e all'articolo 47, commi 1 e 2, del TUSMAR;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «crescita civile», *siano inserite le seguenti*: «, la facoltà di giudizio e di critica»;

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «il progresso», *siano sostituite le parole*: «e la coesione sociale» *con le seguenti*: «, la coesione sociale e la tutela dell'ambiente e del territorio», *e dopo le parole*: «la cultura» *siano sostituite le parole*: «e la creatività» *con le seguenti*: «, la creatività e l'educazione ambientale;

all'articolo 1, il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. L'informazione e i programmi della società concessionaria devono ispirarsi ai principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità propri del servizio pubblico, chiamato a contribuire al corretto svolgimento della vita democratica, anche attraverso l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, generazionali, culturali e religiose, e delle minoranze linguistiche, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione»;

all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «principi di trasparenza», *siano inserite le seguenti:* «, secondo quanto previsto nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190,»;

all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «e deve predisporre», *siano inserite le seguenti:* «un piano industriale, un modello organizzativo e»;

all'articolo 1, il comma 6 sia sostituito dal seguente: «6. La società concessionaria è garante della qualità dell'informazione in tutti i generi della programmazione, secondo i principi di completezza, obiettività, indipendenza, imparzialità e pluralismo, anche delle fonti alle quali attingere le informazioni; pluralismo esteso a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, che alimentano gli orientamenti dei cittadini. La società concessionaria promuove le pari opportunità tra uomini e donne e assicura il rigoroso rispetto della dignità della persona, nonché della deontologia professionale dei giornalisti.»;

all'articolo 1, comma 7, la lettera a), sia sostituita con la seguente: «a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, in modo da offrire ai cittadini informazioni verificate e fondate e favorire la libera formazione delle opinioni»;

all'articolo 3, comma 1, lettera a), la parola: «ricezione», *sia sostituita con la seguente:* «ricevibilità»;

all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: «fosse necessaria una scheda di decrittazione la concessionaria è tenuta a fornirla all'utente senza costi aggiuntivi», *siano sostituite con le seguenti:* «fossero necessarie una scheda di decrittazione, un decoder e una parabola la società concessionaria è tenuta a fornirli e installarli all'utente senza oneri a carico di quest'ultimo. La società concessionaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano recante un'analisi dettagliata dei costi relativi all'obbligo di assicurare la ricezione del segnale al 100% della popolazione»;

all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «nazionale dell'audiovisivo», *siano inserite le seguenti*: «, della produzione di documentari e di film di animazione» e *dopo le parole*: «o con imprese», *siano inserite le seguenti:* «anche indipendenti»;

all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «potrà definire», *siano sostituite con la seguente:* «definisce»;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole : «promozione culturale», *siano aggiunte le seguenti*: «e allo sport»;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole : «all'educazione», *siano inserite le seguenti*: «, ivi compresa l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la Strategia nazionale prevista dall'articolo 24-*bis* del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, unitamente alla completa e obiettiva informazione economico-finanziaria»;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole : «all'informazione», *siano inserite le seguenti*: «, anche finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali globali e dei mercati dell'energia, in collaborazione con l'Autorità di settore,»;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole : «in modo proporzionato», *siano aggiunte le seguenti*: «su tutti i canali, a partire da quelli generalisti»;

all'articolo 3, comma 1, lettera f), siano soppresse le parole : «la produzione»;

all'articolo 3, comma 1, lettera g), dopo le parole: «Friuli-Venezia Giulia», *siano inserite le seguenti*: «, e in lingua albanese e nelle altre lingue tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, nelle relative aree di appartenenza, secondo le modalità stabilite dal contratto nazionale di servizio.»;

all'articolo 3, comma 1, la lettera l), sia sostituita dalla seguente: «l) la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo anche attraverso il web il più ampio accesso gratuito del pubblico agli stessi»;

all'articolo 3, comma 1, lettera m), siano sostituite le parole : «messaggi pubblicitari», *con le seguenti*: «comunicazioni commerciali audiovisive sotto qualsiasi forma»;

all'articolo 3, comma 1, lettera o), dopo le parole «proprie redazioni», *siano aggiunte le seguenti:* «interagendo con le risorse culturali e produttive del territorio, anche mediante forme di collaborazione con l'informazione televisiva locale di qualità»;

all'articolo 3, comma 1, lettera p), dopo le parole: «TUSMAR», *siano aggiunte le seguenti*: «e dell'articolo 30, comma 1, lettera b), della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18»;

all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), siano aggiunte le seguenti:

«*r)* l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo;

s) la valorizzazione del mezzo radiofonico anche tramite una più adeguata sperimentazione della tecnologia DAB +;

t) la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, anche mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino i cittadini alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali;

u) la valorizzazione della comunicazione istituzionale, sia ampliando gratuitamente la funzione trasmissiva mediante canali dedicati sul digitale terrestre sia riservando nel palinsesto delle tre reti generaliste adeguati spazi e contenitori giornalistici all'informazione sulle attività delle Assemblee e delle Commissioni parlamentari, delle altre istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e di controllo e dell'Unione Europea, illustrando le tematiche con linguaggio accessibile a tutti;

v) la promozione e la valorizzazione di una rappresentazione non stereotipata della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, verificando anche gli spazi di intervento per favorirne l'utilizzo anche nell'ambito della comunicazione pubblicitaria;

z) l'accesso delle persone con disabilità visiva all'informazione e alle dirette dei principali e più popolari eventi istituzionali e sportivi, nazionali e internazionali trasmessi dalla società concessionaria attraverso un ampliamento delle audiodescrizioni.»;

all'articolo 4, comma 7, dopo la parola: «autorizza», *siano aggiunte le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;

all'articolo 4, comma 9, le parole da: «possono richiedere» *fino a:* «impianti di diffusione» *siano sostituite con le seguenti:* «alle amministrazioni competenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 86 e seguenti del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 per la costruzione e modifica degli»;

all'articolo 6, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, e dall'articolo 6, comma 2, della presente convenzione, qualora entro i termini in essi stabiliti il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria non abbiano ancora stipulato il contratto di servizio, il Ministero stesso e la società concessionaria nei successivi cinque giorni riferiscono congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Trascorsi inutilmente sette giorni da tale comunicazione, la società concessionaria, qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, dopo la debita contestazione, che essa è responsabile del ritardo o della mancata stipula del contratto nazionale di servizio, è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del canone annuo del diritto d'uso delle frequenze»;

all'articolo 13, comma 2, prima delle parole: «Ai fini di una corretta individuazione» *siano inserite le seguenti:* «Il Ministero dello sviluppo economico predispone un piano triennale per la determinazione annuale delle quote di canone da destinare alla società concessionaria.»;

all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «2. La società concessionaria redige annualmente, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un bilancio sociale, che rechi un elenco dettagliato delle attività svolte in ambito socio-culturale, con particolare attenzione al rispetto del pluralismo informativo e politico, dei diritti delle minoranze, della tutela dei minori, della rappresentazione dell'immagine femminile, della promozione della cultura nazionale. Il bilancio sociale dà conto anche dei risultati di indagini demoscopiche sulla qualità dell'offerta proposta così come percepita dall'utenza.»;

all'articolo 13, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «2-*bis*. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria informa annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, sull'attuazione del piano editoriale, sul rispetto delle norme in materia di affollamento pubblicitario, sull'eventuale rimodulazione del numero dei canali non generalisti, sulla eventuale riorganizzazione e ridefinizione delle testate giornalistiche, nonché sulla distribuzione fra i canali trasmissivi dei messaggi pubblicitari e sulla corretta imputazione dei costi secondo quanto previsto dal successivo articolo 14 da parte della società concessionaria.»;

all'articolo 14, comma 1, dopo le parole «attribuendo i costi», *siano aggiunte le seguenti*: «trasmissione per trasmissione»;

all'articolo 14, comma 2, dopo le parole «scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», *siano aggiunte le seguenti*: «ispirandosi a criteri di rotazione e di massima trasparenza»;

all'articolo 14, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. »;

all'articolo 16, comma 2, dopo le parole «deposito cauzionale», *siano aggiunte in fine le seguenti*: «secondo quanto stabilito dal contratto nazionale di servizio»;

Dopo l'articolo 17, *sia aggiunto il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della previsione di cui all'articolo 49, comma 1-*quinquies*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, e dall'articolo 6, comma 2, della presente convenzione, qualora entro il 15 gennaio 2018 il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria non abbiano ancora stipulato il contratto di servizio, il Ministero stesso e la società concessionaria nei successivi cinque giorni riferiscono congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Trascorsi inutilmente sette giorni da tale comunicazione, la società concessionaria, qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, dopo la debita contestazione, che essa è responsabile del ritardo o della mancata stipula del contratto nazionale di servizio, è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del canone annuo del diritto d'uso delle frequenze.».

ALLEGATO 2

PROPOSTE EMENDATIVE ESAMINATE NELLA SEDUTA ODIERNA

TITOLO

00.1.
ROSSI

Nel titolo dell'atto di governo 399 dopo le parole: «Schema di Convenzione», *siano inserite le seguenti:* «e definizione contestuale dei diritti e obblighi del concessionario,».

PREMESSO

0.3.
ROSSI

In premessa, dopo la parola: «Premesso;» *siano inserite le seguenti parole:* «che l'articolo 45, comma 1 del TUSMAR prevede che è affidato, per concessione ad una società per azioni che, nel rispetto dei principi di cui all'art. 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il ministero con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi del concessionario».

0.10.
D'AMBROSIO LETTIERI, GASPARRI

In premessa, dopo le parole: «fino al 30 aprile 2017;» *siano inserite le seguenti:* «entro la data di scadenza del rapporto concessorio, comunque determinata, la società concessionaria uscente, ai fini del nuovo affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di cui all'articolo 49, comma 1-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , presenta un nuovo piano editoriale. Il piano editoriale forma parte integrante della nuova convenzione ed è ispirato ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza in coerenza con la missione e gli obblighi del servizio pubblico. Il termine di cui al primo periodo può, in

casi eccezionali, essere prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, di sei mesi, decorsi i quali senza che il citato piano editoriale sia stato presentato ed approvato ai sensi dell'articolo 49, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale non può essere affidata al medesimo soggetto.».

ARTICOLO 1.

1.2.

BUEMI

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «delle nuove tecnologie», *siano inserite le seguenti:* «, si richiami ai valori fondamentali espressi nella Carta costituzionale e, nello specifico, alla difesa del lavoro,».

1.3.

RUTA

All'articolo 1, comma 1, siano sostituite le parole: «e la creatività», *con le seguenti:* «, la creatività, l'educazione ambientale e la tutela del suolo e del patrimonio floro-faunistico».

1.4.

BUEMI

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di utilità sociale», *siano aggiunte, in fine, le seguenti:* «promuovere l'educazione ambientale, la tutela del territorio e del patrimonio flori-faunistico».

1.5.

CROSIO

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di utilità sociale», *siano aggiunte, in fine, le seguenti:* « e che deve interagire con le risorse culturali e produttive del territorio, anche mediante forme di collaborazione con l'informazione televisiva locale di qualità.».

1.8.

FRATOIANNI

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «società concessionaria», *siano aggiunte le seguenti:* «La società concessionaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività inerenti al servizio pubblico concesso di società da essa controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché, su autorizzazione del Ministero, da essa partecipate, purché, in tale ultima ipotesi, siano stati convenuti adeguati strumenti negoziali che assicurino e garantiscano alla società concessionaria partecipante pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico».

1.9.

ROSSI

All'articolo 1, comma 3, lettera b), siano soppresse le parole: «e dell'autonomia decisionale della Rai».

1.10.

ROSSI

All'articolo 1, comma 3, lettera b), dopo le parole: «decisionale della Rai», *siano inserite le seguenti:* «purché nel pieno rispetto di quanto indicato nel contratto di servizio.».

1.11.

ROSSI

All'articolo 1, comma 3, lettera c), dopo le parole: «audiovisivi e multimediali», *siano inserite le seguenti:* «di esclusivo servizio pubblico e con espresso divieto di qualsiasi inserimento di pubblicità ed altre forme di supporto economico estraneo al canone quali, ad esempio, convenzioni con enti pubblici o privati. Il concessionario deve preventivamente specificare gli importi annuali che intende destinare agli investimenti e alla gestione della multimedialità con un apposito centro di costo separato. Il concessionario non può eccedere negli investimenti rispetto alla media degli importi destinati da soggetti privati, già presenti sul mercato, al fine di non ledere la concorrenza, creando una diminuzione degli accessi e conseguente diminuzione degli introiti.».

1.13.
LUPI

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «efficacia, efficienza», *siano soppresse le seguenti:* «e competitività».

1.14.
MARGIOTTA

All'articolo 1, comma 5, siano soppresse le parole: «non generalisti».

1.15.
VERDUCCI

All'articolo 1, comma 5, siano sostituite le parole: «non generalisti» *con le seguenti*: «radiotelevisivi».

1.16.
BUEMI

All'articolo 1, sia sostituito il comma 5, con il seguente comma: «5. La società concessionaria è tenuta a presentare entro tre mesi dalla concessione, e ogni tre anni i piani industriale ed editoriale. La società è tenuta a dotarsi di un management selezionato pubblicamente secondo regole chiare e trasparenti. L'amministratore delegato conferisce tutti gli incarichi dirigenziali che avranno durata di 3 anni e saranno rinnovabili al massimo per altri 2 a condizione che la proroga preveda un incarico chiaramente definito. Eventuali revoche di un incarico comporterà la decadenza del contratto da dirigente. La concessionaria ispira la propria pianificazione industriale a principi di trasparenza, efficacia, efficienza, autosufficienza e competitività. Predisporre un piano editoriale coerente con la missione e gli obblighi del servizio pubblico. Può prevedere la razionalizzazione dei contenuti offerti nei canali non generalisti per meglio articolare l'offerta conservando come obiettivo l'efficientamento dei costi, la piena utilizzazione e la valorizzazione delle risorse interne.».

1.18.
ROSSI

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «piano editoriale», *siano sostituite le parole da:* «coerente» *fino a:* «interne» *con le seguenti:* «che preveda la rimodulazione del numero dei canali di servizio pubblico

fino ad un massimo di tre e abbia come obiettivo primario l'efficientamento dei costi, la piena valorizzazione delle risorse interne e tenga conto di quanto espresso all'art. 1 comma 7 relativamente al piano news».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 7, siano sostituite le parole: «può prevedere anche la ridefinizione del numero delle testate giornalistiche», *con le seguenti:* «deve prevedere l'accorpamento in una unica testata giornalistica. Entro il 30 settembre 2017, il concessionario deve presentare il piano news, comprensivo del progetto di accorpamento delle redazioni, numero dei canali sui quali trasmettere telegiornali e i programmi informativi, numero di edizioni dei telegiornali, organigramma, settori ai quali concedere autonomia gestionale quali, ad esempio, sport, arte e cultura,».

1.19.

D'Ambrosio Lettieri, Gasparri

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «efficacia, efficienza», *siano soppresse le parole:* «e competitività» *e dopo le parole:* «deve predisporre» *siano sostituite le parole:* «un piano editoriale» *con le seguenti:* «ed approvare ai sensi dell'articolo 49, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, un nuovo piano editoriale entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione, qualora ciò non sia precedentemente avvenuto entro la conclusione del rapporto concessorio in scadenza,».

1.20.

Rossi

All'articolo 1, comma 5, le parole «può prevedere», *siano sostituite con* «preveda».

1.21.

Rossi

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «Dopo piano editoriale», *siano inserite le seguenti:* «entro il 30 settembre 2017».

1.22.

Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri

All'articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine «'il piano editoriale ed ogni intervento riguardante la rimodulazione di canali generalisti e non generalisti, televisivi, radiofonici o web, o il varo di nuovi canali devono es-

sere preventivamente sottoposti all'esame e all'approvazione delle competenti sedi parlamentari».

1.24.

FICO, AIROLA, CIAMPOLILLO, LIUZZI, NESCI

All'articolo 1, il comma 6 sia sostituito dal seguente comma: «6. La società concessionaria è garante della qualità dell'informazione in tutti i generi della programmazione, secondo i principi di completezza, obiettività, indipendenza, imparzialità e pluralismo, anche delle fonti alle quali attingere le informazioni e che si estenda a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, che alimentano gli orientamenti dei cittadini. La società concessionaria promuove le pari opportunità tra uomini e donne e assicura il rigoroso rispetto della dignità della persona, nonché della deontologia professionale dei giornalisti».

1.25.

D'AMBROSIO LETTIERI, GASPARRI

All'articolo 1, comma 6, dopo le parole: «indipendenza, imparzialità», *siano sostituite le parole:* «e pluralismo» *con le seguenti:* «ed una equa rappresentazione delle realtà sociali formate da una pluralità di soggetti portatori di principi ugualmente primi».

1.26.

BUEMI

All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: «delle risorse», *sia inserita la seguente:* «interne» *e dopo le parole:* «delle testate giornalistiche», *siano inserite le seguenti:* «e del numero delle direzioni».

1.27.

CROSIO

All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: «delle risorse», *sia inserita la seguente*: «interne».

1.28.

Rossi

All'articolo 1, comma 7, siano sostituite le parole: «può prevedere» *con le seguenti:* «deve prevedere».

1.29.

Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri

All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: «testate giornalistiche», *siano aggiunte le seguenti:* «che, deve essere preventivamente sottoposto all'esame delle competenti sedi parlamentari».

1.30.

D'Ambrosio Lettieri, Gasparri

All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: «testate giornalistiche», *siano inserite le seguenti:* «e che deve interagire con le risorse culturali e produttive del territorio, anche mediante forme di collaborazione con l'informazione radiofonica e televisiva locale di qualità».

1.31.

Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci

All'articolo 1, comma 7, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, in modo tale da fornire ai cittadini informazioni verificate e fondate e favorire la libera formazione delle opinioni».

1.32.

Verducci

All'articolo 1, comma 7, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: «c) la realizzazione di un canale di informazione in lingua inglese, competitivo con quelli prodotti dagli altri principali paese europei, che promuova la visione del mondo, i valori, lo stile, la cultura, gli interessi e l'identità italiani secondo le modalità definite nel contratto nazionale di servizio.».

ARTICOLO 3.

3.1.
BRUNETTA, MINZOLINI, VILLARI

All'articolo 3, comma 1, prima della lettera a), sia inserita la seguente: «0a) la pubblicazione individuale dei compensi percepiti per gli incarichi di collaborazione e consulenza artistica.».

3.2.
ROSSI

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «a quanto stabilito», *siano inserite le seguenti:* «dall'articolo 5,».

3.4.
D'AMBROSIO LETTIERI, GASPARRI

All'articolo 3, comma 1, lettera a), primo periodo, siano sostituite le parole: «assicurando la ricezione gratuita» *con le seguenti:* «garantendo, senza ulteriori costi per i cittadini, la ricezione».

3.5.
BONACCORSI

All'articolo 3, comma 1, lettera a), sia sostituita la parola: «ricezione» *con la seguente:* «ricevibilità».

3.8.
VERDUCCI

All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «piattaforma IP;» *siano aggiunte, in fine, le seguenti:* «La concessionaria fornisce il diritto di ritrasmissione simultanea dei programmi di servizio pubblico a qualsiasi operatore ne faccia richiesta, a condizione che questo non richieda oneri aggiuntivi per la concessionaria o per gli utenti, che venga rispettata l'integrità dei marchi e dei prodotti e siano fatti salvi i diritti di terzi; qualora la piattaforma commerciale richieda, per la visione dei programmi di servizio pubblico, oneri aggiuntivi ai propri clienti o inserisca comunicazioni commerciali aggiuntive o sostitutive, la società concessionaria consente la

messa a disposizione dei propri contenuti nell'ambito di negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie».

3.9.
VERDUCCI

All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «piattaforma IP;» *siano aggiunte, in fine, le seguenti:* «La Rai è tenuta a presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, un progetto e un'analisi dettagliata degli ipotetici costi e delle possibili soluzioni connesse all'obbligo di assicurare la ricezione del segnale al 100% della popolazione.».

3.10.
AIROLA, CIAMPOLILLO, FICO, LIUZZI, NESCI

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'industria nazionale dell'audiovisivo mediante», *siano inserite le seguenti:* «la realizzazione interna,».

3.11.
CROSIO

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'industria nazionale dell'audiovisivo mediante», *siano inserite le seguenti:* «la realizzazione interna,».

3.12.
BUEMI

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo la parola: «mediante», *siano inserite le seguenti:* «la realizzazione interna».

3.13.
VERDUCCI

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «co-produzione» *siano inserite le seguenti*: «, nel quadro di procedure di commissionamento trasparente definite nell'ambito del contratto nazionale di servizio,».

3.14.
VERDUCCI

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sia sostituita la parola: «potrà» *con la seguente*: «dovrà».

3.15.
D'AMBROSIO LETTIERI, GASPARRI

All'articolo 3, comma 1, lettera b), siano sostituite le parole da: «imprese che abbiano stabile rappresentanza» *fino alle parole:* «mercati esteri», *con le parole:* «società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione ed operanti in Italia tramite una filiale permanente».

3.16.
ROSSI

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «valorizzazione sui mercati esteri», *siano inserite le seguenti:* «, privilegiando i prodotti che possano garantire una distribuzione all'estero atta anche a promuovere la storia, la cultura, l'arte del Paese e del suo popolo. La società concessionaria deve definire nuove metodologie di selezione dei progetti di produzione componendo commissioni di analisi con soggetti interni ed esterni che possano garantire la massima trasparenza e correttezza delle opere da finanziare senza permettere una eccessiva discrezionalità e valutando aspetti economici, culturali, di promozione dei territori, della valorizzazione per almeno il 30% di nuovi registi e/o attori. Qualsiasi finanziamento ulteriore che dovesse essere richiesto ad altri soggetti pubblici nazionali o locali deve essere preventivamente oggetto di specifica richiesta e potra'comportare la revoca del finanziamento. Qualsiasi produzione sostenuta con il denaro pubblico dei cittadini contribuenti, deve essere resa disponibile sui canali free di servizio pubblico entro 12 mesi dalla fine della produzione.».

Conseguentemente, siano sostituite le parole: «potrà definire» *con le seguenti:* «dovrà definire».

3.17.
MARGIOTTA

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «mercati esteri», *aggiungere le seguenti*: «Nell'adeguato sostegno allo sviluppo dell'indu-

stria nazionale dell'audiovisivo, alla creatività e all'innovazione, per la produzione della *fiction*, anche con l'obiettivo della loro valorizzazione sui mercati internazionali, la Rai si impegna a favorire la crescita di nuovi operatori, sia allo scopo di evitare situazioni di monopolio per il servizio pubblico, sia allo scopo di favorire il pluralismo culturale, fissando le procedure per garantire la necessaria trasparenza nella gestione di fondi pubblici derivanti in gran parte dal canone pagato dai cittadini. Per valorizzare l'innovazione, la vitalità e la qualità della nuova produzione, nonché la salvaguardia della pluralità di nuovi soggetti produttivi, deve essere garantita la quota fissa del 10 per cento del budget annuale della Rai per la *fiction* ai prodotti di autori e sceneggiatori preferibilmente esordienti.».

3.18.

AIROLA, CIAMPOLILLO, FICO, LIUZZI, NESCI

All'articolo 3, comma 1, lettera c), dopo le parole: «per la realizzazione», *siano inserite le seguenti:* «, favorendo a tal fine anche l'utilizzo delle risorse interne,».

3.19.

ROSSI

All'articolo 3, comma 1, lettera c), le parole da: «anche» *fino a:* «internazionali» *siano sostituite con le seguenti:* «con particolare apertura alla documentaristica che racconti il Paese, prodotto in multilingue e con accordi di distribuzione internazionale».

3.20.

ROSSI

All'articolo 3, comma 1, lettera c), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «definendo iniziative aziendali finalizzate alla valorizzazione delle risorse di natura artistica interne;».

3.21.

AIROLA, CIAMPOLILLO, FICO, LIUZZI, NESCI

All'articolo 3, comma 1, la lettera d) sia sostituita dalla seguente: «d) un numero adeguato di ore di diffusione di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, ivi compresa l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale unitamente alla completa informazione economico-finanziaria relativa ai medesimi temi, all'informazione, alla formazione, alla pro-

mozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, del documentario sociale, del cinema del reale e dell'intrattenimento d'autore, anche in lingua originale, nonché alle opere musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni dal contratto di servizio; dal compito di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori. La diffusione dei contenuti audiovisivi dovrà essere realizzata in modo proporzionato su tutti i canali, a partire da quelli generalisti, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto e su tutte le piattaforme distributive non a pagamento di prodotti audiovisivi.».

3.22.

VERDUCCI

All'articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera d), con la seguente: «d) un numero adeguato di ore di diffusione di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale. La società concessionaria assolve ai compiti di promozione culturale previsti dall'articolo 45 comma 2 lettere *b)* e *s)* del decreto legislativo 177/2005 TUSMAR anche mediante la realizzazione di un canale lineare tematico dedicato alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, musicali e delle arti visive riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative. Tutti i programmi trasmessi dal canale lineare ed altri contenuti specificamente realizzati vengono resi disponibili *on demand* su piattaforma IP, anche per favorirne la fruizione scolastica a fini educativi; a tal fine la società concessionaria può stipulare convenzioni specifiche con i Ministeri competenti.».

3.23.

LUPI

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «adeguato di ore» *siano inserite le seguenti:* «non inferiori al 10% del totale per ogni rete».

3.24.

D'AMBROSIO LETTIERI, GASPARRI

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo la parola: «all'educazione» *aggiungere le seguenti:* «compresa l'educazione finanziaria».

3.25.

RUTA

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «all'educazione», *siano inserite le seguenti:* «, ivi compresa l'educazione giuridica e l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la Strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237».

3.26.

AIROLA, CIAMPOLILLO, FICO, LIUZZI, NESCI

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «all'educazione», *siano inserite le seguenti:* «, ivi compresa l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la Strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, unitamente alla completa e obiettiva informazione economico-finanziaria».

3.27.

BONACCORSI

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «promozione culturale» *siano aggiunte le seguenti:* «e allo sport».

3.28.

ROSSI

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», *siano inserite le seguenti:* «che determina entro 3 mesi dal rilascio della concessione il numero di ore minimo per il prossimo triennio.».

3.31.

CROSIO

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «in modo proporzionato» *siano aggiunte le seguenti:* «su tutti i canali, a partire da quelli generalisti».

3.32.

CROSIO

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e), sia inserita la seguente lettera:

«e-*bis)* la previsione di un canale dedicato ai lavori parlamentari, dando anche adeguato rilievo all'attività svolta dalle Commissioni, in stretta collaborazione tra la Rai e i due rami del Parlamento. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e controllo e dell'Unione Europea.».

3.33.

LIUZZI, AIROLA, CIAMPOLILLO, FICO, LIUZZI, NESCI

All'articolo 3, comma 1, lettera f), siano soppresse le parole: «la produzione,».

3.34.

BUEMI

All'articolo 3, comma 1, lettera g), siano sostituite le parole: «in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento» *con le seguenti:* «in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Trento».

3.35.

FAUTILLI

All'articolo 3, comma 1, lettera g), siano sostituite le parole: «in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento» *con le seguenti:* «in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Trento».

3.36.

FRATOIANNI

All'articolo 3, comma 1, lettera g), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il Contratto di servizio definisce le più efficaci modalità operative per l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela, nelle relative aree di appartenenza, delle lingue di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482».

3.37.

CROSIO

All'articolo 3, comma 1, lettera g), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nelle lingue delle varie Regioni a statuto ordinario e speciale;».

3.38.

NESCI, AIROLA, CIAMPOLILLO, FICO, LIUZZI

All'articolo 3, comma 1, la lettera l) sia sostituita dalla seguente: «l) la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo anche attraverso il web il più ampio accesso gratuito del pubblico agli stessi;».

3.39.

CROSIO

All'articolo 3, comma 1, alla lettera l) siano aggiunte, in fine, le seguenti: «e garantendo la vendita dei diritti televisivi alle emittenti locali di qualità, a prezzi congrui, di programmi e produzioni a partire da una data successiva alla prima messa in onda;».

3.40.

D'AMBROSIO LETTIERI, GASPARRI

All'articolo 3, comma 1, lettera l), siano aggiunte, in fine, le seguenti: «e garantendo la vendita dei diritti televisivi alle emittenti radiofoniche e televisive locali di qualità, a prezzi trasparenti e congrui, di programmi e produzioni, decorso un termine congruo dalla prima messa in onda.».

3.41.

GASPARRI, MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'articolo 3, comma 1, lettera m), siano sostituite le parole: «messaggi pubblicitari» *con le seguenti:* «comunicazioni commerciali audiovisive sotto qualsiasi forma».

3.45.
D'Ambrosio Lettieri, Gasparri

All'articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera o) con la seguente:

«*o)* Al fine di integrare il servizio pubblico fornito all'utenza regionale il Concessionario si avvale delle emittenti locali di qualità. La selezione delle emittenti regione per regione viene effettuata rispettando le graduatorie per la distribuzione dei contributi per il sostegno dell'editoria. Alle emittenti selezionate vengono affidati dal Concessionario, d'intesa con il Mise, specifici compiti di servizio pubblico con particolare attenzione a settori legati all'emergenza territoriale anche a tutela della salute pubblica, della incolumità pubblica, dell'ordine pubblico. L'articolazione viene meglio definita all'interno del contratto di servizio.»

3.46.
Nesci, Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi

All'articolo 3, comma 1, lettera o) siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali siano composte avvalendosi prioritariamente delle professionalità formatesi sul territorio regionale o della provincia autonoma».

3.47.
Verducci

All'articolo 3, comma 1, lettera sia aggiunta la seguente lettera:

«p-*bis)* la tutela della dignità, della salute, della riservatezza e della professionalità di dipendenti e collaboratori, attraverso idonei ambienti e condizioni di lavoro, politiche del personale finalizzate a garantire trasparenza, equità, merito ed un continuo ed effettivo percorso di sviluppo per tutte le risorse a disposizione della società concessionaria. A tal fine, nel contratto nazionale di servizio di cui al successivo articolo 6 sono disciplinate le modalità di attuazione e di sviluppo di un piano di intervento e di una connessa attività periodica di rilevazione delle opinioni dei dipendenti e dei collaboratori rispetto all'organizzazione e all'ambiente di lavoro.».

3.48.
Crosio

All'articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera q) con la seguente:

«*q)* realizzazione di un canale nazionale generalista con alcuni spazi ad emissione regionale con contenuti prevalentemente prodotti a livello lo-

cale presso i centri di produzione regionali e con una programmazione, non solo informativa, culture, tradizioni, intrattenimento, promozione turistica locale, in particolare per le finalità di cui alla lettera d) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali».

3.49.

BUEMI

All'articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera q) con la seguente: «q) realizzazione di un canale nazionale generalista con alcuni spazi ad emissione regionale con contenuti prevalentemente prodotti a livello locale presso i centri di produzione regionali. Canale con una programmazione non solo informativa, per veicolare culture, tradizioni, intrattenimento e promozione turistica locale in particolare per le finalità di cui alla lettera d) e per le esigenze degli strumenti linguistici locali;».

3.50.

CROSIO

All'articolo 3, comma 1, lettera q), dopo le parole «la valorizzazione» *siano inserite le seguenti:* «delle sedi regionali e».

3.51.

VERDUCCI

All'articolo 3, comma 1, alla lettera q), dopo la parola «valorizzazione» *siano aggiunte le seguenti*: «delle sedi regionali».

3.52.

ROSSI

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente lettera: «q) – *bis* il divieto della commistione, all'interno del medesimo programma di finanziamento pubblico, derivante dal canone e l'inserimento di pubblicità».

3.53.

ROSSI

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente lettera: «q) – *bis* l'inserimento, nella programmazione televisiva e non, di segnali visivi e/o avvisi sonori per indicare agli utenti i programmi sostenuti con denaro pubblico e quindi definiti di Servizio pubblico;».

3.54.

ROSSI

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente lettera: «q) – *bis* l'inserimento, nella programmazione televisiva e non, dell'avviso visivo e acustico di tutti i programmi finanziati con il denaro pubblico derivanti dal gettito del canone obbligatorio addebitato direttamente nella bolletta elettrica ai cittadini/contribuenti.».

3.55.

VERDUCCI

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente lettera: «q) – *bis* la promozione del pluralismo politico-istituzionale e del pluralismo sociale, inteso come partecipazione rilevante al pluralismo esterno nel concerto dei mezzi di comunicazione, nonché il rigoroso rispetto del pluralismo interno».

3.56.

VERDUCCI

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), siano aggiunte le seguenti:

«q-*bis)* un adeguato sostegno all'industria della creatività italiana e al sistema educativo nazionale, anche attraverso lo sviluppo di specifici progetti

q-*ter)* un adeguato sostegno alle politiche internazionali implementate in ambito istituzionale;

q-*quater)* un sostegno allo sviluppo e alla promozione di ogni regione e provincia autonoma, anche sulla base di quanto previsto dai contratti di servizio regionali;

q-*quinquies)* di presentare un bilancio sociale annuale, in linea con quanto definito all'interno del Contratto di servizio.».

3.57.

LIUZZI, AIROLA, CIAMPOLILLO, FICO, NESCI

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia aggiunta la seguente: «r) la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, anche mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino il cittadino alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali.».

3.58.

PISICCHIO

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q) siano aggiunte le seguenti lettere:

«r) una adeguata interazione con gli abbonati ed in generale con gli utenti e la società civile, attraverso una struttura permanente di dialogo e consultazione, recuperando e sviluppando l'esperienza del Segretariato Sociale Rai, luogo e strumento rappresentativo delle varie espressioni socio-culturali-civili-religiose della comunità nazionale, che contribuisca anche alle elaborazioni strategiche del consiglio di amministrazione della società concessionaria;

s) una verifica accurata dell'offerta proposta, anche alla luce delle migliori esperienze di altri servizi pubblici radiotelevisivi europei, attraverso un Ufficio Studi e Strategie, struttura interna che coadiuvi il consiglio di amministrazione della società concessionaria nella elaborazione di scenari predittivi, di valutazioni di impatto, di analisi critiche di verifica della qualità, e che sviluppi interazioni con le scuole e le università, anche attraverso iniziative editoriali e multimediali;».

3.59.

LUPI

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q) sia aggiunta la seguente lettera: «r) – I principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.».

3.60.

FRATOIANNI

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia aggiunta la seguente lettera: «*r)* promuovere e valorizzare una rappresentazione non stereotipata della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, verificando – tra l'altro – gli spazi di intervento

per favorirne l'utilizzo anche nell'ambito della comunicazione pubblicitaria;».

3.61.
MARGIOTTA

All'articolo 3, comma 1, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera: «r) L'accesso delle persone con disabilità visiva all'informazione e alle dirette dei principali e più popolari eventi istituzionali e sportivi, nazionali e internazionali, attraverso la produzione, programmazione e diffusione, sia via etere che in digitale, di trasmissioni radiofoniche anche di carattere generalista, nonché di programmi specifici come la sottotitolazione di film, documentari e sceneggiati trasmessi dalle reti televisive.».

3.62.
BUEMI

All'articolo 3, comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*r)* al fine di chiedere l'istituzione di un consiglio degli utenti o degli abbonati che sia di supporto ai controllori istituzionali e che dia voce alla società civile, agli esperti di settore e al mondo accademico e delle arti. Il consiglio, che suggeriamo anche essere espressione delle Regioni, dovrebbe costantemente confrontarsi con Azienda Rai, istituzioni ed opinione pubblica sul rispetto del contratto di servizio ma anche su come il canone viene utilizzato per lo svolgimento del servizio pubblico, segnalando con report trimestrali alle autorità competenti, all'Anac e Corte dei Conti il mancato rispetto delle procedure di acquisizione;

«*s)* obbligo per la concessionaria di pubblicazione annuale del bilancio sociale.».

3.63.
ROSSI

All'articolo 3, comma 2, siano sostituite le parole: «entro tre anni dall'entrata in vigore della concessione», *con le seguenti:* «annualmente».

3.64.
CROSIO

All'articolo 3, comma 2, siano sostituite le parole: «entro tre anni», *con le seguenti:* «annualmente a partire».

3.67.

VERDUCCI

All'articolo 3, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: «4. La Concessionaria distribuisce la propria offerta radiofonica su reti analogiche (FM) su reti digitali (DAB+) e su piattaforme IP (web e mobile); il piano editoriale della radiofonia, anche differenziato per piattaforma trasmissiva, viene predisposto dalla Concessionaria in conformità agli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio.».

3.68.

MARGIOTTA

All'articolo 3, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente comma: «4. La Concessionaria distribuisce la propria offerta radiofonica su reti analogiche (FM) su reti digitali (DAB+) e su piattaforme IP (web e mobile); il piano editoriale della radiofonia, anche differenziato per piattaforma trasmissiva, viene predisposto dalla Concessionaria in conformità agli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio.».

3.69.

FICO, AIROLA, CIAMPOLILLO, LIUZZI, NESCI

All'articolo 3, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. La società concessionaria è tenuta ad adottare procedure finalizzate a escludere la commissione a società di produzione detenute da agenti di spettacolo la produzione di programmi Rai riguardanti gli artisti da loro rappresentati, nonché la commissione a società di produzione detenute da artisti dell'esecuzione di programmi Rai in cui gli stessi artisti siano a qualunque titolo presenti».

ARTICOLO 4.

4.1.

VERDUCCI

All'articolo 4, comma 1, siano sostituite le parole: «la propria partecipata Rai Way» *con le seguenti*: «società partecipate».

4.4.

VERDUCCI

All'articolo 4, comma 2, siano sostituite le parole: «la propria partecipata Rai Way» *con le seguenti*: «società partecipate».

4.5.

BONACCORSI

All'articolo 4, *comma 2, siano sostituite le parole:* «dei gestori di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico» *con le seguenti*: «dei gestori di reti e servizi di comunicazione elettronica».

4.6.

ROSSI

All'articolo 4, sia soppresso il comma 3.

4.7.

BONACCORSI

All'articolo 4, *sia sostituito il comma 3, con il seguente comma*: «Rai, anche tramite la propria partecipata Rai Way, potrà realizzare e gestire impianti comuni con altri operatori di comunicazioni elettroniche , nei termini stabiliti dai contratti di servizio di cui al successivo art.6 ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 89 del D. Lgs. 259/2003 nonché delle disposizioni regolatorie previste dall'Agcom».

4.8.

D'AMBROSIO LETTIERI, GASPARRI

All'articolo 4, dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Per quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3, la Rai adotta le misure di cui all'articolo 14, comma 1 con scrupolosa attenzione alla separazione contabile tra le attività e le operazioni svolte ai fini dell'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, anche tramite la propria partecipata Rai Way, e le altre attività svolte in regime di concorrenza.».

4.9.
ROSSI

All'articolo 4, sia soppresso il comma 4.

4.10.
ROSSI

All'articolo 4, sia soppresso il comma 5.

4.11.
VERDUCCI

All'articolo 4, comma 4, siano sostituite le parole: «la propria partecipata Rai Way» *con le seguenti*: «società partecipate».

4.12.
BONACCORSI

All'articolo 4, comma 5, siano sostituite le parole da: «i canoni» *fino a:* «sviluppo economico» *con le seguenti:* « i canoni di concessione relativi all'utilizzo delle frequenze saranno stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico».

4.13.
D'AMBROSIO LETTIERI, GASPARRI

All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: «e delle finanze», *siano sostituite le parole:* «in rapporto al» *con le seguenti:* «sulla base dei criteri stabiliti di concerto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, secondo i principi tariffari trasparenti, non discriminatori e proporzionati al».

4.14.
BONACCORSI

All'articolo 4, comma 7, dopo la parola: «autorizza» *siano aggiunte le seguenti parole:* «ai sensi dell'art. 28, comma 3 d.lgs. 177/2005».

4.15.
ROSSI

All'articolo 4, sia soppresso il comma 9.

4.16.
BONACCORSI

All'articolo 4, comma 9, siano sostituite le parole da: «possono richiedere» *fino a:* «impianti di diffusione» *con le seguenti:* «alle amministrazioni competenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 86e seguenti del d.lgs. 259/2003 per la costruzione/ modifica degli».

ARTICOLO 6.

6.3.
ROSSI

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «servizi radiotelevisivi», *siano aggiunte le seguenti:* «e deve essere sottoscritto dalle parti entro il 31/12/2017».

6.4.
VERDUCCI

All'articolo 6, sia sostituito il comma 2 con il seguente: «2. Il contratto nazionale di servizio è stipulato entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'espressione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi televisivi e comunque entro novanta giorni dalla trasmissione alla suddetta Commissione dello schema di contratto di cui al comma 6 dell'art 5 della legge 28 dicembre 2015 n.220.».

6.6.
D'AMBROSIO LETTIERI, GASPARRI

All'articolo 6, comma 4, siano sostituite le parole: «le linee-guida sul contenuto degli eventuali ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definite» *con le seguenti:* «le linee-guida

per l'individuazione di eventuali ulteriori obblighi del contratto nazionale di servizio di cui al comma 1.».

6.7.

D'Ambrosio Lettieri, Gasparri

All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: « produttività aziendale,» *siano aggiunte le seguenti:* «prevedendo anche forme di collaborazione in favore delle emittenti locali radiofoniche e televisive di qualità relativamente alla raccolta pubblicitaria nazionale, nonché».

6.8.

Crosio

All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: « produttività aziendale,» *siano inserite le seguenti*: «prevedendo anche forme di collaborazione e in favore delle emittenti locali di qualità relativamente alla raccolta di pubblicità nazionale nonché».

6.9.

Rossi

All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: «vigilanza e al controllo» *siano aggiunte, in fine, le seguenti:* «, oltre alla chiara definizione di tutti i diritti e gli obblighi del concessionario.».

ARTICOLO 9.

9.2.

Rossi

All'articolo 9, sia sostituito il comma 1 con il seguente comma: «1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico deve avvenire sui tre canali di servizio pubblico con un limite di affollamento per ciascun canale del 4% quotidiano e senza eccedere il 5% orario. È fatto divieto di inserire pubblicità nei programmi acquistati a prezzi considerati fuori mercato e quindi acquistati grazie al gettito del canone al fine di evitare un vantaggio competitivo lesivo delle norme sugli aiuti di Stato.».

9.3.

AIROLA, CIAMPOLILLO, FICO, LIUZZI, NESCI

All'articolo 9, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società concessionaria applica in ciascun canale i limiti di cui all'articolo 38, comma 1, del Tusmar».

9.4.

NESCI, AIROLA, CIAMPOLILLO, FICO, LIUZZI

All'articolo 9, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società concessionaria applica in ciascun canale i limiti di cui all'articolo 38, comma 1, del Tusmar, fatte salve le eccezioni tassativamente previste dal contratto di servizio».

9.6.

GASPARRI, MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'articolo 9, comma 2, dopo il primo periodo, sia aggiunto il seguente:

«Conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, 2009/C 257/01 del 27 ottobre 2009, la Rai è tenuta a massimizzare il valore degli introiti pubblicitari tramite la valorizzazione della risorsa pubblicitaria, anche al fine di evitare che le risorse da canone siano considerate un aiuto di Stato. Per consentire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di verificare, con cadenza annuale, il rispetto della presente disposizione, ogni sei mesi e sulla base del formato elettronico predisposto dall'Autorità, la Rai comunica all'Autorità ogni elemento necessario per accertare i corrispettivi effettivamente praticati per la vendita di spazi pubblicitari».

Conseguentemente, sia soppresso il secondo periodo.

9.7.

D'AMBROSIO LETTIERI, GASPARRI

All'articolo 9, comma 2, secondo periodo, siano sostituite le parole: « Le competenti autorità di settore» *con le parole:* «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ognuna nell'ambito delle proprie competenze,».

9.8.

Rossi

All'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «corretto assetto del mercato» *siano aggiunte le seguenti:* «e se sussistano o meno presupposti di dumping pubblicitario.».

ARTICOLO 11.

11.2.

Lupi

All'articolo 11, comma 1, dopo le parole: «non risultino di pregiudizio» *siano inserite le seguenti:* «o alternative».

11.3.

Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci

All'articolo 11, al comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli introiti derivanti dallo svolgimento delle suddette attività sono utilizzati a copertura esclusiva dei costi di un canale della società concessionaria da individuarsi nell'ambito del piano editoriale».

11.4.

Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci

All'articolo 11, al comma 1 sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli introiti derivanti dallo svolgimento delle suddette attività sono destinati alla produzione o coproduzione di serie televisive, documentari e altri contenuti audiovisivi di alta qualità ai fini della loro valorizzazione all'estero.».

11.5.

Rossi

All'articolo 11, sia soppresso il comma 2.

11.6.

D'Ambrosio Lettieri, Gasparri

All'articolo 11, il comma 2 sia sostituito dal seguente comma: «2. Le attività di cui al comma 1 non possono assumere consistenza superiore al 20% rispetto a quelle oggetto della concessione».

11.7.

Rossi

All'articolo 11, sia soppresso il comma 3.

11.8.

Rossi

All'articolo 11, sia soppresso il comma 4.

11.9.

D'Ambrosio Lettieri, Gasparri

All'articolo 11, comma 4, dopo le parole: «al comma 1» *siano inserite le seguenti:* «, chiaramente identificabili dagli utenti attraverso segnali grafici, messaggi visivi o sonori,».

11.10.

Verducci

All'articolo 11, comma 4, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A tal fine le attività ricomprese nell'aggregato di servizio pubblico, nell'aggregato commerciale e nell'aggregato di servizi comuni sono definite dalla concessionaria sulla base di uno schema dettagliato preventivamente approvato dall'Agcom e nessun costo diretto o indiretto o mancato ricavo nell'aggregato commerciale può figurare tra i costi dell'aggregato di servizio pubblico.».

11.11.
ROSSI

All'articolo 11, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. La società concessionaria deve mettere a disposizione, al puro costo di duplicazione, tutto il materiale di archivio che abbia oltre 15 anni dalla sua prima emissione».

11.12.
ROSSI

All'articolo 11, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. È fatto esplicito divieto alla società concessionaria acquisire diritti di programmi, diritti sportivi e di altri eventi e non trasmetterli in diretta se di interesse pubblico o entro 12 ore dalla conclusione dell'evento qualora la mancata diretta non modifichi l'interesse dell'utente.».

ARTICOLO 12.

12.1.
VERDUCCI

L'articolo 12 sia sostituito con il seguente:

«Art. 12. – 1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1 TUSMAR, la vigilanza sugli obblighi derivanti alla società concessionaria del servizio pubblico dalla presente concessione, dalle disposizioni normative vigenti, dal contratto nazionale di servizio e dagli specifici contratti di servizio conclusi con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sono fatti salvi i compiti di vigilanza attribuiti dall'ordinamento al Ministero dello sviluppo economico in tema di copertura e ricezione del servizio; realizzazione, trasferimento, utilizzo e manutenzione di infrastrutture e impianti e relative modifiche tecniche; controlli e collaudi degli stessi; canoni d'uso.».

12.2.
AIROLA, CIAMPOLILLO, FICO, LIUZZI, NESCI

All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», *siano inserite le seguenti:* «, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

12.3.

GASPARRI, MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'articolo 12, dopo le parole: «sviluppo economico», *siano aggiunte le seguenti:* «, e alla Commissione parlamentare di Vigilanza sui servizi radiotelevisivi».

12.4.

PISICCHIO

All'articolo 12, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente comma:

«2. La società concessionaria del servizio pubblico è obbligata a redigere a cadenza annua, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un "bilancio sociale", con le seguenti caratteristiche e modalità:

a) il bilancio sociale propone un'analisi accurata e dettagliata delle attività della società concessionaria soprattutto in ambito socio-culturale, con particolare attenzione a tematiche sensibili come il rispetto del pluralismo informativo e politico, dei diritti delle minoranze, della tutela dei minori, della rappresentazione dell'immagine femminile, della promozione della cultura nazionale;

b) il bilancio sociale, anche in riferimento alle previsioni del contratto di servizio, è integrato da specifiche ricerche demoscopiche focalizzate sulla verifica dei livelli di qualità dell'offerta proposta così come percepiti dall'utenza, ottimizzando l'esperienza storica della rilevazione Qualitel alla luce delle migliori pratiche di analisi quali-quantitativa di altri servizi pubblici radiotelevisivi europei;

c) un estratto del bilancio sociale viene inviato per via postale o telematica a tutti gli abbonati al servizio radiotelevisivo, mentre il rapporto nella sua interezza verrà messo a disposizione sul sito web della società concessionaria;

d) il bilancio sociale, caratterizzato da una impostazione redazionale di agevole leggibilità anche attraverso infografica evoluta, è realizzato avvalendosi di almeno due enti di ricerca indipendenti.».

ARTICOLO 13.

13.3.

ROSSI

All'articolo 13, comma 2, sia soppressa la parola: «rilevanti».

13.6.

GASPARRI, MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'Articolo 13, comma 2, dopo le parole: «il rispetto» *aggiungere le seguenti:* «, rete per rete,».

13.7.

GASPARRI, MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «società concessionaria», *aggiungere, in fine, le seguenti:* «. Analoga verifica deve essere effettuata nelle competenti sedi parlamentari».

13.10.

ROSSI

All'articolo 13, comma 3, siano sostituite le parole: «Resta ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti e convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni», *con le seguenti:* «È fatto esplicito divieto alla società concessionaria di stipulare contratti e convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni nazionali e locali.».

ARTICOLO 14.

14.2.

LIUZZI, AIROLA, CIAMPOLILLO, FICO, NESCI

All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: «scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», *siano inserite le seguenti:* «all'esito di una procedura aperta e trasparente e secondo il criterio della rotazione biennale».

14.3.

D'AMBROSIO LETTIERI, GASPARRI

All'articolo 14, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.».

ARTICOLO 15.

15.1.
BUEMI

All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «sarà assoggettato al pagamento di una penale», *aggiungere, in fine, le seguenti:* «solo ed esclusivamente se lo Stato avrà rispettato i tempi di versamento nelle casse della concessionaria del canone di abbonamento spettante».

15.2.
LIUZZI, AIROLA, CIAMPOLILLO, FICO, NESCI

All'articolo 15, comma 4, dopo le parole: «in applicazione del principio di proporzionalità.», *aggiungere, in fine, le seguenti:* «, salvi gli effetti di cui al successivo articolo 16.».

ARTICOLO 16.

16.1.
BUEMI

All'articolo 16, sia sostituito il comma 1, con il seguente comma:

«1). In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e di inadempienze del piano industriale ed editoriale con la medesima procedura prevista per l'affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dall'articolo 49, comma l-*quinquies* del TUSMAR, può essere disposta la revoca dell'incarico all'amministratore delegato e in caso di ulteriore reiterazione può essere disposta la decadenza dalla concessione.».

16.2.
LIUZZI, AIROLA, CIAMPOLILLO, FICO, NESCI

All'articolo 16, comma 2, dopo le parole «deposito cauzionale», *aggiungere in fine le seguenti*: «secondo quanto stabilito dal contratto nazionale di servizio.».

ALLEGATO 3

Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399)

(Approvato nella seduta della Commissione di martedì 11 aprile 2017)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

esaminato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399);

premesso che:

all'articolo 1, comma 1, vanno ampliati e adeguati alle nuove sensibilità dei cittadini i principi cui deve ispirarsi l'informazione della società concessionaria;

all'articolo 1, comma 4, appare opportuno declinare in modo esplicito le modalità attraverso le quali l'informazione e la programmazione della società concessionaria concorrono al corretto svolgimento della vita democratica;

i criteri enumerati all'articolo 1, comma 5, e ai quali la società concessionaria deve ispirare la propria azione, appaiono alquanto generici e indeterminati;

all'articolo 1, comma 6, va meglio precisata la nozione di pluralismo cui si fa riferimento e che va estesa a tutti i generi della programmazione;

la previsione di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a), non sembra prevedere in modo dettagliato gli obblighi ai quali la società concessionaria deve attenersi al fine di garantire agli utenti la fondatezza e la veridicità delle notizie diffuse;

all'articolo 3, comma 1, lettera a), appare preferibile sotto il profilo tecnico sostituire il termine «ricezione» con «ricevibilità»;

l'articolo 3, comma 1, lettera a), stabilisce che la società concessionaria si impegna ad assicurare la ricezione gratuita del segnale al 100% della popolazione via etere o, quando non sia possibile, via cavo e via satellite, ma non prevede che tale copertura debba essere garantita senza alcun onere per l'utente che già è tenuto al pagamento del canone

e che per ragioni indipendenti dalla sua volontà si troverebbe a sostenere costi aggiuntivi per la ricezione del segnale che arriva alla maggior parte degli utenti senza oneri ulteriori. Al fine, inoltre, di definire i tempi di attuazione della predetta previsione, si richiede alla società concessionaria di presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla presente convenzione, un piano dettagliato che quantifichi i costi necessari per raggiungere la copertura con il segnale il 100% della popolazione;

l'articolo 3, comma 1, lettera b), nello stabilire che la società concessionaria deve espressamente impegnarsi a garantire un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, non sembra assicurare un adeguato spazio alle produzioni di documentari e di film di animazione, nonché alle produzioni indipendenti, che pure potrebbero contribuire alla crescita del settore, favorendo la comparsa di nuovi soggetti produttivi e anche un maggiore pluralismo culturale;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), nel numero di ore da dedicare alla diffusione di contenuti audiovisivi vanno necessariamente ricompresi anche lo sport e l'educazione finanziaria, coerentemente con la previsione di cui all'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), che fa riferimento alla trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale, appare opportuno prevedere l'inserimento anche dell'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali globali, e dei mercati dell'energia, in collaborazione con l'Autorità di settore;

all'articolo 3, comma 1, lettera g), appare opportuno integrare la previsione estendendola a tutte le minoranze linguistiche tutelate dalla legge n. 482 del 1999;

all'articolo 3, comma 1, lettera l), appare opportuno prevedere anche la digitalizzazione degli archivi storici, radiofonici e televisivi;

l'articolo 3, comma 1, lettera o), nello stabilire che la società concessionaria si impegna a garantire l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni, non tiene conto delle forme di collaborazione che potrebbero stabilirsi con l'informazione televisiva locale di qualità, anche al fine di assicurare il pluralismo;

vanno rafforzate all'articolo 3, comma 1, lettera p), le misure di tutela delle persone portatrici di disabilità sensoriali;

gli impegni della società concessionaria di cui all'articolo 3, comma 1, vanno rafforzati, inserendone, dopo la lettera q), di ulteriori che riguardino la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, la rappresentazione non stereotipata della donna, le persone con disabilità visiva, il divieto di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo e la valorizzazione del mezzo radiofonico;

al fine di favorire una maggiore diffusione della conoscenza dell'attività parlamentare da parte di tutti i cittadini all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), andrebbe previsto l'obbligo per la Rai di consentire gratuitamente la migrazione su due canali digitali terrestri degli attuali ca-

nali istituzionali, mantenendo la piena autonomia delle Camere sulle modalità di definizione del palinsesto;

all'articolo 4, dedicato alle infrastrutture e impianti trasmissivi, appare opportuno introdurre alcune precisazioni tecniche di coordinamento con le vigenti disposizioni legislative;

il contratto di servizio di cui all'articolo 6 costituisce un atto essenziale per la compiuta definizione degli obblighi a carico della società concessionaria, specie nel caso in cui esso sia successivo all'affidamento della concessione, e che le previsioni contenute nello schema di convenzione in esame non sembrano garantire una sua tempestiva adozione, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi invita le parti contraenti a stipularlo anche prima dei termini previsti dalle vigenti normative;

l'articolo 13, nel disciplinare il finanziamento del servizio pubblico, non sembra garantire alla società concessionaria un quadro certo di risorse su base almeno triennale, che consenta un'adeguata programmazione degli investimenti e dell'attività d'impresa;

la previsione di cui all'articolo 14 in materia di contabilità separata va rafforzata, prevedendo criteri più rigorosi attraverso i quali garantire, anche in vista di una possibile separazione funzionale, l'effettivo rispetto da parte della società concessionaria dei principi in materia di contabilità separata stabiliti nel diritto dell'Unione europea e all'articolo 47, commi 1 e 2, del TUSMAR;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «crescita civile», *siano inserite le seguenti*: «, la facoltà di giudizio e di critica»;

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «il progresso», *siano sostituite le parole*: «e la coesione sociale» *con le seguenti*: «, la coesione sociale e la tutela dell'ambiente e del territorio», *e dopo le parole*: «la cultura» *siano sostituite le parole*: «e la creatività» *con le seguenti*: «, la creatività e l'educazione ambientale»;

all'articolo 1, il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. L'informazione e i programmi della società concessionaria devono ispirarsi ai principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità propri del servizio pubblico, chiamato a contribuire al corretto svolgimento della vita democratica, anche attraverso l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, generazionali, culturali e religiose, e delle minoranze linguistiche, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione»;

all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «principi di trasparenza», *siano inserite le seguenti:* «, secondo quanto previsto nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190,»;

all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «e deve predisporre», *siano inserite le seguenti:* «un piano industriale, un modello organizzativo e»;

all'articolo 1, il comma 6 sia sostituito dal seguente: «6. La società concessionaria è garante della qualità dell'informazione in tutti i generi della programmazione, secondo i principi di completezza, obiettività, indipendenza, imparzialità e pluralismo, anche delle fonti alle quali attingere le informazioni; pluralismo esteso a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, che alimentano gli orientamenti dei cittadini. La società concessionaria promuove le pari opportunità tra uomini e donne e assicura il rigoroso rispetto della dignità della persona, nonché della deontologia professionale dei giornalisti.»;

all'articolo 1, comma 7, la lettera a), sia sostituita con la seguente: «a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, in modo da offrire ai cittadini informazioni verificate e fondate e favorire la libera formazione delle opinioni»;

all'articolo 3, comma 1, lettera a), la parola: «ricezione», *sia sostituita con la seguente:* «ricevibilità»;

all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: «fosse necessaria una scheda di decrittazione la concessionaria è tenuta a fornirla all'utente senza costi aggiuntivi», *siano sostituite con le seguenti:* «fossero necessarie una scheda di decrittazione, un decoder e una parabola la società concessionaria è tenuta a fornirli e installarli all'utente senza oneri a carico di quest'ultimo. La società concessionaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano recante un'analisi dettagliata dei costi relativi all'obbligo di assicurare la ricezione del segnale al 100% della popolazione»;

all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «nazionale dell'audiovisivo», *siano inserite le seguenti*: «, della produzione di documentari e di film di animazione»; *dopo le parole:* «la co-produzione» *siano inserite le seguenti:* «, nel quadro di procedure di commissionamento trasparente definite nell'ambito del contratto nazionale di servizio,» *e dopo le parole*: «o con imprese», *siano inserite le seguenti:* «anche indipendenti»;

all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «potrà definire», *siano sostituite con la seguente:* «definisce»;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «promozione culturale», *siano aggiunte le seguenti*: «e allo sport»;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «all'educazione», *siano inserite le seguenti*: «, ivi compresa l'educazione civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la Strategia nazionale prevista dall'articolo 24-*bis* del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, unitamente alla completa e obiettiva informazione economico-finanziaria»;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «all'informazione», *siano inserite le seguenti*: «, anche finalizzata alla comprensione

delle problematiche ambientali globali e dei mercati dell'energia, in collaborazione con l'Autorità di settore,»;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «in modo proporzionato», *siano aggiunte le seguenti*: «su tutti i canali, a partire da quelli generalisti»;

all'articolo 3, comma 1, lettera f), siano soppresse le parole: «la produzione»;

all'articolo 3, comma 1, lettera g), dopo le parole: «Friuli-Venezia Giulia», *siano inserite le seguenti*: «, e in lingua albanese e nelle altre lingue tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, nelle relative aree di appartenenza, secondo le modalità stabilite dal contratto nazionale di servizio.»;

all'articolo 3, comma 1, la lettera l), sia sostituita dalla seguente: «l) la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo anche attraverso il web il più ampio accesso gratuito del pubblico agli stessi»;

all'articolo 3, comma 1, lettera m), siano sostituite le parole: «messaggi pubblicitari», *con le seguenti*: «comunicazioni commerciali audiovisive sotto qualsiasi forma»;

all'articolo 3, comma 1, lettera o), dopo le parole «proprie redazioni», *siano aggiunte le seguenti:* «interagendo con le risorse culturali e produttive del territorio, anche mediante forme di collaborazione con l'informazione televisiva locale di qualità»;

all'articolo 3, comma 1, lettera p), dopo le parole: «TUSMAR», *siano aggiunte le seguenti*: «e dell'articolo 30, comma 1, lettera b), della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18»;

all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), siano aggiunte le seguenti:

«r) l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo;

s) la valorizzazione del mezzo radiofonico anche tramite una più adeguata sperimentazione della tecnologia DAB +;

t) la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, anche mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino i cittadini alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali;

u) la valorizzazione della comunicazione istituzionale, sia ampliando gratuitamente la funzione trasmissiva mediante canali dedicati sul digitale terrestre sia riservando nel palinsesto delle tre reti generaliste adeguati spazi e contenitori giornalistici all'informazione sulle attività delle Assemblee e delle Commissioni parlamentari, delle altre istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e di controllo e dell'Unione Europea, illustrando le tematiche con linguaggio accessibile a tutti;

v) la promozione e la valorizzazione di una rappresentazione non stereotipata della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, verificando anche gli spazi di intervento

per favorirne l'utilizzo anche nell'ambito della comunicazione pubblicitaria;

z) l'accesso delle persone con disabilità visiva all'informazione e alle dirette dei principali e più popolari eventi istituzionali e sportivi, nazionali e internazionali trasmessi dalla società concessionaria attraverso un ampliamento delle audiodescrizioni.»;

all'articolo 4, comma 7, dopo la parola: «autorizza»*, siano aggiunte le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;

all'articolo 4, comma 9, le parole da: «possono richiedere» *fino a:* «impianti di diffusione» *siano sostituite con le seguenti:* «alle amministrazioni competenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 86 e seguenti del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 per la costruzione e modifica degli»;

all'articolo 6, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, e dall'articolo 6, comma 2, della presente convenzione, qualora entro i termini in essi stabiliti il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria non abbiano ancora stipulato il contratto di servizio, il Ministero stesso e la società concessionaria nei successivi cinque giorni riferiscono congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Trascorsi inutilmente sette giorni da tale comunicazione, la società concessionaria, qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, dopo la debita contestazione, che essa è responsabile del ritardo o della mancata stipula del contratto nazionale di servizio, è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del canone annuo del diritto d'uso delle frequenze»;

all'articolo 13, comma 2, prima delle parole: «Ai fini di una corretta individuazione» *siano inserite le seguenti:* «Il Ministero dello sviluppo economico predispone un piano triennale per la determinazione annuale delle quote di canone da destinare alla società concessionaria.»;

all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «2. La società concessionaria redige annualmente, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un bilancio sociale, che rechi un elenco dettagliato delle attività svolte in ambito socio-culturale, con particolare attenzione al rispetto del pluralismo informativo e politico, dei diritti delle minoranze, della tutela dei minori, della rappresentazione dell'immagine femminile, della promozione della cultura nazionale. Il bilancio sociale dà conto anche dei risultati di indagini demoscopiche sulla qualità dell'offerta proposta così come percepita dall'utenza.»;

all'articolo 13, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «2-*bis*. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria informa annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, sull'attuazione del piano editoriale, sul rispetto delle norme in ma-

teria di affollamento pubblicitario, sull'eventuale rimodulazione del numero dei canali non generalisti, sulla eventuale riorganizzazione e ridefinizione delle testate giornalistiche, nonché sulla distribuzione fra i canali trasmissivi dei messaggi pubblicitari e sulla corretta imputazione dei costi secondo quanto previsto dal successivo articolo 14 da parte della società concessionaria.»;

all'articolo 14, comma 1, dopo le parole «attribuendo i costi», *siano aggiunte le seguenti*: «trasmissione per trasmissione»;

all'articolo 14, comma 2, dopo le parole «scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», *siano aggiunte le seguenti*: «ispirandosi a criteri di rotazione e di massima trasparenza»;

all'articolo 14, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. »;

all'articolo 16, comma 2, dopo le parole «deposito cauzionale», *siano aggiunte in fine le seguenti*: «secondo quanto stabilito dal contratto nazionale di servizio»;

Dopo l'articolo 17, *sia aggiunto il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della previsione di cui all'articolo 49, comma 1-*quinquies*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, e dall'articolo 6, comma 2, della presente convenzione, qualora entro il 15 gennaio 2018 il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria non abbiano ancora stipulato il contratto di servizio, il Ministero stesso e la società concessionaria nei successivi cinque giorni riferiscono congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Trascorsi inutilmente sette giorni da tale comunicazione, la società concessionaria, qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, dopo la debita contestazione, che essa è responsabile del ritardo o della mancata stipula del contratto nazionale di servizio, è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del canone annuo del diritto d'uso delle frequenze.».

ALLEGATO 4

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 582 /2817 al n. 586/2838)

D'AMBROSIO LETTIERI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

lo scorso sabato 18 marzo 2017 è andata in onda su RAI 1 la rubrica «Parliamone sabato», condotta da Paola Perego, che si è occupata dei 'Motivi per scegliere una fidanzata dell'est';

nel corso di detta puntata è andata in onda una rappresentazione dell'Italia, e degli uomini e delle donne italiani, con una serie di indicazioni in base alle quali, secondo quanto indicato dalla redazione, sarebbe preferibile per gli uomini italiani scegliere le donne dell'est;

nel corso della puntata si è dato vita ad un vero e proprio dibattito sulle motivazioni, proposte dalla redazione, in base alle quali gli uomini italiani dovrebbero mostrare maggiore gradimento per le donne straniere;

considerato che:

il Servizio pubblico non dovrebbe, a giudizio dell'interrogante, avere alcun titolo per individuare e propagandare a tutti gli italiani i modelli umani «più adatti» per gli uomini ovvero per le donne;

considerato, infine, che:

quanto mandato in onda su RAI 1 ha gravemente offeso le donne italiane ovvero le donne dell'est Europa in quanto catalogate ovvero schedate per «tipologia»;

si chiede di sapere:

se fossero a conoscenza della scaletta e dei contenuti della puntata del 18 marzo 2017 della trasmissione condotta da Paola Perego e se la stessa è stata condivisa;

se e quali siano le responsabilità della trasmissione in capo alla conduttrice ovvero in capo alla redazione ovvero chi siano i responsabili di detta trasmissione;

se condividano le informazioni e le indicazioni mandate in onda da detta trasmissione;

se ritengano che i canali Rai debbano propagandare un'idea della donna italiana ovvero della donna dell'est Europa quale quella andata in onda nella trasmissione in oggetto;

se e attraverso quali modalità intendano intervenire al fine di sanzionare, eventualmente, i responsabili, ad ogni livello, della trasmissione condotta da Paola Perego;

se ritengano che tra i compiti della RAI ci sia quello di proferire «giudizi» sulle donne italiane ovvero sulle donne dell'est Europa ovvero sulle donne di altra nazionalità;

se ritengano che il servizio pubblico debba farsi carico di indicare agli italiani le caratteristiche delle donne a loro più adatte e delle donne in generale.

(582 /2817)

VALDINOSI, DE BIASI, BIANCONI, MUNERATO, GUERRA, FASIOLO, PUGLISI, MIRABELLI, CANTINI, SILVESTRO, LANIECE, ROSSI GIANLUCA, DEL BARBA, LAI MATTESINI, MANASSERO, PEZZOPANE, CONTE FRANCO, FAVERO, GAMBARO, ROMANI MAURIZIO, DI BIAGIO, CIRINNÀ, PUPPATO, SPILABOTTE, BOCCHINO, FABBRI, GIACOBBE, MASTRANGELI, BELLOT. – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

sabato 18 marzo è andata in onda su Rai Uno «Parliamone sabato», rubrica de «La vita in diretta», nella quale la conduttrice Paola Perego ha affrontato assieme agli ospiti presenti il tema «La minaccia arriva dall'est. Gli uomini preferiscono le straniere» (sottotitolo; «Sono rubamariti o mogli perfette?») per parlare del fenomeno delle donne dell'est e del fascino che queste donne eserciterebbero sugli uomini italiani;

la conduttrice, dopo aver descritto il tema della puntata, ha dato inizio ad un dibattito tra gli ospiti presenti in studio chiedendo diretta testimonianza ad alcuni di loro della preferibilità delle donne dell'est rispetto alle donne italiane;

gli ospiti si sono soffermati sulle motivazioni di tale preferibilità, dando luogo ad un siparietto vergognoso dei più triti luoghi comuni farciti di sessismo, e con una rappresentazione gravemente distorta dei rapporti fra uomini e donne, basata su disparità e discriminazioni;

la conduttrice ha poi presentato alcuni servizi sugli italiani che hanno scelto donne non italiane e ha mostrato una grafica volta a sintetizzare le presunte ragioni grazie alle quali le donne dell'est guadagnano «punti» rispetto alle italiane;

la lista, che risulterebbe oltretutto copiata da un sito *trash*, conteneva le seguenti affermazioni: l) sono tutte mamme, ma dopo aver partorito recuperano un fisico marmoreo; 2) sono sempre *sexy*, niente tute né pigiamoni; 3) perdonano il tradimento; 4) sono disposte a far comandare il loro uomo; 5) sono casalinghe perfette e fin da piccole imparano i lavori di casa; 6) non frignano, non si appiccicano e non mettono il broncio;

considerato che:

è un fatto molto grave che la Rai, nella principale rete del servizio pubblico, abbia promosso una trasmissione incentrata su una concezione di donna sottomessa e obbediente, divulgando stereotipi sessisti;

quanto accaduto è in totale contrasto con il servizio pubblico che la Rai, anche nelle trasmissioni di cosiddetto «intrattenimento» dovrebbe svolgere;

si chiede di conoscere:

se i vertici Rai fossero a conoscenza del tema e dei contenuti della trasmissione messa in onda;

quali provvedimenti concreti si intenda intraprendere nei confronti degli autori e dei responsabili del programma;

quali misure si ritenga di intraprendere affinché tali situazioni non si ripetano più, a tutela dei cittadini e dello stesso servizio pubblico.

(591/2873)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto [582 /2817 e 591/2873] si informa quanto segue:

Sulla puntata del 18 marzo scorso del programma «Parliamone Sabato» la Rai ha da subito – proprio nella logica di un rapporto diretto e di trasparenza con i cittadini – espresso un giudizio fortemente negativo. Questo in quanto le modalità con cui sono stati trattati i temi del programma sono immediatamente risultati in grave contraddizione con la linea editoriale aziendale, incentrata sulla valorizzazione della sua missione di servizio pubblico.

Questo ha portato alla decisione di chiudere il programma e di accelerare il previsto processo di ridefinizione complessiva del day time di Rai 1 nell'ottica di una rivisitazione della linea editoriale dei programmi di infotainment.

Per quanto concerne i profili di carattere organizzativo e disciplinare, è stata effettuata una puntuale ricognizione dei diversi profili di responsabilità anche al fine di poter procedere all'adozione di eventuali provvedimenti.

AIROLA. – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

nella edizione del Tg2 delle ore 13 del 20 marzo 2017 si parla della tragedia del bus avvenuta in Spagna, in cui persero la vita 13 ragazze, di cui 7 italiane;

quello che avrebbe dovuto essere un giorno di ricordo e di dignitoso silenzio, è stato in realtà trasformato dal telegiornale, che vi ha dedicato due servizi alla memoria, in uno spazio dedicato all'ennesima stucchevole elegia di Matteo Renzi, che ha ricordato l'impegno e la sensibilità con cui si occupò della tragedia;

ancora, nella edizione del Tg2 del 21 febbraio 2017 delle ore 13 veniva mandato in onda l'ennesimo servizio «monografico» su Matteo Renzi, segnatamente alle ore 13,13 e della durata di ben 1,12 minuti;

ancorché Matteo Renzi non sia più il Presidente del Consiglio né tantomeno il segretario del Partito Democratico, quotidianamente vengono mandati in onda servizi come quelli citati traendo spunto *(rectius* : pretesto) da fatti di cronaca – anche drammatici;

sono trasmessi «servizi giornalistici» nei quali viene semplicemente riferito il pensiero del protagonista ed i suoi attacchi agli oppositori politici, il tutto senza alcun contraddittorio ovvero senza un benché minimo coinvolgimento di altri politici, neppure del suo stesso schieramento;

si chiede di sapere:

se la Rai abbia effettivamente conoscenza di quanto esposto in premessa;

se e quando la Rai, pur nel rispetto dell'autonomia che contraddistingue l'attività giornalistica, abbia intenzione di porre rimedio alla gravissima descritta situazione nell'ambito dell'informazione del Servizio Pubblico radiotelevisivo.

(583/2823)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si riportano di seguito gli elementi di risposta forniti dalla competente Direzione del Tg2.

Nel servizio delle ore 13 del 20 marzo il riferimento a Renzi è stato collegato al contesto: lo stesso Renzi, infatti, era Presidente del Consiglio all'epoca del tragico incidente in cui persero la vita le 13 ragazze impegnate nel programma Erasmus.

Per quanto riguarda più in generale la «presenza» di Renzi nel Telegiornale, si ritiene comunque che lo stesso – come del resto Beppe Grillo o Silvio Berlusconi o altri – rivesta tuttora, pur non ricoprendo la carica di Presidente del Consiglio o segretario del PD, una rilevante valenza notiziale; a giudizio della Direzione del Tg2, infatti, interventi di soggetti quali quelli sopra ricordati meritano attenzione anche al di là delle loro qualifiche o cariche istituzionali.

In ogni caso, si tratta di scelte che rientrano nell'autonomia editoriale che contraddistingue l'attività giornalistica in coerenza con il quadro giuridico di riferimento.

AIROLA. – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 177 del 2005 sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, tra gli altri, «l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale»;

la Rai, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 177 del 2005, deve garantire «l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

alle lettere b) e k) dell'articolo 2, comma 3, del contratto di servizio 2010-2012 è stabilito che la concessionaria è tenuta ad improntare la propria offerta, garantendo tra l'altro, il pluralismo nella salvaguardia

delle identità «locali e delle minoranze linguistiche, nonché delle diversità etno-culturali»;

si chiede di sapere:

quante e quali trasmissioni e in quali orari siano dedicate alle minoranze di lingua tedesca, ladina, francese e slovena;

quante ore siano annualmente dedicate a questo tipo di programmazione;

in quali forme la Rai garantisca il pluralismo, pur nella salvaguardia delle identità locali e delle minoranze linguistiche, nonché delle diversità etno-culturali;

qualora vi siano inottemperanze da parte della Rai alle suddette previsioni normative, quali iniziative l'azienda intenda intraprendere al fine di garantire il rispetto degli obblighi di legge.

(584/2824)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si riportano di seguito gli elementi di risposta forniti dalla competente Direzione del Tg2.

Il 18 marzo – giorno delle nomine nelle società controllate dallo Stato – l'edizione delle 20.30 conteneva un servizio che dava conto di tutte le scelte del governo, seguito da un «vivo» con il botta e risposta tra il blog di Beppe Grillo e il PD sulle scelte fatte. La Testata – nell'ambito dell'autonomia editoriale che contraddistingue l'attività giornalistica in coerenza con il quadro giuridico di riferimento – ritiene di aver assolto con completezza alla propria missione informativa assicurando, come previsto dal Contratto di servizio, «il rispetto del diritto/dovere di cronaca, e del diritto dei cittadini ad essere informati».

RUTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

molti cittadini di alcuni comuni della regione Molise, tra cui Acquaviva Collecroce, Campomarino, Larino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, San Martino in Pensilis e Termoli, da diversi mesi lamentano disfunzioni nella ricezione del segnale Rai;

la carenza del servizio riguarda in particolare il segnale Rai, Dvbt del MUX 1;

segnalano inoltre che dal passaggio al digitale terrestre risulta assente il segnale di MUX 2-3-4;

i cittadini dei comuni citati, pur non potendo accedere al segnale Rai e quindi al servizio pubblico radiotelevisivo, sono stati comunque obbligati al pagamento del canone Rai;

i sindaci dei territori interessati hanno rappresentato in più occasioni, attraverso comunicazioni scritte alla Rai e ai vari organismi competenti, la situazione di disagio per quanto riguarda la fruizione dei servizi Rai;

il diritto all'informazione, ai programmi culturali e a quelli di intrattenimento deve essere garantito a tutti i cittadini e il servizio pubblico

generale radiotelevisivo deve garantire la copertura integrale del territorio nazionale;

le problematiche suesposte erano già state segnalate dall'interrogante al Direttore Generale della Rai con interrogazione presentata in Commissione di vigilanza sulla Rai lo scorso gennaio;

la ragione per la quale in alcune zone del basso Molise sussistono problemi di ricezione dei canali RAI sembra essere l'utilizzo da parte di emittenti private delle frequenze del canale 39 UHF, utilizzato dalla Rai per la diffusione dei programmi di Rai 1, Rai 2, Rai 3 (a diffusione regionale), Rai News, e i programmi radiofonici di Radio1, Radio2, Radio3 e il Televideo;

Rai Way ha denunciato tale situazione all'organo periferico del Mise-Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, e con nota del 9 gennaio 2017 ha diffidato l'emittente «TVR VOXSON» a provvedere all'eliminazione della situazione interferenziale dandone comunicazione entro 15 giorni;

dopo tale diffida il segnale Rai è stato pienamente fruibile;

tuttavia pochi giorni dopo il problema si è ripresentato e permane tutt'oggi l'interruzione del Servizio Pubblico radiotelevisivo a danno dell'utenza;

dopo una immediata e diretta segnalazione al Mise e alla Rai, sono stato edotto del fatto che di nuovo emittenti private utilizzano quelle frequenze del canale 39 provocando nuovamente il disturbo alla corretta ricezione del segnale Rai;

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno impedito la soluzione definitiva dei problemi di ricezione dei canali Rai nel territorio dei comuni del Basso Molise;

se non si ritenga di dover intervenire con la massima sollecitudine per risolvere l'attuale disservizio e, una volta per tutte, i gravi problemi di ricezione dei canali Rai nei comuni molisani di Acquaviva Collecroce, Campomarino, Larino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, San Martino in Pensilis e Termoli, consentendo ai cittadini ivi residenti, che pagano il canone nella stessa misura degli altri utenti, di poter finalmente godere della visione integrale dei canali Rai in modo continuativo;

se non si ritenga di provvedere alla restituzione integrale o parziale dell'importo del canone Rai già pagato dai cittadini dei comuni che da mesi non ricevono la prestazione da parte del servizio pubblico.

(585/2837)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

La problematica interferenziale con l'emittente TVR VOXSON (Can. 39 in Molise) non è stata risolta in via definitiva, in quanto si è ripresentata dopo una sua prima soluzione rivelatasi solo temporanea; in tale quadro, a seguito delle verifiche eseguite dal personale tecnico di Rai

Way, sono state effettuate diverse segnalazioni con richiesta urgente di cessazione della turbativa. A tutt'oggi si è in attesa delle azioni definitive da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per quanto invece attiene alla diffusione dei Mux «tematici», l'articolo 6 del Contratto di servizio 2010-2012 ancora attualmente vigente richiede una «copertura a conclusione del periodo di vigenza del presente contratto non inferiore al 90% della popolazione nazionale per due reti e non inferiore all'80% della popolazione nazionale per una rete». La questione, in ogni caso, sarà oggetto di valutazioni nell'ambito del più ampio processo di rinnovo della concessione di servizio pubblico.

Da ultimo, per completezza di informazione, si segnala che i canali tematici sono da un lato visibili in simulcast su Raiplay e, dall'altro, che al fine di risolvere i problemi di copertura delle aree storicamente non servite, anche in parte, dai segnali terrestri, la Rai ha attivato la piattaforma satellitare gratuita Tivù Sat che replica sul satellite l'intera programmazione del servizio pubblico insieme ad altri canali nazionali ed esteri, garantendo la copertura totale del territorio italiano; per accedere a Tivù Sat è necessario dotarsi di parabola e decoder satellitare Tivù Sat, insieme al quale viene fornita una smart card che consente di vedere tutti i programmi senza il criptaggio tecnico usato per protezione dei diritti.

NESCI. – *Alla Presidente della Rai* – Premesso che:

l'odierna interrogante ha per tre volte posto al presidente della Rai il problema della nomina del caporedattore del tg Rai della Calabria, data la promozione del giornalista Alfonso Samengo, già responsabile del riferito ufficio, quale vicedirettore della testata Rai Tg Parlamento;

a seguito di esplicita richiesta dell'odierna interrogante, in sede di commissione di vigilanza sulla Rai, di sapere in che modo la Rai volesse procedere alla richiamata nomina, l'azienda ha in un primo tempo riferito di colloqui con gli interessati formalmente aderenti all'apposita procedura di selezione;

da ultimo, in risposta alle recenti interrogazioni, l'azienda ha informato che «dal *job posting* effettuato nei mesi scorsi non eÌ emerso un numero sufficiente di candidature adeguate al profilo richiesto», aggiungendo che «sono attualmente in corso di valutazione le piuÌ idonee iniziative da assumere tra le quali non si esclude anche la possibile riapertura della procedura di *job posting*»;

di fatto la Rai non ha ancora provveduto a nominare un caporedattore;

la scrivente ha altresì osservato che il caporedattore dovrebbe essere scelto tra i giornalisti che già lavorano nella stessa sede e sulla base dei titoli specifici e dell'esperienza lavorativa effettivamente colà maturata, anche al fine di valorizzare le professionalità formatesi nel luogo, in ossequio agli impegni riguardanti il servizio pubblico rispetto al ruolo e al futuro delle sedi regionali e per la necessità crescente che

il Mezzogiorno si racconti con maggiore profondità, specie per mezzo della Rai;

la Rai ha concluso nello scorso autunno la procedura di *job posting*, aperta, come risulta all'interrogante, anche a giornalisti dipendenti in servizio fuori della sede della Calabria, che hanno avuto modo e tempo di valutare l'opportunità di partecipare alla selezione;

riaprire la procedura comporta, inevitabilmente, l'ulteriore vacanza dell'incarico in argomento presso la sede Rai della Calabria, nel frattempo commissariata;

fin qui a nulla sono valse le proteste annunciate in una recente nota dell'Esecutivo e Coordinamento del Comitato di redazione della Tgr, tanto più che l'azienda intende ripartire da capo con le selezioni del caso;

in un recente comunicato dei componenti del M5S della Commissione di vigilanza sulla Rai, è stato rilevato che la società concessionaria ha già incaricato il nuovo caporedattore delle sede regionali di Bologna e della sede regionale di Trento, entrambi vacanti, non comprendendosi perciò la disparità di trattamento riservata alla sede di Cosenza;

nello stesso comunicato è stata auspicata la garanzia, da parte del servizio pubblico radiotelevisivo, di un'informazione di profondità sul territorio calabrese, in cui permangono pesanti difficoltà economiche e sociali;

ancora, nel comunicato è stato precisato che, per raggiungere il riferito obiettivo, c'è bisogno, per la sede Rai della Calabria, di superare presto l'attuale fase commissariale, di assicurare stabilità nell'organizzazione del lavoro e di consolidare lo spirito di gruppo delle professionalità operanti;

si chiede di sapere:

perché permanga ancora incertezza sui tempi relativi alla nomina in predicato;

quanti candidati e con quali *curricula* abbiano partecipato al *job posting* per la nomina a caporedattore delle sedi di Bologna e Trento, e in quali tempi l'Azienda preveda di definire la nomina del caporedattore della sede di Cosenza.

(586/2838)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, nel rinviare ai riscontri già forniti sulla stessa tematica per una più puntuale valutazione della questione, si informa di quanto segue.

Per quanto concerne la nomina del Caporedattore della TGR Calabria, tenuto conto del fatto che la nomina stessa riveste un grande rilievo – non solo perché, come detto, l'informazione regionale costituisce un tratto distintivo dell'offerta del servizio pubblico ma, anche, per le pesanti difficoltà economiche e sociali che permangono nel territorio calabrese e per la delicatezza del ruolo da ricoprire che implica non solo competenze giornalistiche ma anche gestionali – si conferma l'opportunità di proce-

dere con una scelta che assicuri la massima funzionalità ed efficienza della redazione.

A tal fine, considerato che dal job posting effettuato nei mesi scorsi non è emerso un numero sufficiente di candidature adeguate al profilo richiesto, l'Azienda ha deciso di riaprire i termini (sino al 5 aprile) per la presentazione di ulteriori candidature, cosi da poter avere per la scelta finale una rosa più ampia e variegata per capacità ed esperienze professionali. I successivi passaggi operativi verranno effettuati nel più breve tempo possibile.

Si informa altresì che al job posting effettuato per l'individuazione del Caporedattore di Bologna hanno partecipato 13 giornalisti, di cui 3 Capiredattori, 8 Vice Capiredattori e 2 inviati, mentre al job posting per l'individuazione del Caporedattore di Trento hanno partecipato 4 giornalisti, di cui 1 Caporedattore e 3 Vice Capiredattori.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 11 aprile 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 13,45.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che il resoconto stenografico dell'audizione del dott. Paolo Toso e della dott.ssa Monica Abbatecola, magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Torino del 7 febbraio 2017, presso il IX Comitato mafia e manifestazioni sportive, venga pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, *presidente*, rende ulteriori comunicazioni in merito al completamento delle operazioni di copia forense e alla conseguente restituzione al Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani del materiale sequestrato in data 1º marzo 2017.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, *presidente*, comunica infine che, in vista del 70º anniversario della strage di Portella della Ginestra, è stata raccolta la docu-

mentazione, riferibile a quella vicenda, acquisita dalla Commissione Antimafia successivamente al 1998, anno in cui fu effettuata un'ampia pubblicazione di atti e documenti da parte della Commissione della XIII legislatura.

Tale ulteriore documentazione, classificata «libera», sarà resa accessibile ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti del 28 novembre 2013. Il relativo elenco sarà pubblicato anch'esso in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

(La Commissione concorda)

Audizione del sostituto procuratore della DDA di Napoli, Enrica Parascandolo
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del sostituto procuratore della DDA di Napoli, Enrica Parascandolo, dedicata al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel calcio professionistico.

Enrica PARASCANDOLO, sostituto procuratore della DDA di Napoli, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Marco DI LELLO *(PD)*, Alessandro NACCARATO *(PD)* e Andrea VECCHIO *(Misto)* e i senatori Stefano ESPOSITO *(PD)* e Francesco MOLINARI *(MISTO)*, ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Parascandolo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle 15.15 riprende alle 15.20)

Audizione del dirigente della sezione politiche per le migrazioni e l'antimafia sociale della regione Puglia, Stefano Fumarulo

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del dirigente della sezione politiche per le migrazioni e l'antimafia sociale della regione Puglia, Stefano Fumarulo, L'audizione, propedeutica alla missione che la Commissione svolgerà a Foggia il 26 aprile p.v., ha a oggetto la situazione del ghetto di San Severo (FG).

Stefano FUMARULO, *dirigente della sezione politiche per le migrazioni e l'antimafia sociale della regione Puglia,* svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Fumarulo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 11 aprile 2017

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Sandra ZAMPA

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente,* propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori:

Audizione di rappresentanti del Centro di Riabilitazione «Vaclav Vojta» di Roma: dott.ssa Stefania Cruciani, neurologa – Direttore Sanitario, responsabile Unità riabilitativa adulti e dismorfismi dell'età evolutiva (URA), dott.ssa Maria Pia de Bari, fisioterapista (URA) e dott. Vincenzo Cabala, fisioterapista – Unità riabilitativa età evolutiva (UREE)

(Svolgimento e conclusione)

Sandra ZAMPA, *presidente,* introduce i temi all'ordine del giorno.

Stefania CRUCIANI, *neurologa – Direttore Sanitario, responsabile Unità riabilitativa adulti e dismorfismi dell'età evolutiva (URA)*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Vincenzo CABALA, *fisioterapista – Unità riabilitativa età evolutiva (UREE),* svolge un intervento sulla metodica «Vojta».

Maria Pia de BARI, *fisioterapista (URA),* integra le relazioni svolte con ulteriori elementi informativi.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, Sandra ZAMPA, *presidente,* le deputate Vittoria D'INCECCO *(PD)*, Loredana LUPO *(M5S)*, Michela Vittoria BRAMBILLA *(FI- PDL)* e il deputato Giuseppe ROMANINI *(PD).*

Stefania CRUCIANI, *neurologa – Direttore Sanitario, responsabile Unità riabilitativa adulti e dismorfismi dell'età evolutiva (URA)*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente,* nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 11 aprile 2017

Plenaria
284ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,30.

Seguito esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2017 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza

Il relatore, deputato FERRARA *(MDP)* illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, redatto alla luce di quanto emerso nel dibattito.

Il Comitato approva.

SUI LAVORI DEL COMITATO

In merito alla documentazione acquisita e da acquisire intervengono poi i senatori CASSON *(Art.1-MDP)*, CRIMI *(M5S)*, Giuseppe ESPOSITO *(Misto-UDC)* e MARTON *(M5S)* e i deputati FERRARA *(MDP)* e VILLECCO CALIPARI *(PD)* nonché il presidente STUCCHI *(LN-Aut)*.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Martedì 11 aprile 2017

Plenaria

AUDIZIONI INFORMALI

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (394): audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 13,25 alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Martedì 11 aprile 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,20 alle ore 13,25.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 13,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Erica D'Adda in sostituzione della senatrice Linda Lanzillotta, dimissionaria. Nel ringraziare, anche a nome degli altri componenti della Commissione, la collega dimissionaria, rivolge alla senatrice D'Adda un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Comunica poi che nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

– incaricare il dottor Mastelloni e la dottoressa Tintisona di svolgere un approfondimento sulla tematica dei covi brigatisti a Roma, anche tramite acquisizione di sommarie informazioni testimoniali;

– incaricare la dottoressa Tintisona di compiere ulteriori approfondimenti sugli equipaggi delle volanti che operarono in via Fani.

Comunica inoltre che:

– il 6 aprile 2017 il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa all'acquisizione di atti del procedimento di Palermo contro Giulio Andreotti e del cosiddetto «processo trattativa»;

– nella stessa data la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Gianfranco Spadaccia;

– nella stessa data il sovrintendente Marratzu ha depositato una nota, di libera consultazione, relativa alle ricerche compiute negli atti giudiziari della Procura e della Procura generale di Roma per reperire l'elenco di nomi di sospetti terroristi trovato nel covo di viale Giulio Cesare n. 47;

– il 7 aprile 2017 il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, di libera consultazione, relativa all'archivio di Aldo Moro;

– il 10 aprile 2017 il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa alle basi di cui le Brigate rosse disponevano in Roma;

– nella stessa data l'ex deputato Falco Accame ha trasmesso tre note, di libera consultazione, relative alla vicenda di Antonino Arconte;

– l'11 aprile 2017 il dottor Mastelloni ha depositato due verbali, segreti, di sommarie informazioni testimoniali, rese da persone al corrente dei fatti;

– nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una relazione, riservata, relativa a accertamenti sugli equipaggi delle volanti intervenute in via Fani, nonché una nota, riservata, relativa ad accertamenti su campioni biologici.

Comunica infine che il 10 aprile 2017 Vladimiro Satta ha richiesto di disporre di copia dei documenti nn. 928/1; 938/1 e 943/1. Nella stessa data il generale Paolo Inzerilli ha chiesto copia dei documenti nn. 929/1; 929/2; 929/3; 929/4.

Poiché si tratta di documenti classificati come liberi, si darà seguito, in entrambi i casi, alla trasmissione degli atti ai richiedenti, a norma dell'articolo 3, comma 2, della delibera sul regime di divulgazione degli atti e documenti adottata nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 14 ottobre 2014.

Audizione di Oreste Tombolini

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo aver brevemente ricordato che l'audizione verte sulla tematica dell'attivazione del Comsubin della Marina – presso il quale l'allora tenente di vascello Tombolini prestava servizio – per un'operazione finaliz-

zata alla liberazione di Moro, pone alcuni quesiti ai quali risponde Oreste TOMBOLINI.

Intervengono con quesiti e osservazioni il deputato Gero GRASSI *(PD)* e i senatori Miguel GOTOR *(MDP)* e Federico FORNARO *(MDP)*, ai quali replica Oreste TOMBOLINI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone, quindi, di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono con ulteriori quesiti e osservazioni il senatore Federico FORNARO *(MDP)*, i deputati Gero GRASSI *(PD)* e Paolo BOLOGNESI *(PD)*, nonché Giuseppe FIORONI, presidente, ai quali replica Oreste TOMBOLINI.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Martedì 11 aprile 2017

Plenaria

52ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAI

È presente alla seduta, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il dottor Fabio Scavone, in qualità di collaboratore della Commissione.

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

Chiede al signor Giuseppe Berlino, marinaio di leva presso la Capitaneria di porto di Livorno all'epoca dei fatti, se ritiene che il suo intervento debba essere secretato. Stessa domanda rivolge ai commissari.

L'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Audizione del signor Giuseppe Berlino, marinaio di leva assegnato alla Capitaneria di porto di Livorno all'epoca dei fatti

Il signor BERLINO riepiloga la sua attività e le sue mansioni all'epoca dei fatti, in cui era marinaio di leva presso la Capitaneria di porto di Livorno. Ricorda che la sera della tragedia era al servizio di guardia in sala operativa. Descrive brevemente le dotazioni della sala medesima. Informa che al momento della tragedia furono avvisati tutti gli enti presenti in porto. Fornisce poi una cronologia degli eventi a partire da quando, alle ore 22,27, sostituì il collega Spartano, descrivendo altresì la procedura messa in atto dalla Capitaneria e fornendo una quadro generale sui soccorsi in mare.

Esprime giudizi sul comandante dell'Agip Abruzzo, Superina, il quale non diede indicazioni precise sulla collisione.

Dà infine informazioni su una comunicazione aerea dall'aeroporto di Pisa su una nave in fiamme.

La senatrice PAGLINI *(M5S)* chiede conto dell'accesso dell'audito in sala operativa e se avesse sentito il *May Day*. Chiede altresì se avesse sentito le comunicazioni radio verso il Moby Prince dopo la collisione e notizie sul coordinamento dei soccorsi.

Il senatore FLORIS *(FI-PdL XVII)* domanda se conoscesse la nave investitrice.

Il senatore BATTISTA *(Art.1-MDP)* pone quesiti sul punto di ancoraggio dell'Agip Abruzzo, il punto di incagliamento con il traghetto Moby Prince e sulle responsabilità delle verifiche sulle navi che uscivano dal porto.

Il senatore FILIPPI *(PD)* chiede come venisse rilevata la posizione dell'Agip Abruzzo. Domanda informazioni sulle comunicazioni fra la Capitaneria e il comandante della petroliera Agip Napoli, Vito Cannavina, sulla nave «Gregoretti» in riparazione. Chiede altresì una valutazione sull'uso della Gregoretti, sulla requisizione dei mezzi e sulla catena gerarchica nei comandi.

La senatrice GRANAIOLA *(Art.1-MDP)* chiede perché Superina abbia indicato la nave investitrice come una bettolina.

Il senatore FLORIS *(FI-PdL XVII)* chiede quali mansioni avesse l'audito e se le comunicazioni avvenissero esclusivamente sul canale 16.

Il senatore CAPPELLETTI *(M5S)* domanda notizie sulla bettolina «Giglio».

Il signor BERLINO ribadisce le sue mansioni e fornisce un quadro generale degli ambienti della Capitaneria ed afferma che il *May Day* delle ore 22,25 non fu sentito in Capitaneria. Dà inoltre conto della chiamata del Moby Prince con IPL immediatamente prima e dopo la collisione e delle ricerche della nave investitrice, previa richiesta all'avvisatore marittimo. Riguardo l'incagliamento delle navi, la sala operativa non aveva notizie certe. Sul punto nave dell'Agip Abruzzo, asserisce che questo fu fatto molto tardi nella notte.

Dà inoltre conto delle operazioni di soccorso delle ore 23,30, indicando nelle ore 3 l'orario in cui venne definito un programma organizzato di soccorso.

Il PRESIDENTE propone di proseguire il lavori in seduta segreta.

La Commissione conviene.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 13,30 alle ore 14,35)

Determinazione del regime degli atti

Il PRESDIENTE propone di considerare liberi i seguenti documenti:

1. Materiale informativo consegnato dall'ingegner Fabbricotti, audito il 7 marzo 2017;
2. Schizzi sul posizionamento natanti 10 aprile 1991 prodotti dagli auditi Dessì e Faiella il 28 marzo 2017;
3. Documentazione fornita dal dottor Grosselle nell'audizione del 30 marzo 2017.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,40.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,10

€ 13,00